

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 29

Misure per la rigenerazione urbana

06/10/2024 - 03:32

Indice

1. DDL S. 29 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 29	4
1.3. Trattazione in Commissione	21
1.3.1. Sedute	22
1.3.2. Resoconti sommari	23
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	24
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (ant.) del 27/09/2023	25
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 29 (ant.) del 03/10/2023	33
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023	34
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 31 (pom.) del 10/10/2023	38
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 65 (pom.) del 17/10/2023	39
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024	53
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 47 (pom.) del 27/02/2024	62
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024	63
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 100 (pom.) del 12/03/2024	98
1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 50 (pom.) del 03/04/2024	128
1.3.2.1.11. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 53 (pom.) del 16/04/2024	129
1.3.2.1.12. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 110 (pom.) del 23/04/2024	130
1.3.2.1.13. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 112 (pom.) dell'08/05/2024	133

1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024	142
1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024	147
1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133 (pom.) del 05/08/2024	157
1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024	175
1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/09/2024	192
1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140 (pom.) del 01/10/2024	193
1.3.2.1.20. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 75 (pom.) del 01/10/2024	201
1.4. Trattazione in consultiva	202
1.4.1. Sedute	203
1.4.2. Resoconti sommari	204
1.4.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	205
1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190 (pom.) del 01/10/2024	206
1.4.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	214
1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 96 (pom.) del 17/10/2023	215
1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (pom.) del 24/10/2023	221
1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024	224
1.4.2.2.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024	226
1.4.2.2.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 138 (ant.) del 28/02/2024	233
1.4.2.2.6. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (ant.) del 06/03/2024	241
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	254
1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 155 (pom.) del 24/09/2024	255
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	258
1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024	259
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	263
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (ant.) del 27/09/2023	264
1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (pom.) del 27/09/2023	271
1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125 (ant.) del 18/10/2023	273

1. DDL S. 29 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 29

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 29

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MIRABELLI**, **MARTELLA**, **FINA** e **MALPEZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Misure per la rigenerazione urbana

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, già depositato nella XVIII legislatura dal Senatore Ferrazzi (atto Senato n. 1131) e ripresentato con i necessari adeguamenti, è finalizzato a favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzati da uno stato di degrado urbanistico, edilizio o socio-economico. A tal fine, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la rigenerazione urbana, quale alternativa strategica al consumo di suolo, rientra nella materia del governo del territorio.

La proposta, pertanto, è finalizzata a definire i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e i correlati incentivi per gli interventi da realizzare prioritariamente nelle aree già urbanizzate degradate da riqualificare, nei limiti della competenza legislativa concorrente Stato-regioni in materia di governo del territorio.

Una definizione condivisa dell'espressione rigenerazione urbana, purtroppo, ancora oggi non esiste. Risulta comunque evidente che il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati in quelli che sono i processi rigenerativi deve divenire l'approccio principale con cui affrontare tale questione. Gli interventi che comportino un miglioramento nell'ambiente urbano dal punto di vista sociale, ambientale e culturale possono già essere considerati rigenerazione urbana di per sé. Rigenerare le nostre città e i nostri territori è uno dei compiti più impegnativi e più urgenti che ci viene richiesto dai nostri tempi.

Serve dunque una nuova cultura della sostenibilità ambientale che tenga insieme sia le politiche urbane di mitigazione che le politiche urbane di adattamento, ovvero, mentre si riducono le emissioni nocive allo stesso tempo si adattano gli spazi urbani ad un clima che risulta essere ormai cambiato; serve che si accompagni alla cultura della sostenibilità ambientale quella della sostenibilità economica; serve mettere insieme gli investimenti pubblici con quelli privati, i quali devono poter operare in un quadro normativo che, seppur resta sempre definito dal pubblico, consenta la partecipazione dei cittadini sin dal momento della progettazione.

Il fenomeno della rigenerazione urbana, in Italia, si può definire in tre cicli: il primo, durante gli anni Settanta, per la riqualificazione dei centri storici; il secondo, negli anni Ottanta, per il recupero delle aree dismesse; il terzo, quello attuale, per la riqualificazione di quartieri residenziali costruiti nella seconda metà del Novecento. Questi ultimi, talvolta, sono stati costruiti con criteri di bassa qualità edilizia, architettonica e urbanistica. Per cui, oggi, oltre a dover completare i primi due cicli lì dove non si sono completati, la sfida diventa ancor più complessa, poiché, sin dalla fase di analisi e di progettazione degli interventi, bisogna considerare numerose variabili per poter adeguare l'opera al contesto circostante e renderla, una volta completata, sostenibile dal punto di vista sia ambientale che economico.

Le città sono il principale centro della produzione della ricchezza, pertanto fare rigenerazione urbana senza contestualizzare l'intervento all'interno di un quadro che tenga conto anche del tessuto produttivo e sociale del territorio circostante vuol dire condannare quell'intervento e quell'area a divenire

nuovamente un'area di degrado e di abbandono nel futuro.

Siamo in presenza di « città deliranti », ovvero città all'interno delle quali si assiste da un lato alla loro continua espansione senza limiti di consumo del suolo (cosiddetto *greenfield*) e dall'altro all'aumento delle aree urbane dismesse (cosiddetto *brownfield*) all'interno delle città stesse, le quali versano in totale stato di abbandono e degrado sia nei centri storici, che nei centri urbani, che nelle periferie.

Lo stesso termine periferia ha perso il suo originario significato topografico di area urbana posta al limite esterno della parte centrale della città ed ha assunto sempre più una connotazione di tipo socio-economico, per cui oggi quando si parla di periferia si pensa molto più genericamente a un'area, anche centrale, soggetta però a degrado e abbandono.

È evidente che le conseguenze di tale modello sono gravi tanto a livello ambientale, quanto a livello economico, sociale e culturale. A città che si sono via via « allargate nel territorio » corrispondono infatti « comunità spaesate e impaurite ». La perdita dei luoghi che caratterizzano la vita delle comunità infatti ha un impatto negativo diretto sulle comunità stesse.

È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno dello spopolamento delle città e della desertificazione commerciale anche nelle aree centrali riguarda ormai in modo consistente anche il nostro Paese. Si tratta allora non solo di rigenerare le nostre città, ma di ridisegnarle e ricostruirle attraverso un processo di demolizione e di ricostruzione, di rottamazione edilizia e di rifunzionalizzazione, avendo l'ambizione di garantire una nuova qualità e una sostenibilità della vita stessa dei cittadini all'interno degli spazi urbani.

In tale direzione va dunque superato definitivamente un approccio urbanistico-espansivo e intrapresa con decisione una nuova visione urbanistico-rigenerativa, interdisciplinare e olistica e non più settoriale.

La rigenerazione quindi non è uno strumento, ma un metodo, non è costituita da regole preconfezionate, ma da approcci e analisi dedicati, non è una soluzione immediata, ma occorre tempo per apprezzarne i risultati positivi, non esula dalla normativa, ma se ne serve in maniera intelligente per raggiungere degli obiettivi e fornire delle risposte.

Questo disegno di legge vuole dunque essere uno strumento organico per fare la rigenerazione urbana anche nel nostro Paese. Interviene dunque in modo profondo e organico su tutte le leve necessarie allo sviluppo di questa nuova cultura ambientale, sociale, economica ed urbanistica.

In quanto ai contenuti del disegno di legge, si dà di seguito un quadro sintetico degli interventi.

Nel merito, il provvedimento è composto da nove capi e venti articoli.

Nel capo I (articoli 1 e 2) sono contenute le finalità, i principi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana.

L'articolo 1 (Finalità) definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individuando i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico. Le finalità della rigenerazione urbana sono molteplici e vanno dal riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, al miglioramento del decoro urbano, al sostegno della biodiversità in ambiente urbano, al contenimento del consumo del suolo, alla riduzione dei consumi idrici, alla tutela dei centri storici caratterizzati da forte pressione turistica, al contrasto della desertificazione commerciale, all'integrazione delle infrastrutture della mobilità con il tessuto urbano, al sostegno dell'edilizia residenziale o abitativa sociale (*social housing*), nonché a favorire la partecipazione attiva degli abitanti sin dalle fasi di progettazione e gestione dei programmi di intervento.

L'articolo 2 (Definizioni) prevede una serie di definizioni attinenti la rigenerazione urbana, tra cui quelle relative agli ambiti urbani; alle aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico ed edilizio; alle aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico; alle aree e complessi connotati da condizioni di degrado ambientale.

Nel capo II (articoli da 3 a 7) sono previste disposizioni riguardanti il contributo dello Stato alla realizzazione degli obiettivi della rigenerazione urbana.

L'articolo 3 (Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana) istituisce una cabina di regia

nazionale per la rigenerazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipata dai rappresentanti dei Ministeri della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della cultura, dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni, al fine di: favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e il coordinamento tra le varie amministrazioni e istituzioni coinvolte, tra la normativa nazionale e quella regionale e degli strumenti di intervento; utilizzare i fondi pubblici; favorire la partecipazione degli investitori nazionali ed esteri e dei cittadini; avviare l'attività di monitoraggio e valutazione degli interventi.

L'articolo 4 (Piano nazionale per la rigenerazione urbana) prevede l'emanazione di un decreto per l'istituzione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e ne definisce gli obiettivi. Gli obiettivi del Piano descritti vanno dalla messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato alla riduzione del consumo del suolo e comprendono la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana, la salvaguardia dei centri storici, la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi pubblici, l'integrazione delle infrastrutture della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti con il tessuto urbano, fino all'implementazione di infrastrutture digitali innovative. Inoltre si prevede che il Piano nazionale di rigenerazione urbana venga inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e che lo stesso possa essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 (Fondo nazionale per la rigenerazione urbana) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato a contribuire al finanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana. I criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo sono demandati ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 6 (Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana) prevede che il riparto annuale delle risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana sia effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2024, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale decreto ripartisce le risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5, delle risorse stanziare dalle singole regioni e dell'esito dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 7 (Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana) prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4.

Nel capo III (articoli da 8 a 11) sono previste disposizioni riguardanti i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di rigenerazione urbana, nonché le misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

L'articolo 8 (Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) prevede che vengano adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano una serie di misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di rigenerazione urbana. A tal fine, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscano i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana. L'articolo 9 (Bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana) prevede che le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della predisposizione del Piano di assetto del territorio, pubblichino il bando per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

Il bando definisce i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi del Piano comunale, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

L'articolo 10 (Piani comunali di rigenerazione urbana) prevede che i comuni individuino, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Le attività di ricognizione del territorio possono avvenire anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo che ne fanno richiesta e la possibilità che le aree di intervento possano interessare più enti locali. Solo a seguito dell'individuazione delle aree, si procede alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. Anche i soggetti privati possono presentare all'amministrazione comunale proposte di Piano di rigenerazione urbana. La proposta di Piano deve essere approvata dal consiglio comunale e qualora la sua realizzazione richieda l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il medesimo è approvato mediante accordo di programma.

L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale ed eventualmente all'assegnazione del Fondo se selezionato.

L'articolo 11 (Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici) prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico vengano approvati dal comune nel pieno rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici. Inoltre, sempre al fine di salvaguardare i centri storici, si introducono alcune disposizioni di contrasto allo spopolamento e alla desertificazione commerciale. In particolare, con una modifica all'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si introduce un coordinamento tra la normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la normativa regionale. Inoltre, si interviene sulla legislazione del turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano stabilendo che le medesime la adeguino per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Infine, si prevede che i comuni censiscano e mappino annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici e che, al fine di contrastare la desertificazione commerciale, possano prevedere, tramite deliberazione del consiglio comunale, un aumento dell'aliquota dell'IMU per gli immobili commerciali e artigianali lasciati inutilizzati da più di dodici mesi sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di riutilizzo anche temporaneo dell'immobile e cessa in caso di nuovo contratto di locazione o utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni.

Nel capo IV (articoli 12 e 13) sono previste disposizioni riguardanti l'attuazione degli interventi ed ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 12 (Attuazione degli interventi) prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio. Inoltre si sottopone l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana alla dichiarazione di pubblica utilità e si prevede che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinati criteri.

L'articolo 13 (Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana) prevede le ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana. Per il finanziamento dei Piani comunali di rigenerazione urbana, si può ricorrere in via prioritaria al riparto dei fondi strutturali europei. Inoltre, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa, dei fondi immobiliari

privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. Infine, nei confronti dei fondi pensione e delle casse professionali che investono nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati, è prevista la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche.

Nel capo V (articoli 14 e 15) sono previste disposizioni riguardanti la semplificazione in materia urbanistica e amministrativa e i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 14 (Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa) prevede, al fine di accelerare gli interventi di rigenerazione urbana, la semplificazione di talune disposizioni riguardanti i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità si prevede che quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo venga approvato contestualmente un programma di rigenerazione urbana sostenibile. Infine, sempre in ottica di semplificazione delle procedure, si prevede che il contributo di costruzione non è dovuto in caso di interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 (Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione) prevede che alle procedure e ai contratti si applichino i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Nel capo VI (articolo 16) sono previste disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

L'articolo 16 (Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee) prevede che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità. I concorsi sono organizzati su due livelli: il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria, il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore è remunerato dalle stazioni appaltanti e ne acquisiscono conseguentemente la proprietà. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso. I comuni possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché per la redazione di progetti preliminari anche del partenariato pubblico privato.

Nel capo VII (articolo 17) sono previste disposizioni riguardanti gli incentivi fiscali.

L'articolo 17 (Incentivi fiscali) prevede alcune riduzioni di oneri e alcuni incentivi fiscali. In particolare, si prevede che agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non vengano applicati l'imposta municipale propria, la TASI e la TARI. Inoltre i comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e di ridurre del 10 per cento il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Sul fronte della riduzione degli oneri fiscali, il provvedimento prevede che ai trasferimenti di immobili, nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Sul fronte degli incentivi si segnala l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energetica, per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, anche agli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana e agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione. Infine si prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo corrisposto per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, aventi classe energetica di tipo A o B, cedute da imprese a seguito di interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 10, nonché incentivi volti a favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici.

Nel capo VIII (articoli 18 e 19) sono previste disposizioni per garantire la continuità degli interventi di

rigenerazione urbana e che riguardano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 18 (Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana) prevede che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 (Disposizioni finali) prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge.

Nel capo IX (articolo 20) sono previste disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento, a cui concorrono, fra gli altri, gli introiti aggiuntivi a valere sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali nonché le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

2. Ai fini di cui alla presente legge, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

- a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
- b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
- c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;
- d) ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
- e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;
- f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;
- g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
- h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;
- i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;
- l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica

degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale;

m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di intervento.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « ambiti urbani »: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) « rigenerazione urbana »: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico;

c) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio »: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) « aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

*(Cabina di regia nazionale
per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

- b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
- c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
- d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;
- e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
- f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

(Piano nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:
 - a) la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
 - b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;
 - c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
 - d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;
 - e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;
 - f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;
 - g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.
3. Il Piano di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;
 - b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali e provinciali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
 - c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
 - d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
 - e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
 - g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
4. Il Piano di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito

denominato « Fondo », con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali e provinciali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

Art. 6.

*(Riparto delle risorse
per la rigenerazione urbana)*

1. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3, delle risorse stanziato dalle singole regioni e dell'esito dei bandi regionali medesimi.

Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia
di rigenerazione urbana)*

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

- a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;
- b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
- c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
- e) la riduzione del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;
- g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;
- h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;
- i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;
- l) la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;
- m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 9.

*(Bandi regionali e provinciali
per la rigenerazione urbana)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « bando », al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

- a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;
- b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli

interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione e provincia autonoma predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Art. 10.

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce altresì l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate della seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvata in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 11.

*(Misure di tutela dei beni culturali
e dei centri storici)*

1. I Piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

2. I Piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

3. All'articolo 53, comma 1, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della legislazione regionale sulla disciplina del turismo ».

4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di

richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 754 è inserito il seguente:

« 754-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 754, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni ».

Capo IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 12.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi

strutturali europee a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V

SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI

Art. 14.

(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile ».

5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati ».

6. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte

dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito urbano oggetto di rigenerazione urbana.

Art. 15.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Capo VI

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 16.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quinto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 17.

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

- a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.
3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.
4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.
8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni

di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato ».

Art. 19.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 800 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2024 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i provvedimenti in esame, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, la Commissione ambiente del Senato ha approfonditamente esaminato vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.

L'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto di uno dei disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura: l'Atto Senato n. 1131 del senatore Ferrazzi.

L'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, rielabora invece il contenuto del testo unificato predisposto dai relatori e adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, apportandovi varie modifiche.

In particolare, l'Atto Senato n. 29 si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 disciplina le modalità di adozione, i contenuti e le finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024 e fino al 2043. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.

Il Capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 8 elenca i compiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, le regioni e le province autonome pubblichino il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10.

L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

Il Capo IV concerne l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, disciplinata, in particolare, dall'articolo 12.

L'articolo 13 individua ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ad integrazione di quelle del Fondo.

Nel Capo V, l'articolo 14 reca una serie di semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti di cui al provvedimento in esame ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Capo VI contiene il solo articolo 16 in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il Capo VII contiene il solo articolo 17 recante incentivi fiscali.

Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, di dare continuità ai programmi per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato.

L'articolo 19 prevede l'adeguamento della legislazione regionale entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 20 prevede che i maggiori oneri siano coperti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

L'Atto Senato n. 761 si compone invece di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II - che contiene il solo articolo 3 - disciplina la *governance* della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

Il Capo III disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.

L'articolo 4 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 riguarda la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 disciplina gli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 individua la destinazione dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi.

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del MIT, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, destinati al finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca una serie di incentivi economici e fiscali, a partire dall'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione (rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo) e

gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione del programma comunale.

L'articolo 12 reca una serie di misure volte a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Testo unico dell'edilizia.

L'articolo 14 prevede che agli oneri connessi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) comunica di avere depositato un disegno di legge in materia di consumo del suolo, non ancora assegnato alla Commissione. Pur essendo cosciente del fatto che, alla luce dei precedenti, i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e quelli in materia di consumo del suolo sono di norma valutati in maniera diversa in sede di assegnazione, ritiene che i due temi dovrebbero essere affrontati insieme.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la questione verrà valutata al momento dell'assegnazione del disegno di legge menzionato dalla senatrice Sironi, ma conferma che in passato i disegni di legge in materia di consumo del suolo non venivano assegnati alla sola Commissione competente per la gestione del territorio, ma anche a quella competente in materia di agricoltura. Se così fosse anche in questo caso, i due gruppi di disegni di legge non potrebbero essere abbinati.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede se sia possibile individuare una soluzione al problema da lei posto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che forse la senatrice potrebbe valutare di estrapolare le parti del suo disegno di legge più direttamente attinenti alla rigenerazione urbana e riproporle nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a domani, 28 settembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente le liste ove ne emergesse la necessità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(334) [TREVISI e altri.](#) - Disposizioni in materia di reddito energetico

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, che ha l'obiettivo di definire le modalità di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico, nonché i requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

Il Fondo nazionale reddito energetico è stato previsto dalla delibera del Cipe 17 marzo 2020, n. 7/2020, con la quale sono stati assegnati al Piano operativo imprese e competitività 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Tale dotazione finanziaria aggiuntiva è stata finalizzata all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, allora competente in materia energetica, di un nuovo fondo per l'erogazione di agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, da destinare prioritariamente a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico, al fine di sostenere l'autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

In base alla sopra citata delibera del Cipe, la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico nonché dei requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo è stata rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia energetica dal Ministero dello sviluppo economico - ora denominato Ministero delle imprese e del *made in Italy* - al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la delibera del Cipe 27 dicembre 2022 n. 47/2022 i 200 milioni finalizzati all'istituzione del Fondo nazionale reddito energetico sono stati assegnati al Ministero dell'ambiente.

Un comunicato stampa dello scorso 9 agosto, pubblicato sul sito *internet* di tale dicastero, ha dato notizia della firma, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del decreto sull'operatività del Fondo nonché della sua trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione.

Il disegno di legge in esame, che consta di 11 articoli, all'articolo 1 individua la finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte nella definizione delle modalità di funzionamento del Fondo

nazionale reddito energetico nonché dei requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate.

Il gestore del Fondo viene individuato nel Gestore dei servizi energetici spa (GSE) quale soggetto incaricato della gestione delle attività di assistenza tecnica necessarie all'operatività del Fondo. È introdotto il contratto di reddito energetico, da intendere come contratto stipulato tra le parti sulla base dei modelli indicati dal Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione operativa del Fondo. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e le imprese titolari di forniture di energia elettrica, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 7, ed è comunque specificato che le imprese beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, con meno di 250 dipendenti e aventi un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Per soggetti realizzatori si intendono i fornitori degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, secondo la formula "chiavi in mano", che siano imprese abilitate, tra l'altro, all'installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, in regola con gli obblighi formativi previsti dalla legislazione vigente per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. L'autorità di gestione del Fondo viene individuata nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 3, comma 1, specifica che le risorse assegnate al Fondo ai sensi della delibera CIPE n. 7/2020, al netto di un importo di 5 milioni di euro finalizzati alla copertura dei costi sostenuti dal gestore del Fondo, sono destinate all'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli cogenerativi, da ripartire per il 50 per cento (pari a 97,5 milioni di euro) tra le imprese beneficiarie e, per il restante 50 per cento, tra i soggetti beneficiari che siano persone fisiche.

In coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, il comma 2 prevede una ripartizione regionale degli stanziamenti che assegna 140,4 milioni di euro a Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, 15,6 milioni di euro ad Abruzzo, Molise e Sardegna e 39 milioni di euro alle restanti regioni.

Il comma 3 disciplina il trasferimento delle risorse del Fondo su appositi conti correnti bancari intestati al gestore, mentre, il comma 4 prevede che le dotazioni finanziarie del Fondo possano essere incrementate mediante versamento volontario di contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici e organizzazioni non profit, nonché con risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, con decreto ministeriale, anche in considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione del provvedimento in esame e delle risorse economiche disponibili, possa essere definita l'attivazione di una sezione del Fondo destinata alla fornitura di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, precisando che esso è volto a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per la copertura delle spese relative all'acquisto, alla installazione, alla connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi.

Il procedimento per il riconoscimento dei benefici è a sportello ed è stabilito che per la realizzazione degli impianti i soggetti beneficiari debbano avvalersi esclusivamente dei soggetti realizzatori.

Si prevede che la produzione di energia elettrica sia destinata al soggetto beneficiario per la sola parte di energia autoconsumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da parte del gestore, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata.

Viene stabilito, infine, che il Regolamento per l'operatività del Fondo è approvato dall'autorità di gestione, su proposta del gestore.

L'articolo 5 riguarda la formazione e l'aggiornamento, presso il gestore, di un elenco pubblico dei soggetti realizzatori, dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornisce l'impianto con la formula "chiavi in mano".

L'articolo 6 disciplina lo svolgimento del procedimento a sportello per la concessione dei contributi, prevedendo tra l'altro che le domande siano inviate dai realizzatori, su delega del beneficiario, al gestore, che le analizza secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunica l'esito della valutazione agli interessati, ponendo eventuali condizioni per il riconoscimento dei contributi. Una volta verificato che l'impianto è stato realizzato in conformità a quanto indicato e che è stato sottoscritto il contratto di ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo, il gestore procede agli adempimenti necessari alla stipula del contratto di reddito energetico e provvede infine a riconoscere al beneficiario il contributo previsto, che viene erogato direttamente al realizzatore. L'esaurimento delle risorse finanziarie comporta la chiusura degli sportelli, che vengono riaperti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'articolo 7 definisce i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, con riferimento sia alle imprese titolari di forniture di energia elettrica asservite a locali dove si svolge l'attività produttiva che ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica per uso domestico. Si specifica, tra l'altro, che i clienti domestici debbano avere un indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro.

L'articolo 8 è dedicato ai requisiti degli impianti, ivi inclusi quelli cogenerativi, ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo. Si stabilisce, tra l'altro, che essi debbano essere realizzati con moduli collocati su edifici, su aree comuni o su pertinenze degli edifici e che debbano avere una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore alla potenza impegnata in prelievo sul punto di fornitura di energia elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione. Nel caso di beneficiari che siano persone fisiche, la potenza non deve superare i 6 kW; nel caso di imprese beneficiarie, il limite massimo è fissato a 20 kW.

L'articolo 9 prevede che le agevolazioni non siano cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, per gli importi oggetto di contributo.

L'articolo 10 disciplina i casi di revoca delle agevolazioni.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali, nelle quali si prevede, tra l'altro, che gli oneri eventualmente sostenuti dal gestore per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, eccedenti le risorse a tal fine assegnate ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, siano compensati dall'ARERA, secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 91 del 2014.

L'ARERA inoltre, ai fini dei controlli sui requisiti dei beneficiari, è incaricata di definire le disposizioni necessarie affinché la società Acquirente Unico Spa, in qualità di gestore del Servizio informatico integrato, renda disponibili al gestore del Fondo i dati che costituiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).

Si prevede infine che il gestore del Fondo invii periodicamente all'autorità di gestione un'informativa sull'attuazione del provvedimento in esame, anche al fine di valutare l'attivazione della sezione conto garanzia e dell'eventuale leva finanziaria da utilizzare per tale sezione.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) ringrazia il Presidente e i colleghi per avere prestato il loro assenso alla calendarizzazione del disegno di legge di cui egli è primo firmatario. Segnala che il provvedimento non comporta costi, in quanto riguarda l'impiego di risorse già stanziare, la cui spesa è stata rallentata da una serie di circostanze, tra cui il trasferimento delle competenze in materia di energia dal Ministero dello sviluppo economico a quello dell'ambiente. Ricorda, inoltre, che varie regioni sono intervenute sulla materia, a partire dalla regione Puglia, con misure che hanno trovato un consenso trasversale tra le forze politiche e auspica che lo stesso atteggiamento concorde si possa registrare in Senato nel prosieguo dei lavori.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 (n. 79)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda i profili di maggior interesse per la Commissione, nel Capo I - volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano - l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario avente il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del suddetto territorio.

Per la realizzazione del Piano, per il quale sono stanziati risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il comma 2 stabilisce che si provveda in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È inoltre previsto che il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.

Il comma 3 fissa ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno, la durata dell'incarico del Commissario e disciplina la costituzione di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.

I commi 4 e 5 disciplinano in maniera specifica gli interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia, che il Commissario dovrà realizzare sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, alla quale sono affidate le funzioni di centrale di committenza.

I commi 6 e 7 stabiliscono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

I commi 8 e 9 autorizzano assunzioni volte a rafforzare, per finalità di sicurezza urbana, il corpo della polizia locale del comune di Caivano.

Il comma 10 reca le norme finanziarie.

Nell'ambito del Capo II - recante disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile - l'articolo 5, nel rafforzare le misure per prevenire la violenza giovanile, anche mediante l'ampliamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale ai minori ultraquattordicenni, prevede, tra l'altro, che, nel caso in cui il soggetto al quale è stato notificato l'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore possa proporre al tribunale l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando l'utilizzo di tali strumenti è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

La durata del divieto, in relazione al quale dovranno essere individuate modalità di applicazione compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento, non può superare i due anni.

Nel Capo IV - interamente dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale - l'articolo 13 riguarda la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. Viene previsto che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame, i produttori di dispositivi debbano assicurare, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi stessi, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. Nelle more, saranno i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica ad assicurare la disponibilità di tali applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i produttori, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, sono comunque tenuti ad informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni di controllo parentale, anche mediante l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione di un adesivo sulla confezione.

Se richiesto dall'utente, il servizio di attivazione di un'applicazione di controllo parentale deve essere consentito senza costi aggiuntivi nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale e, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono informare i clienti circa la possibilità e l'importanza di installare o di chiedere l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale sui dispositivi già in uso.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 14 introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 3, inoltre, il medesimo Dipartimento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* devono avviare campagne annuali di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Il comma 2 stabilisce che i Centri per la famiglia debbano offrire consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori.

Il comma 4 prevede che l'AGCOM predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame, mentre il comma 5 affida alla suddetta Autorità politica il compito di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intero provvedimento.

L'articolo 15 designa l'AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali, figura prevista dall'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*), e alla quale è affidata la responsabilità di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del regolamento in ciascuno Stato membro.

Il comma 1 specifica che la designazione dell'Autorità quale coordinatore dei Servizi digitali è finalizzata a garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento stesso, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line e agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o da altri gestori di servizi intermediari, e a contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro.

Il comma 2 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente assicurino la propria collaborazione ai fini dell'esercizio, da parte dell'AGCOM, delle funzioni di Coordinatore dei servizi digitali, mentre il comma 3 specifica che l'AGCOM provvederà a definire le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dei nuovi compiti, che verranno svolti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Il comma 4 definisce nel dettaglio i poteri sanzionatori per i casi di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento europeo, prevedendo in particolare che l'AGCOM possa irrogare sanzioni pecuniarie, entro limiti predeterminati e secondo i principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del

contraddittorio.

Il comma 5 disciplina un aumento di 23 unità nella pianta organica dell'AGCOM volto a far fronte alle nuove funzioni.

Si prevede tra l'altro che agli oneri si faccia fronte mediante un contributo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia. Per il 2024 - anno di prima applicazione di tale disposizione - il contributo deve versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM, inoltre, con deliberazione motivata, può modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del nuovo personale, a decorrere dal 2024, ai sensi del comma 6, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 29 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,50

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC), DI CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE E DI CONFEDILIZIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. [29](#) E CONG. (MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA)*

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana), nonché del disegno di legge n. [870](#) (d-l 121/2023 qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(761\)](#) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(863\)](#) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29 e 761, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 863 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di cinque articoli. L'articolo 1, dopo aver fornito la definizione di rigenerazione urbana e dei relativi interventi, prevede che i comuni approvino un piano di rigenerazione urbana - individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi - e definiscano gli interventi ammissibili. Esso inoltre elenca le misure incentivanti di cui beneficiano gli interventi e introduce alcune semplificazioni procedurali, segnatamente in materia di svolgimento della conferenza di servizi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite per il cofinanziamento: di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando priorità ai comuni che hanno adottato i piani di rigenerazione urbana; di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale; di attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, disciplinandone composizione e funzioni.

Esso inoltre attribuisce al Ministero della pubblica amministrazione il compito di promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene invece assegnato il compito di sostenere gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri che il decreto-legge "sblocca cantieri" ha conferito ai commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari articoli del codice dei contratti pubblici. I relativi contratti sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. L'articolo in esame detta inoltre disposizioni per le occupazioni e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana e individua compiti e poteri degli amministratori locali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda che sono stati già incardinati due disegni di legge che vertono sul medesimo oggetto, sui quali oggi sono iniziate le audizioni, e che dovrebbero essere esaminati congiuntamente a quello appena illustrato e ad altri eventuali disegni di legge aventi il medesimo oggetto che dovessero essere assegnati alla 8ª Commissione, come richiesto anche dalla senatrice Sironi nella scorsa seduta. Anche alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#), considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 863 con i disegni di legge nn. 29 e 761.

La Commissione conviene.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che il disegno di legge della senatrice Sironi è il n. 842. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 842 non risulta essere stato assegnato alla 8ª Commissione.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede se è previsto che si proceda all'individuazione di un testo base. Il [PRESIDENTE](#) osserva che, una volta terminato il ciclo di audizioni, il relatore individuerà quello che a suo avviso è il modo più opportuno di procedere e lo sottoporrà alla Commissione.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in attesa che si definisca il quadro dei provvedimenti da esaminare congiuntamente, propone di andare comunque avanti con il ciclo di audizioni, chiedendo poi agli auditi di integrare le loro memorie scritte con riferimenti ai disegni di legge che dovessero essere abbinati successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ROSA](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8ª Commissione, nel Capo I - che contiene norme in materia di processo penale - l'articolo 1 ha esteso a una serie di delitti, tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la disciplina speciale sulle intercettazioni, precedentemente applicata nell'ambito delle indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state aggiunte ulteriori disposizioni che, tra l'altro, intervengono sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, sulle modalità esecutive delle intercettazioni e sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni telefoniche, rimettendo a successivi decreti del Ministro della giustizia l'individuazione di tali infrastrutture, la definizione dei requisiti tecnici essenziali e di quelli specifici per la gestione dei dati, nonché la disciplina del collegamento telematico con i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica. Sempre con decreto del Ministro della giustizia, entro il 1° marzo 2024, verrà disposta l'attivazione degli archivi digitali presso le infrastrutture suddette, con conseguente migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica.

L'articolo 2-*bis* reca disposizioni per il contrasto della criminalità informatica e in materia di cybersicurezza.

In primo luogo, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale trasmetta al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le notizie e i dati rilevanti per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento da lui espletate in relazione ai reati informatici. Viene poi precisato che, nell'ambito delle funzioni dirette a prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, l'Agenzia svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che abbiano subito incidenti o attacchi informatici. Per talune categorie di soggetti (tra i quali sono ricompresi gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitale e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), la mancata collaborazione con l'Agenzia è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal c.d. decreto-legge perimetro (decreto-legge n. 105 del 2019).

Sono infine resi più incisivi i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico.

Nel Capo IV - che reca, tra l'altro, disposizioni concernenti reati in materia ambientale - l'articolo 6 introduce misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

A tal fine, si estende l'ambito di applicazione del delitto di incendio boschivo, al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali, e si innalza la pena edittale minima per l'incendio doloso da quattro a sei anni di reclusione e quella per l'incendio colposo da uno a due anni. Con riferimento all'incendio doloso, si prevede poi quale circostanza aggravante (che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà) l'aver commesso il fatto al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Alla condanna per il reato di incendio boschivo viene infine aggiunta quale pena accessoria anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

L'articolo 6-*bis* prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

L'articolo 6-*ter*, al comma 1, trasforma da illecito amministrativo a reato contravvenzionale l'abbandono di rifiuti, che viene punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il comma 2 inserisce i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il comma 3 inserisce tra i reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito anche taluni reati ambientali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Sono poi ridisciplinate le circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di prevedere un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui l'inquinamento provochi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat nelle predette aree.

Nel Capo VII - dedicato a disposizioni in materia di cultura - l'articolo 10, al comma 5, proroga fino al 15 dicembre 2023 l'aumento di un euro sul costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, finalizzato al finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio scorso.

In considerazione del fatto che il provvedimento verrà esaminato dall'Aula del Senato già domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 31 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERCASA, DELLA PROFESSORESSA ROSSANA GALDINI, DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOLIDALE E DI ANCE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [29](#) E CONGIUNTI (MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 65 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli ([n. 84](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Proposta di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ([n. 30](#))

Proposta di nomina del dottor Costantino Fiorillo a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ([n. 31](#))

Proposta di nomina del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ([n. 32](#))

Proposta di nomina della professoressa avvocato Anna Masutti a componente del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ([n. 33](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto della procedura e dei *curricula* dei candidati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede che venga disposta l'audizione dei candidati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la settimana prossima avranno dunque luogo sia l'audizione dei

candidati sia le votazioni dei relativi pareri.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati ritirati l'ordine del giorno G/870/1/8 e l'emendamento 1.34, mentre gli emendamenti 1.2 e 1.10 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 1.36 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.38 (testo 3), pubblicati in allegato.

Informa che la relatrice ha riformulato l'emendamento di coordinamento Coord. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato, e ha presentato l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato, successivamente riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2) della relatrice, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 15 di oggi, 17 ottobre.

La Commissione conviene.

Si passa all'espressione dei pareri.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.39, 1.3, 1.4 e 1.40. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.12. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 1.13 e 1.14, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.41, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.42, a condizione che sia riformulato nel senso già proposto per gli identici 1.13 e 1.14. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.20 e 1.22, mentre è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28. Il parere sull'emendamento 1.29 è favorevole, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.36 (testo 2), sul quale il parere è favorevole. Invita al ritiro degli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32 e 1.43, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.33. Invita al ritiro dell'emendamento 1.35. Il parere sull'emendamento 1.37 è favorevole, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.38 (testo 3), sul quale il parere è favorevole. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, mentre è favorevole sull'emendamento 1.0.9.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/870/2/8.

Esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/870/3/8 e G/870/4/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni delle quali dà lettura. Esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno G/870/5/8. Il parere è infine favorevole sugli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8, frutto della trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 1.2 e 1.10.

Il vice ministro GAVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore **BASSO** (PD-IDP) chiede le motivazioni che hanno condotto la relatrice e il Governo a esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, che è volto a estendere l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame a tutte le regioni interessate dai superamenti dei parametri, ricordando che è la stessa Conferenza Stato-regioni - nel cui ambito il centro-destra esprime la maggioranza - a richiedere tale modifica.

Il vice ministro GAVA ricorda che le regioni interessate dall'applicazione del decreto-legge sono quelle firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino

padano e che sono caratterizzate da particolari condizioni geografiche e ribadisce la contrarietà del Governo all'estensione.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto ai voti e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.39, 1.3, 1.4 e 1.40.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 1.5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 1.5 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.9, volto a far sì che in sede di aggiornamento dei piani di qualità dell'aria vengano tenute in considerazione tutte le fonti inquinanti in un'ottica di sostenibilità a lungo termine.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) comunica che i senatori del MoVimento 5 Stelle sottoscrivono l'emendamento 1.9, che presenta la stessa finalità dell'emendamento 1.8, a sua prima firma, testé respinto dalla Commissione. Nel dichiarare il voto favorevole, osserva che quella che sta avvenendo nel bacino padano a causa delle emissioni è una vera e propria strage, che richiede interventi immediati a tutela della salute pubblica.

Anche la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.9 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 1.11 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dalla relatrice.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.12. Sottoscrive inoltre l'emendamento 1.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) presenta l'emendamento 1.14 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) presenta l'emendamento 1.42 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.18.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta all'emendamento 1.11, che viene fornito dalla RELATRICE.

Il vice ministro GAVA segnala che la proposta di riformulazione va nel senso richiesto anche dagli emendamenti di alcuni Gruppi di opposizione.

L'emendamento 1.11 (testo 2) viene posto in votazione e risulta approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.41, 1.15, 1.16, limitatamente alla lettera a), 1.17 e 1.19, limitatamente alla lettera a).

Gli emendamenti identici 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.42 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 1.16, sottolinea che tale emendamento è volto a rendere possibile per le regioni più virtuose l'adozione di provvedimenti a favore della tutela della salute dei residenti prima della data indicata nel decreto. A suo avviso, infatti, per come è attualmente impostato il decreto-legge, il Governo e la maggioranza si stanno assumendo la responsabilità di fissare un termine prima del quale non è possibile per le Regioni adottare misure a tutela della salute pubblica, in un contesto in cui ogni anno sono molto elevati i decessi connessi alla cattiva qualità dell'aria.

Il vice ministro GAVA osserva che la formulazione dell'emendamento 1.16 non sembra in realtà andare nel senso sostenuto dalla senatrice Sironi, ma che, se anche così fosse, esso sovvertirebbe l'impianto del decreto-legge e il parere del Governo non può che essere negativo.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) definisce inaccettabile quanto affermato dalla senatrice Sironi nei confronti del Governo e della maggioranza.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge la lettera b) dell'emendamento 1.16 e la lettera b) dell'emendamento 1.19.

L'emendamento 1.20, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.21 e 1.23.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 1.22 e a tutti gli altri emendamenti presentati dal Gruppo della Lega.

L'emendamento 1.22 viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.24, che interviene sulla questione dei termini posti dal decreto-legge, afferma che è chiaro a tutti quale sia l'impianto dato dal Governo al decreto-legge, ma il senso stesso degli emendamenti è proprio quello di modificare un impianto che non è condiviso.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) accoglie la proposta del Governo e riformula l'emendamento 1.29 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.36 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.29 (testo 2) e 1.36 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.30.

Il senatore [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.31 e 1.35.

Gli emendamenti identici 1.32 e 1.43 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 1.33, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo la proposta di riformulazione, presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.38 (testo 3).

Previa dichiarazione favorevole del senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), gli emendamenti identici 1.37 (testo 2) e 1.38 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

L'emendamento 1.0.500 (testo 2) resta accantonato, in attesa che decorra il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

La Commissione approva, infine, l'emendamento 1.0.9.

Resta accantonato anche l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2).

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Le senatrici [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) e [SIRONI](#) (*M5S*) accettano le riformulazioni proposte e presentano, rispettivamente, [l'ordine del giorno G/870/3/8 \(testo 2\)](#) e [G/870/4/8 \(testo 2\)](#), pubblicati in allegato.

Gli ordini del giorno G/870/3/8 (testo 2) e G/870/4/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo, così come risultano accolti gli ordini del giorno G/870/6/8 e G/870/7/8. Risultano invece non accolti gli ordini del giorno G/870/2/8 e G/870/5/8.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta verrà sospesa, in attesa che decorra il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 15,45.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 10 subemendamenti, pubblicati in allegato.

La vice ministro GAVA esprime parere contrario su tutti i subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 1.0.500 (testo 2) della relatrice.

La RELATRICE esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2) e in particolare su cosa si intenda per investimenti proposti dai Comuni e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici.

La RELATRICE esemplifica una serie di interventi di riqualificazione atti al perseguimento della transizione ecologica.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) segnala che il subemendamento 1.0.500 (testo 2)/5, a sua prima firma, è volto a chiarire che gli interventi in questione non devono determinare ulteriore consumo di suolo e impermeabilizzazione e devono essere realizzati nel rispetto degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.

Osserva che il rischio di consumo di suolo e di impermeabilizzazione deriva dal fatto che l'emendamento della relatrice non prevede solo interventi di riqualificazione, ma anche di creazione di

aree attrezzate.

Il [PRESIDENTE](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che l'emendamento in questione reca uno stanziamento, ma non comporta alcuna deroga alle tutele previste dalla normativa vigente, che continueranno dunque ad applicarsi anche agli interventi previsti dall'emendamento.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/1, 1.0.500 (testo 2)/2, 1.0.500 (testo 2)/3 e 1.0.500 (testo 2)/4.

I senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*), [FINA](#) (*PD-IDP*) e [IRTO](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono il subemendamento 1.0.500 (testo 2)/5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/5, 1.0.500 (testo 2)/6, 1.0.500 (testo 2)/7 e 1.0.500 (testo 2)/8.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) chiede al Governo di rivalutare il parere sul subemendamento 1.0.500 (testo 2)/9, a sua prima firma, che prevede l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale di ripartizione delle ulteriori risorse assegnate al Fondo per il turismo sostenibile.

Il vice ministro GAVA conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.500 (testo 2)/9 e 1.0.500 (testo 2)/10.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.500 (testo 2), che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo conclusa la votazione degli emendamenti, la seduta verrà sospesa in attesa dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle 16,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761 e 863, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il contenuto del disegno di legge n. 903, del senatore Dreosto. L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome e dei comuni.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, inserito annualmente nell'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 è dedicato alla qualità della progettazione e all'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

L'articolo 10 prevede incentivi economici e fiscali.

L'articolo 11 dispone che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti la dichiarazione di pubblica utilità.

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 903 con i disegni di legge nn. 29, 761 e 863.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[Resoconto stenografico](#)

IN SEDE REFERENTE

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati e che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.9/5ª Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.0.9.

Col parere favorevole del GOVERNO, vengono quindi posti separatamente in votazione l'emendamento 1.0.9/5ª Commissione e, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati, l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, poiché il Governo, con il provvedimento in esame, fissa un termine a partire dal quale le regioni dovranno agire, mentre si sarebbe dovuto fissare un termine entro il quale debbano essere introdotte misure che servono a tutelare la salute pubblica.

Il Governo si assume dunque la responsabilità di impedire alle regioni più virtuose di anticipare l'adozione di misure estremamente necessarie in un quadro in cui ogni anno si registrano 15.000 morti in Lombardia, 4.000 nella città metropolitana di Milano e 1.500 nella sola Milano.

Vi è dunque la necessità di intervenire subito con misure che, ad esempio, potenzino il trasporto pubblico locale e limitino il ricorso agli autoveicoli privati. A Milano si è andati in questa direzione, istituendo l'Area B, ma la Regione Lombardia ha sollecitato una mitigazione di questo tipo di misure. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente [FAZZONE](#) pone in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [870](#)

G/870/3/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premessi che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti,

nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

la proposta di regolamento Ue vieta dal 2035 la vendita di auto con motore termici alimentati a benzina e diesel,

impegna il Governo

al fine di conseguire la neutralità climatica al 2050 e di consentire il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera, a promuovere le sperimentazioni per i motori alimentati da idrogeno verde.

G/870/4/8 (testo 2)

[Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premessi che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

i dati sulle emissioni nocive di particolato sottile PM 2,5 e PM 10 e di NOx nella Pianura Padana sono ascrivibili nella misura del 60% alla circolazione dei veicoli e dei veicoli pesanti su gomma,

impegna il Governo a:

- a) promuovere progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria;
- b) realizzare le infrastrutture necessarie e sufficienti alla ricarica dei veicoli elettrici.

G/870/6/8 (già em. 1.2)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019 - prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5';

le suddette sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, con le quali, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, è stato accertato che l'Italia ha violato la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria) si riferiscono, tuttavia, a superamenti che, pur per periodi di tempo differenziati (in gran parte dei casi dal 2008 fino al 2018), hanno interessato a livello nazionale ben undici diverse Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Liguria e, dunque, non solo le Regioni del Bacino Padano;

prevedere che l'esecuzione delle citate sentenze di condanna, con il conseguente aggiornamento

dei relativi Piani per la qualità dell'aria, spetti alle sole Regioni del Bacino Padano, non è coerente con la circostanza che i superamenti hanno caratterizzato diverse zone a livello nazionale; peraltro, si tratta di circostanze oggetto di evidenze già comunicate alla Commissione Europea. Il quadro dei superamenti in Italia è rappresentato annualmente dai report pubblicati dal sistema SNPA. Ad esempio, per quanto riguarda il biossido di azoto, le medie annuale più elevate nel 2022 sono state registrate a Genova (54 µg/m³), Napoli (54 µg/m³), Palermo (53 µg/m³), Torino (48 µg/m³), Roma (45 µg/m³), Firenze (45 µg/m³) e Milano (44 µg/m³) e pertanto in maniera diffusa in molte delle Regioni coinvolte nella procedura di infrazione. La specificità del Bacino Padano, caratterizzato da particolari condizioni orografiche e meteorologiche, interferenti necessariamente con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, non rileva sotto il profilo della esecutività della sentenza imposta allo Stato italiano;

una previsione, come quella oggetto del decreto legge in esame, che prevede l'aggiornamento dei piani esclusivamente per le Regioni del Bacino Padano non garantirebbe l'assenza di eventuali superamenti imputabili ad altre Regioni non appartenenti al Bacino medesimo.

sarebbe opportuno quindi, estendere l'applicazione delle disposizioni del Decreto-Legge in esame a tutte le Regioni interessate dalle citate sentenze, al fine di garantire uniformità di esecuzione a livello nazionale, con riferimento sia agli oneri amministrativi conseguenti all'aggiornamento dei Piani di qualità dell'aria sia agli oneri economici che necessariamente graverebbero a seguito di una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia in caso di permanenza dei superamenti in atto,

impegna il Governo:

a promuovere, nel rispetto delle competenze in materia dello Stato e delle regioni, l'estensione anche alle altre regioni interessate dalle sentenze di condanna UE in materia di qualità dell'aria dell'obbligo di aggiornamento dei Piani di qualità dell'aria al fine di ottemperare alle medesime sentenze.

G/870/7/8 (già em. 1.10)

[Paroli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale,

premesse che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019 - prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5';

l'applicazione del D.Lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) prevede un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria su tutto il territorio nazionale, disciplinando le azioni per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi e indica, in primis, all'articolo 11, comma 1, lettera a), tra le modalità e le procedure di attuazione dei Piani regionali, l'individuazione di criteri per la limitazione della circolazione dei veicoli a motore, che risulta misura preponderante di contenimento dell'inquinamento nelle aree urbane, soprattutto per l'inquinante biossido di azoto;

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2018) 330 final, che riferisce che il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dipende dall'integrazione dell'insieme di politiche e di strumenti a livello comunitario e si basa su tre pilastri: "Il primo pilastro comprende le norme in

materia di qualità dell'aria stabilite nelle direttive sulla qualità dell'aria ambiente per l'ozono troposferico, il particolato, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti pericolosi e una serie di altre sostanze inquinanti. Tutti gli Stati membri dovevano rispettare queste norme nei loro territori a partire dal 2005 o dal 2010, a seconda delle sostanze inquinanti prese in considerazione. Se i valori limite stabiliti sono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani per la qualità dell'aria che specifichino le misure atte a ridurre al minimo il periodo di superamento. Il secondo pilastro comprende gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella direttiva sui limiti nazionali di emissione per i principali inquinanti atmosferici transfrontalieri: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sono stati recentemente rivisti per includere nuovi limiti che devono essere rispettati nel 2020 e nel 2030, e per aggiungere un'altra sostanza inquinante, il particolato sottile (PM2.5). Gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico entro il 2019 al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni. Il terzo pilastro comprende le norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento - da quelle prodotte dai veicoli e dalle navi a quelle dei settori dell'energia e dell'industria. Queste norme sono definite a livello dell'UE nella legislazione riguardante le emissioni industriali, le emissioni delle centrali elettriche, i veicoli e i combustibili per i trasporti, nonché le prestazioni energetiche dei prodotti.";

l'aver ristretto l'ambito di applicazione del decreto legge in esame al solo livello di intervento regionale (con il limite di essersi riferiti alle sole Regioni del Bacino Padano) non è condivisibile se si considera il ruolo fondamentale dello Stato sotto il profilo dell'esercizio delle competenze in materia ambientale e, in particolare, sulla qualità dell'aria;

appare dunque opportuno che anche lo Stato, contestualmente a tutte le Regioni interessate dalle procedure di infrazione, proceda ad aggiornare il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA approvato con DPCM il 23 dicembre 2021, secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2284 National Emission Ceiling), che rappresenta lo strumento principale a livello nazionale per conseguire miglioramenti della qualità dell'aria in tutto il territorio, con l'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei Piani,

impegna il Governo:

a dare corso all'attuazione del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico impegnando le risorse previste per il finanziamento dei relativi interventi, valutando altresì la necessità di procedere all'aggiornamento del Piano anche alla luce degli esiti dell'aggiornamento del PNIEC, al fine di garantire la necessaria integrazione tra le politiche in materia di clima ed energia e quelle relative alla tutela della qualità dell'aria.

Art. 1

1.5 (testo 2)

[Paroli](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.11 (testo 2)

[Matera](#)

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».

1.13 (testo 2)

[Paroli](#)

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» inserire la seguente: «strutturale».

1.14 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» inserire la seguente: «strutturale».

1.42 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «limitazione» inserire la seguente: «strutturale».

1.29 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-ter. Le Regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE.»

1.36 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-ter. Le Regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE.»

1.37 (testo 2)

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2.»

1.38 (testo 3)

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate, in particolare, adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2.»

1.38 (testo 2)

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi da applicare sul territorio nazionale per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti nei Registri di cui all'articolo 60, comma 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolari del Certificato del Rilevanza Storica e collezionistica, di cui all'articolo 4 del Decreto del

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009, di cui il relativo riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione. Per tali tipologie di veicoli, nelle aree soggette a limitazioni della circolazione, vengono concessi, per i giorni feriali, almeno un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 all'anno se tali veicoli hanno età di costruzione o, alternativamente, di prima immatricolazione, compresa tra i 20 ed i 39 anni, garantendo la libera circolazione di essi nei giorni prefestivi e festivi. Detti veicoli, se di età di costruzione o, alternativamente, di prima immatricolazione, uguale o superiore a 40 anni, sono sempre esentati da qualsiasi limitazione della circolazione. I residenti nelle aree soggette a limitazioni della circolazione, a prescindere dall'età dei veicoli di cui ai periodi precedenti dei quali sono proprietari e, anche se non residenti, coloro i quali ricoverano detti veicoli presso autorimesse site all'interno delle predette aree, sono altrettanto esentati da qualunque limitazione della circolazione. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma sono ammesse limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui ai periodi precedenti solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatti salvi la partecipazione a manifestazioni o raduni e gli spostamenti relativi alle esigenze della loro manutenzione, quest'ultimi da dichiarare tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve essere presente a bordo del veicolo per tutta la durata dello spostamento".

1.0.500 (testo 2)/1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 1.

1.0.500 (testo 2)/2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 1, dopo le parole: "32.870.000 euro per l'anno 2023" inserire le seguenti "e 50.000.000 euro per l'anno 2024"

Conseguentemente, al comma 2:

a) All'alinea, sostituire le parole: "32.870.000 euro per l'anno 2023" con le seguenti "32.870.000 euro per l'anno 2023 e 50.000.000 euro per l'anno 2024";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.500 (testo 2)/3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "destinato al finanziamento di investimenti" inserire le seguenti: ", ambientalmente sostenibili, come stabilito dal Regolamento UE 2020/852,";

sopprimere le parole: "e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,".

1.0.500 (testo 2)/4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: "alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta," con le seguenti: "al potenziamento degli autobus elettrici per il trasporto pubblico locale ai fini turistici,".

1.0.500 (testo 2)/5

[Sironi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), dopo le parole: «turismo all'aria aperta,» aggiungere le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo e senza impermeabilizzazione e nel rispetto degli habitat naturali e

semi- naturali nonché della flora e della fauna selvatica,».

1.0.500 (testo 2)/6

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 2.

1.0.500 (testo 2)/7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 3.

1.0.500 (testo 2)/8

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 3, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024"

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) quanto a 17 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.500 (testo 2)/9

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, procede alla modifica del decreto ministeriale del 22 marzo 2023 recante "Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile" per la ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al presente comma."

1.0.500 (testo 2)/10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 1.0.500 (testo 2), sopprimere il comma 4.

1.0.500 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche)

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quest'ultimo è ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

1.0.500

La Relatrice

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche)

1. Al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quest'ultimo è ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.0.9/5ª Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.0.9 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Coord. 1 (testo 2)

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in causa C-644/2018» sono sostituite dalle seguenti: «nella causa C-644/18», le parole: «in causa C-573/2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella causa C-573/19» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2, le parole: «diesel, di categoria "Euro 5"», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «diesel di categoria "Euro 5"», le parole: «zone presso le quali» sono sostituite dalle seguenti: «zone nelle quali», la parola: «NO2» è sostituita dalla seguente: «NO2» e le parole: «piani della qualità» sono sostituite dalle seguenti: «piani di qualità»;

al comma 3, le parole: «provvedono all'attuazione del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «vi provvedono» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.».

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 80 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che, con riferimento agli obiettivi dell'intervento, nell'allegata analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) si evidenzia che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 2021, sono state rilevate alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e le Autorità marittime. Con il provvedimento in esame si è quindi provveduto a fornire una soluzione a tale circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento con gli obiettivi della direttiva, e a correggere alcuni errori materiali.

Lo schema si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, apporta alcune modifiche alle definizioni.

In particolare, esso rivede la definizione di "rifiuti delle navi", al fine di includervi anche i sedimenti, e quella di "sufficiente capacità di stoccaggio", introducendo il riferimento al metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata.

Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile e prevede che solo le navi militari da guerra e ausiliarie aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate si conformino alla disciplina del decreto legislativo n. 197 in materia di conferimento dei rifiuti, alla luce di un emanando decreto ministeriale.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che i gestori degli impianti portuali di raccolta possano sottoscrivere accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.

Esso prevede inoltre che debba essere garantita la conformità degli impianti portuali alle disposizioni

in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta.

Il comma 2 prevede che i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti siano sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza regionale e assicura che le informazioni relative ai piani medesimi vadano ad alimentare l'archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche volte a identificare con chiarezza i soggetti competenti a porre in essere gli adempimenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo n. 197 del 2021, in materia di conferimento dei rifiuti delle navi.

In particolare, i commi 1 e 2 chiariscono che l'Autorità competente ai fini degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

Il comma 3 prevede invece che le tariffe a carico delle navi relative ai costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti siano determinate dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti, sentita le Autorità marittime.

Inoltre, nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, si prevede che vengano identificati adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.

Il comma 4 chiarisce che l'Autorità competente ai fini dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 197 è l'Autorità marittima.

L'articolo 4, al comma 1, precisa che - fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto - agli oneri derivanti dalle attività ispettive si provvede mediante le risorse di bilancio già stanziato per i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il comma 2 chiarisce che le ispezioni si svolgono nei confronti delle navi che fanno scalo nei porti nazionali.

I commi 3 e 4 precisano il riparto di competenze in materia di attività di comunicazione e di registrazione delle ispezioni.

Il comma 5 chiarisce che la competenza per la trasmissione dei dati alla Commissione europea spetta al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che consta di quattro articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021. Oltre ad aggiornare una serie di espressioni lessicali e di riferimenti normativi e a chiarire i soggetti destinatari di varie disposizioni, sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni.

Il comma 1 estende ulteriormente l'oggetto del Testo unico. Il decreto legislativo n. 208 del 2021 aveva già ricompreso, accanto ai tradizionali servizi di media audiovisivi e radiofonici, i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Lo schema in esame riconduce ora al Testo unico anche i servizi di piattaforma per la condivisione di audio o di audio e video.

Il comma 2 chiarisce che coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana sono, oltre al fornitore, tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici.

Il comma 3 interviene sulle definizioni, tra l'altro introducendo le nuove definizioni di "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio", "fornitore di servizi di media radiofonici a

carattere comunitario su base nazionale o locale" e "spot di televendita".

Il comma 4 inserisce tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia il "contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizioni della Nazione (*cancel culture*)".

Il comma 5 interviene sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, eliminando il divieto per uno stesso soggetto e per soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento di essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale. La relazione illustrativa chiarisce che tale eliminazione è stata inserita in coerenza con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 208 del 2021, che ha soppresso il divieto di titolarità congiunta dell'autorizzazione alla fornitura di media audiovisivi lineari su scala nazionale e su scala locale, su frequenze terrestri.

Il comma 7 sostituisce il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori con un nuovo comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale.

Il comma 8 prevede che l'attività di operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale sia oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

I commi 15, 17 e 18 apportano alcune modifiche alla disciplina, rispettivamente, dei trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso, della diffusione di programmi in contemporanea e della ripetizione di palinsesti radiotelevisivi.

Il comma 23 modifica la disciplina della rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio, individuando compiutamente il titolare che ha diritto a chiedere la rettifica di determinati contenuti, e cioè colui che subisce la diffusione di proprie immagini o l'attribuzione di atti, pensieri o dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Il comma 25 apporta alcune modifiche alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, chiarendo, tra l'altro, che i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un codice di autoregolamentazione e tutela dei minori.

Il comma 26 interviene sull'articolo 38 del Testo unico, in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori, espungendo tutti i riferimenti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Il comma 28 chiarisce che l'articolo 40 del Testo unico, in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie, si applica anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti.

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del Testo unico, che dettano disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema del decreto legislativo n. 208. I due articoli in questione vengono dunque integralmente sostituiti con alcune modifiche, tra cui l'estensione ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.

Il comma 33 modifica l'articolo 45 del Testo unico, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, al fine di eliminare un riferimento temporale superato e di chiarire il novero dei destinatari.

Il comma 35 modifica la disciplina della gestione dello spettro elettromagnetico e della pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

In primo luogo, si prevede che ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze si applichi il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si attribuisce poi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'AGCOM, la definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale.

Si introducono infine due nuovi commi. Il primo disciplina la materia della esenzione dai contributi

per gli operatori radiofonici digitali e prevede che i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non siano dovuti per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'AGCOM n. 286/22/CONS.

Il secondo regola il regime di esenzione dei diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Il comma 37 sostituisce integralmente gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica dello schema di decreto legislativo n. 208.

Tali articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta.

Con l'occasione, vengono apportate alcune modifiche, finalizzate, in particolare, ad eliminare la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal Testo unico, nonché di aumentarne la percentuale prevista. La relazione illustrativa chiarisce che, così facendo, sono eliminate le incertezze sul regime degli obblighi previsto a carico dei fornitori per la promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti, a vantaggio di un sistema applicativo cristallizzato nell'adozione di una soglia fissa.

Viene inoltre aumentata dal 50 al 60 per cento la sottoquota riferita alle opere espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni, al fine di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva.

Il comma 39 interviene sull'articolo 67 del Testo unico, che disciplina le sanzioni di competenza dell'AGCOM, precisando il tipo di fornitori a cui la norma fa riferimento e chiarendo che, in caso di contrasto, le disposizioni sanzionatorie di cui al regolamento europeo 2022/2065 prevalgono su quelle contenute nel Testo unico.

Il comma 40 interviene invece sulle sanzioni di competenza del MIMIT, razionalizzando il funzionamento del meccanismo di riduzione di un decimo previsto dall'articolo 68 del Testo unico.

Il comma 41 chiarisce che le disposizioni del Testo unico non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento europeo sui servizi digitali.

L'articolo 2 reca modificazioni di carattere formale al Testo unico.

L'articolo 3 dispone due abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 911 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il presidente **FAZZONE** (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Rosso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 911.

L'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, prevedendo, tra l'altro, che, con decreto ministeriale, siano stabiliti i criteri e le modalità per il monitoraggio e siano individuati i soggetti pubblici a cui sono demandati i relativi compiti. Il decreto è sottoposto a verifica

ogni tre anni, tenuto conto dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto.

L'articolo 4 introduce il divieto di consumare o impermeabilizzare nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso, stabilendo che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo e individuando il riuso e la rigenerazione urbana quali azioni prioritarie, orientano l'attività di pianificazione territoriale e paesaggistica nel rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, adottando o adeguando proprie disposizioni legislative e regolamentari entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Entro i successivi centottanta giorni, i comuni adeguano la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica tenuto conto delle finalità e delle disposizioni del provvedimento in esame, nonché delle ulteriori disposizioni regionali, e motivano la necessità di consumo di nuovo suolo a causa dell'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o recuperare aree dismesse. I comuni informano le regioni con l'invio, ogni sei mesi, dei dati circa il processo di adeguamento della propria pianificazione diretto a disciplinare e promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione urbana del territorio, nonché ad azzerare il consumo di suolo netto. L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dettino disposizioni volte a orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana e all'esecuzione, da parte dei comuni medesimi, del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Ogni anno, i comuni redigono il bilancio ecologico in cui annotano le voci relative al controvalore economico della perdita o dell'acquisizione ecosistemica di suolo misurato in termini di impronta di carbonio.

I comuni devono inoltre censire annualmente gli edifici e le aree pubbliche e private dismessi, non utilizzati o abbandonati esistenti sul proprio territorio, e diffondere i dati aggiornati pubblicandoli entro il 31 marzo dell'anno successivo nei propri siti internet istituzionali.

L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Le risorse sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

Al fine di usufruire delle risorse di cui all'articolo in esame, le regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservino la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica, nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 911 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[Resoconto stenografico](#)

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Ricorda che il comma 47 del suddetto articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei

comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-*bis* - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del suddetto comma 49-*bis*, stabilendo che esso deve essere interpretato nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1º gennaio 1997.

Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, l'articolo 2 prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.

Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico](#)

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 14 di oggi avrà luogo l'ultima delle audizioni previste e che pertanto il seguito della discussione avrà luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

[Resoconto stenografico](#)

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00002) FREGOLENT - Adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) presenta una riformulazione della proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni pervenute da alcuni colleghi e, in particolare, dai senatori Petrucci e De Priamo.

Segnala che, mentre alle premesse non sono state apportate modificazioni significative, il primo impegno è stato sostituito. Considerato, infatti, che la formulazione originaria aveva fatto insorgere in alcuni il dubbio che l'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, da essa previsto, potesse impattare sul processo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è optato per prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un tavolo che coinvolga tutti gli *stakeholder* nella ricerca di una soluzione del problema. Ciò è diventato quanto mai impellente, in quanto le due sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribadito quanto già statuito dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rischiano di creare un *vulnus* per le regioni che non sanno più cosa fare dopo che il regolamento dell'ARERA è stato smontato. Anche gli operatori hanno paura che ogni loro azione possa essere oggetto di contestazioni.

Ritiene dunque necessario che il Ministero riporti tutti i soggetti coinvolti a un tavolo per trovare una soluzione condivisa.

Il vice ministro GAVA ringrazia la senatrice Fregolent e dichiara di condividere la necessità di fare chiarezza.

Comunica di essere pronta a esprimersi sul testo originario della proposta di risoluzione ma, considerato che è appena stato depositato un nuovo testo, chiede di poter disporre di un breve lasso di tempo per poter valutare le differenze delle due versioni.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ringrazia il Governo per la disponibilità e, ritenendo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione, dichiara che non vi sono problemi a rinviare anche di una settimana, in maniera tale che anche tutti i componenti della Commissione che ancora non l'avessero fatto possano esaminare il testo.

Con l'occasione, ringrazia il Presidente e tutta la maggioranza per l'apertura e la disponibilità con cui hanno accettato di lavorare su un tema posto da una forza di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla luce del dibattito, l'esame della proposta di risoluzione in titolo verrà reinserita all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sull'atto del Governo n. 108 (Correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche), una volta che ne sarà stato avviato l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'avvio dell'esame avrà luogo la prossima settimana e che, d'intesa con il relatore Rosso, sarà eventualmente possibile svolgere le audizioni la prossima settimana stessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.

NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DALLA SENATRICE FREGOLENT

La Commissione 8ª,
premesso che:

ARERA, con delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, ha inteso determinare i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: "integrati, minimi e aggiuntivi";

gli impianti "minimi" sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e tuttavia individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe;

tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;

per rientrare nella categoria degli impianti "minimi" e quindi indispensabili per la chiusura dei rifiuti a livello regionale, essi devono rispondere a specifici e stringenti requisiti, che sono puntualmente individuati da ARERA nella medesima delibera, ovvero: la presenza nelle filiere del trattamento e dello smaltimento di particolari categorie di rifiuti; la presenza di un forte e stabile eccesso di domanda a fronte di limitato numero di operatori; il fatto che tali impianti, presenti sul territorio regionale, abbiano già una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi, ovvero che siano già stati individuati per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti;

in assenza di tali requisiti e al di fuori dell'obiettivo finale di chiusura del ciclo dei rifiuti nell'ambito territoriale regionale, non sarebbe giustificata la misura di sottrarre tali impianti alle logiche di mercato, limitando indebitamente il principio della concorrenzialità;

infatti, in linea generale, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico dell'ambiente), all'articolo 186, comma 5, prevede che per i rifiuti urbani differenziati destinati al riciclo e al recupero, compresa la FORSU, sia sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale seppure privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero; nel contempo, ai sensi del successivo articolo 198 del medesimo testo unico, il gestore del servizio pubblico di igiene urbana esercita in regime di privativa le attività di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti differenziati (inclusa la FORSU), ma non il trattamento vero e proprio (a meno che il gestore non abbia partecipato a una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata che includa anche la realizzazione o la gestione degli impianti di trattamento e la conseguente fase operativa), pertanto, ove il gestore non sia affidatario della gestione integrata della raccolta urbana, le fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane devono, di norma, essere affidate secondo dinamiche competitive;

in aggiunta a quanto espresso, con il successivo articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma inserita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e in vigore dal 1° maggio 2022, si prevede, altresì, l'adozione, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) che fissi i macro-obiettivi e definisca i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si devono attenere nell'elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

più volte, dopo una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento, la giustizia amministrativa si è espressa contro delibere di giunta di alcune Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna), le quali non si erano attenute ai criteri fissati da ARERA nell'individuazione degli impianti minimi, di fatto attuando una politica protezionistica ingiustificata ed illegittima, tesa a sottrarre al mercato la gestione delle fasi di recupero e riciclo delle frazioni differenziate urbane che devono, come più volte chiarito, essere affidate secondo dinamiche competitive;

successivamente e più recentemente, con la sentenza n. 557/2023, il TAR della Lombardia, nel confermare l'orientamento giurisprudenziale già espresso, ha inteso affermare in modo ancor più chiaro come non spetti alle Regioni, ma neanche ad ARERA, individuare impianti "minimi" da sottrarre al libero mercato per assoggettarli al regime di tariffe concordate e flussi prestabiliti, in quanto la prerogativa è del legislatore nazionale e in particolare del Ministero dell'ambiente, che

avrebbe dovuto esercitarla nell'ambito dell'adozione del programma nazionale di gestione dei rifiuti, e solo allora ARERA avrebbe potuto e dovuto disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

ARERA, infatti, secondo i giudici amministrativi della Lombardia, avrebbe invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dal citato articolo 198-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione ai contenuti di cui al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;

appare quindi evidente come ARERA avrebbe attribuito, di fatto, alle Regioni, poteri che il legislatore statale non ha assegnato agli enti regionali (art. 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale all'ambito locale, in quella che sarebbe un'aperta violazione delle competenze dello Stato (art. 195 del codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, impegna il Governo:

- 1) ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo che, con ARERA e tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti, compresi i consorzi e i privati interessati, analizzi il programma nazionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani;
- 2) ad esplicitare gli eventuali fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale, consentendo al mercato, nell'ambito di una complessiva regia a gestione pubblica, di ampliare il proprio ambito, fino alla totale e auspicabile eliminazione del concetto stesso di impianto "minimo", pervenendo in tal modo alla piena risposta ai fabbisogni infrastrutturali dei territori, anche in considerazione del fatto che il PNRR ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di introdurre "norme finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche"; in quest'ottica, la ridefinizione del fabbisogno impiantistico da parte del Ministero dell'ambiente appare fondamentale al fine di evitare di destinare risorse del PNRR alla realizzazione di impianti non necessari.

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 47 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME, ISPRA, UNACO, CNA E CONFARTIGIANATO IMPRESE, DEL
PROFESSOR PAOLO PILERI E DELLA PROFESSORESSA ARIANNA AZZELLINO, INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#) E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE
URBANA)*

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, ai quali si aggiungono le riformulazioni 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 2.13 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato, e che l'emendamento 4.0.5 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto

legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.

L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-*bis*, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.

L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco.

Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti.

Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.

Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).

Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la

cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.

Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi - in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi - prevedendo che per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.

L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-*bis*, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi - che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali - eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.

L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) chiede che al disegno di legge in titolo sia abbinato il disegno di legge n. 363, recante disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'avvenuta assegnazione del disegno di legge segnalato dalla senatrice Minasi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1028 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio 2024.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1028, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

Il Capo II è dedicato alla pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo.

L'articolo 3, recante le disposizioni generali, vieta il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e prevede che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 4 introduce disposizioni particolari per le opere pubbliche.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una banca dati relativa a siti contaminati, siti da bonificare e siti di interesse nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di boschi e foreste, mentre l'articolo 7 è dedicato al piano del verde e alla riforestazione urbana.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte dei comuni, del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti sui propri territori.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, mentre l'articolo 11 disciplina il monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzate.

L'articolo 12 - in materia di funzione sociale della proprietà - definisce abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni e detta una procedura per il ripristino del decoro e della funzione sociale di tali beni.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Banca dati pedologica nazionale, mentre l'articolo 14 disciplina la pubblicazione dei dati.

Il Capo IV - che contiene gli articoli 15 e 16 - è dedicato ai compendi agricoli neo-rurali, ossia gli insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 17 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo.

L'articolo 18 riconosce ai comuni una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati. nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli.

L'articolo 19 reca le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità dei dati.

L'articolo 20 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservino i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e

partecipazione.

L'articolo 21 istituisce il premio della Città ecologicamente sostenibile.

Il Capo VI - nel quale sono collocati gli articoli 22, 23 e 24 - reca disposizioni finali e norme transitorie.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1028 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1014](#)

G/1014/1/8

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5a Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 2023 - legge di bilancio 2023-2026);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno

2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in

favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B - ;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e,

ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».

1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».

1.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.8 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.8

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano-Cortina e Tirano- Bormio- Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».

1.10 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

1.10

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; «dell'impronta idrica», ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché «dell'impronta ecologica» complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

1.11

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) *alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a FERROVIENORD S.p.A.».

1.12

Misiani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

1.13

Basso, Irto, Fina

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

1.0.1

Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

1.0.2

Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.0.3

Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

1.0.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tavolo di confronto permanente)

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.»

Art. 2

2.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «quale soggetto autore ad ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a Ferrovienord S.p.A.».

2.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».

2.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.6 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «l'Autorità di governo competente in materia di disabilità e l'Autorità di governo».

2.9 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.10

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica», con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «stradali e».

2.13 (testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

2.13

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: «5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

2.14

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»

2.15

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nonché dell'intervento» con le seguenti: «nonché degli interventi».

2.16

[Di Girolamo, Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».

2.17

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».

2.18 (Comitato Legislazione)

[Versace, Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo,

sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.20

[Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.21

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».

2.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.24

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze».

2.25

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«1-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».*

Art. 3

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Misiani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di

Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il terzo periodo;*
- 2) *al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*
- 3) *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».

3.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».

3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».

3.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità

stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

3.0.1

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-quater.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.

Art. 3-quinquies.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.».

3.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto

del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

3.0.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3.0.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre

2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "articoli 1, 2, 3" aggiungere le seguenti: ", 3-bis".

3.0.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.

2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.».

3.0.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)

1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore.».

3.0.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».

3.0.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione

delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.10

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di

progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.12

[Gelmetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")

1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano «Arena di Verona» al fine di agevolare il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta.».

3.0.13

[Galliani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»

3.0.14

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.».

3.0.15

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2, "».

3.0.16

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono aggiunte le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».

3.0.17

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto."».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) sopprimere il comma 4.

4.5 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di

cui al terzo periodo del presente comma».

4.6

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo», con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

4.9

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:

QUALIFICA	Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n°1 del 15/3/2023	Posti attualmente coperti	Posti da coprire
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	5	4	1
E L E V A T E PROFESSIONALITA'	7	0	7
FUNZIONARI (ex Area C)	103	34	69
ASSISTENTI (ex Area B)	12	10	2
OPERATORI (ex Area A)	3	0	3
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	132	48	84

Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza.

L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto».

4.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A.»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

4.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6*, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

4.0.4

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera.».

4.0.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:

- a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;
- b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

- d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;
- f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.
- g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano - Bormio - e della linea Calalzo - Cortina;
- h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nei limiti complessivi massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Conseguentemente,

*all'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.*

4.0.9

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.10

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.»

4.0.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in

particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.».

Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei

confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati."

Art. 4-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati."

Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies .

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 100 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione di rappresentanti di DTT S.C.ar.l.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l., al quale cede la parola.

Il professor ROMANELLI svolge il proprio intervento.

Intervengono il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) e i senatori [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) e [BASSO](#) (*PD-IDP*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il professor ROMANELLI risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Romanelli e DTT S.C.ar.l. per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

[\(1056\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza

italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 51 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti innanzitutto a garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza delle procedure per la realizzazione delle opere. Il decreto-legge, infatti, supera il pur criticabile sistema configurato dal vigente codice dei contratti pubblici con un sistema di deroghe che appare decisamente eccessivo.

Ulteriori proposte mirano invece a consentire un efficace confronto tra il Governo e gli amministratori pubblici al fine di far sì che le opere non siano esclusivamente funzionali all'evento per cui sono realizzate, bensì suscettibili di ulteriori utilizzi futuri a vantaggio della collettività.

Il senatore [TREVISI](#) (*M5S*), nell'illustrare le proposte della propria parte politica, ricorda che il ministro Salvini aveva detto che il senso della riforma del codice dei contratti pubblici era quello di velocizzare le procedure. Dunque non si comprende il motivo per il quale si debba procedere oggi con un provvedimento d'urgenza - peraltro per un evento che non ha nulla di straordinario o imprevedibile, in quanto avviene con una cadenza predeterminata. Il provvedimento inoltre contribuisce, assieme alle criticabili misure presenti nel nuovo codice dei contratti pubblici, a deregolamentare eccessivamente la materia, senza garantire la sicurezza sul lavoro nonché efficaci controlli per impedire turbative degli appalti ed infiltrazioni mafiose.

Si associa la senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), precisando che le proposte del Gruppo Movimento 5 Stelle mirano, altresì, a garantire il rispetto della normativa sulla tutela ambientale, superando la sostanziale incoerenza di fondo del testo del decreto-legge.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra quindi le proposte emendative della propria parte politica, ponendo l'accento sulla necessità di verificare l'effettivo impatto ambientale delle opere e di meglio definire il perimetro della disciplina derogatoria prevista dal decreto-legge.

Non essendovi ulteriori richieste in sede di illustrazione, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore [ROSA](#) (*FdI*) si associa al rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1056/1/8, G/1056/2/8, G/1056/3/8, G/1056/4/8, G/1056/5/8, G/1056/6/8 e G/1056/7/8.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati, tutti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore [ROSA](#) (*FdI*) si associa al rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.25 e 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento 1.27.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.28, chiede le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'avviso contrario si giustifica con il fatto che l'emendamento manca di effettiva portata innovativa e non appare peraltro congruo al carattere di

urgenza che connota la realizzazione delle opere.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 viene respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.29, esprimendosi criticamente sul parere contrario reso dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, imponendo la pubblicazione, preventiva e successiva all'ultimazione delle opere, degli esiti dei calcoli basati sugli indicatori dell'impronta di carbonio e dell'impronta idrica, mira a predisporre un'efficace ed opportuna tutela ambientale del territorio.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che, qualora approvato, l'emendamento darebbe luogo ad appesantimenti dell'*iter* procedurale di realizzazione delle opere.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dissente su quanto precisato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 viene respinto.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.30 e 1.31.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.37, si esprime criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE osserva che l'emendamento in questione, oltre a non apparire consono rispetto alle attribuzioni conferite al Commissario straordinario, non apporterebbe delle effettive innovazioni rispetto a quanto statuito dalla legislazione vigente.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) si associa alle osservazioni formulate dal sottosegretario.

Vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.36 e 1.37.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.38 e 1.39.

Infine, vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.40 e 1.41

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.42, volto ad impedire un eccessivo consumo di suolo in un contesto basato su regole di trasparenza, con precise funzioni di monitoraggio in capo all'ISPRA e all'ARPA.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ed il sottosegretario FERRANTE precisano che la proposta non sembra apportare delle innovazioni sostanziali rispetto al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni, vengono respinte le proposte 1.42 e 1.43.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.44, volto a garantire la conservazione del principio di *carbon neutrality*. Si esprime quindi criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che l'emendamento non sembra apportare delle effettive innovazioni al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.44 e 1.45.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.46, che mira a salvaguardare l'integrità dei parchi e delle riserve naturali. Osserva quindi che, stante quanto precede, il parere contrario formulato dal rappresentante del Governo appare poco comprensibile.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'emendamento appare non in linea con il contenuto e gli obiettivi del decreto-legge.

Interviene incidentalmente anche il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), osservando che l'integrità dei parchi e delle riserve naturali risulta già tutelata da norme specifiche, sia a livello nazionale che regionale.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.1 e 1.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno è terminato, ma che per votare il mandato al relatore si dovrà attendere il parere della Commissione bilancio, che si riunirà alle ore 14.30.

Propone dunque di sospendere la seduta fino alle 14.45, specificando che alla ripresa avrà inizio l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge "Infrastrutture Milano Cortina" (Atto Senato n. 1014), che verrà poi brevemente sospeso, quando perverrà il suddetto parere della Commissione bilancio, per effettuare le dichiarazioni di voto e il voto del mandato al relatore sul decreto-legge

"Infrastrutture G7" (Atto Senato n. 1056), considerato che quest'ultimo è calendarizzato in Aula alle ore 16.30 di oggi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati l'emendamento di coordinamento Coord.1, a firma del relatore, e l'emendamento 2.6 (testo 2), entrambi pubblicati in allegato.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore **BASSO** (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.13, che esplicita la doppia natura dei giochi invernali, sia olimpici che paralimpici.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S) illustra quindi l'emendamento 1.7, che prevede la trasmissione della relazione prodotta dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9, 1.10 (testo 2), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.13.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 1.11 e 1.12, sui quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12 vengono dunque accantonati.

La senatrice **SIRONI** (M5S) domanda delucidazioni sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 1.8, rimarcando la necessità di insistere sul potenziamento delle linee ferroviarie nelle zone interessate dallo svolgimento dei giochi.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S) chiede quindi chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 1.7, che prevede un opportuno coinvolgimento del Parlamento.

La vice ministra GAVA, nel concordare sulla particolare valenza dei trasporti ferroviari menzionati nell'emendamento 1.8, osserva che, allo stato attuale dei fatti, la concreta realizzazione degli interventi previsti dall'emendamento darebbe luogo a rilevanti difficoltà di natura tecnica.

Relativamente alla proposta 1.7, precisa quindi che la comunicazione della relazione all'ANAS risulta di per sé sufficiente.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile procedere alle votazioni solo dopo che il Governo abbia sciolto le proprie riserve su tutti gli emendamenti accantonati.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) ricorda che il decreto-legge è all'esame del Senato in prima lettura.

Considerato che il termine per la conversione in legge scadrà il prossimo 5 aprile e che anche la Camera dei deputati dovrà esaminare il testo, il procedere alle votazioni nella presente seduta garantirebbe senz'altro un andamento dei lavori più celere e ordinato. Segnala comunque che l'istruttoria è stata completata su quasi tutti gli emendamenti e che gli emendamenti accantonati saranno un numero limitato.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9 e 1.10 (testo 2).

Viene invece approvato l'emendamento 1.13.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 (testo 2), 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.20.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 2.2 e 2.6 (testo 2).

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) segnala che se si procede all'accantonamento dell'emendamento 2.6 (testo 2) dal punto di vista tecnico dovrebbero essere accantonati anche gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che insistono sulla medesima porzione di testo.

Relativamente ai restanti emendamenti, si pronuncia quindi in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 2.2, 2.6 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 vengono dunque accantonati.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 2.24.

La vice ministra GAVA precisa che, con riferimento agli oneri finanziari, la proposta appare eccessivamente indeterminata.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), preso atto delle delucidazioni ricevute, domanda se un eventuale ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento 2.24 possa trovare accoglimento da parte del Governo.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti della proposta in questione, una volta che verrà presentato il relativo testo.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ritira quindi l'emendamento 2.24, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario espresso dalla rappresentante del governo sugli emendamenti 2.13 e 2.14, rimarcando l'inopportunità di realizzare un'ulteriore pista da bob a Cortina d'Ampezzo. Considerato, infatti, che si tratta di uno sport poco praticato a livello agonistico in Italia, già le strutture precedentemente realizzate erano state abbandonate, in quanto non produttive di reddito, e la realizzazione di un ulteriore impianto non farebbe altro che impattare negativamente sugli oneri finanziari del comune interessato.

La vice ministra GAVA precisa che gli emendamenti 2.13 e 2.14 non dispongono di adeguate coperture a livello finanziario.

Interviene il senatore [ROSA](#) (FdI), osservando incidentalmente che, dalle audizioni effettuate dalla Commissione, e in particolare da quella della regione Veneto, è emerso che già esiste un accordo tra gli enti locali interessati per una gestione finanziaria sostenibile delle opere.

Dissente la senatrice [SIRONI](#) (M5S), precisando che proprio nel corso delle audizioni era stato evidenziato che la regione Veneto non avrebbe sostenuto nessuna delle predette spese.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge "Infrastrutture G7" (A.S. 1056) e che dunque, come già convenuto, si sospenderà momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 1014 per il tempo necessario ad effettuare le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 1056, onde poterlo concludere con il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul testo del

decreto-legge e avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che il decreto-legge interviene tardivamente con inopportune misure emergenziali a soli due mesi dall'inizio della riunione del G7, laddove, per contro, ben si sarebbe potuto pianificare un intervento maggiormente ponderato, stante che la problematica era nota da almeno un anno.

Il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, inoltre, non assicura il rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti e non fornisce adeguate garanzie in materia di tutela dell'ambiente.

Anche il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, osservando che il decreto-legge appare tardivo, non fornisce adeguate tutele del regime di trasparenza e non prevede, altresì, alcuna concertazione con gli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sottolinea, del pari, la colpevole inerzia del Governo nel gestire la problematica, nota da almeno un anno, criticando fortemente il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, la cui natura eccessivamente indefinita è stata sottolineata anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.12, 2.13 (testo 2) e 2.14.

Viene quindi approvato l'emendamento 2.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.25.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

I senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [SIRONI](#) (M5S) e [TREVISI](#) (M5S) aggiungono, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 3.5.

La vice ministra GAVA esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.1.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 3.10, domanda infine l'accantonamento delle proposte 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 vengono dunque accantonati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario della rappresentante del Governo sull'emendamento 3.0.11 e domanda se un ordine del giorno di analogo tenore possa trovare accoglimento.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento in questione, una volta che esso verrà presentato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), preso atto di quanto rappresentato dalla vice ministra, domanda l'accantonamento dell'emendamento 3.0.11.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 3.0.11.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) domanda chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante

del Governo sugli emendamenti 3.9 e 3.0.10.

La vice ministra GAVA osserva che gli emendamenti in questione, qualora approvati, potrebbero dar luogo ad inopportuni ritardi nella realizzazione delle opere.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si dichiara disponibile a riformulare le proposte al fine di ottenere un parere favorevole.

La vice ministra GAVA si pone problematicamente sulla possibilità evocata dalla senatrice Sironi.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) si dichiara sorpresa del parere contrario sull'emendamento 3.0.7, che pone opportunamente l'accento sul potenziamento delle tratte ferroviarie, in linea con le richieste degli amministratori locali.

La vice ministra GAVA precisa che la proposta non appare coerente con l'impianto commissariale e, qualora approvato, condizionerebbe eccessivamente la realizzazione delle opere nei tempi previsti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sono altresì posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.4 e 3.5.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.10.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) aderisce all'invito della rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 3.0.1.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), previo assenso dei presentatori, aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.7.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.4.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7, domandando altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.9, sul quale è ancora in corso un'attività istruttoria.

Relativamente all'emendamento 4.10, esprime parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione, della quale dà lettura.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo. L'emendamento 4.9 viene dunque accantonato.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 4.10 (testo 2).

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario formulato sull'emendamento 4.0.6 (testo 2), volto a potenziare la rete ferroviaria della Lombardia e del Veneto e ad evitare dannosi sovraccarichi alla mobilità in quelle due regioni, attraverso un piano coordinato da un'apposita cabina di regia.

La vice ministra GAVA osserva che quanto previsto dall'emendamento 4.0.6 (testo 2) appare di difficile realizzabilità, stante la vetustà delle reti ferroviarie in questione.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) insiste sull'utilità dell'istituzione di una cabina di regia.

La vice ministra GAVA conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si pone criticamente sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.2, che prevede di potenziare la flotta di autobus a metano per il trasporto pubblico locale, con evidenti vantaggi di natura ambientale.

La vice ministra GAVA precisa che il parere contrario si fonda su motivazioni di natura economico-finanziaria e segnala che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in corso un lavoro sul trasporto pubblico locale, nel cui ambito potrebbero eventualmente essere valutati i temi posti dall'emendamento.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), preso atto delle delucidazioni ricevute, ritira l'emendamento

4.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Si esprime poi criticamente anche sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.3, recante disposizioni a tutela dei lavoratori, domandando chiarimenti alla rappresentante del Governo.

La vice ministra GAVA precisa che, secondo quanto riferito dall'amministrazione competente, non appare necessario un intervento normativo sulla materia presa in considerazione dalla proposta, in quanto l'Ispettorato del lavoro svolge già adesso tutti i controlli necessari, con le modalità previste dall'emendamento.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 4.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.8.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 4.10 (testo 2), che assume la numerazione 1.14 ed è pubblicato in allegato.

Con separate votazioni, sono invece respinte le proposte 4.0.1 e 4.0.3.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.6 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Da ultimo, la Commissione respinge l'emendamento 4.0.7.

Resta accantonata la proposta di coordinamento Coord. 1.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli emendamenti accantonati alla seduta già prevista per domani, 13 marzo, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio 2024.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) comunica che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato e che è in corso di trasmissione la lettera di scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato.

In qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che la votazione avrà luogo nella seduta già prevista per domani alle ore 13.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), anche a nome dei senatori Irto, Fina, Verducci e Martella, presenta uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, chiedendo al Presidente relatore di valutare se parte di esso possa trovare accoglimento all'interno dello schema che verrà posto in votazione.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di effettuare la valutazione sollecitata dal senatore Basso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. ([n. 136](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono in corso interlocuzioni per organizzare, congiuntamente alla Camera dei deputati, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione di impegni pregressi del Ministro, l'audizione potrebbe avere luogo dopo la data di scadenza del termine per l'espressione del parere, attualmente fissata al 21 marzo. Comunica pertanto che si procederà a richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento e

che verranno inoltre presi contatti anche con i vertici di Poste italiane S.p.a. per organizzare la loro audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903, 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 42 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sironi, a seguito della presentazione del disegno di legge n.1028, che è già stato congiunto con i disegni di legge nn. 29 e connessi, ha ritirato il disegno di legge n. 911 e che il disegno di legge n. 42, che era stato originariamente assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 9ª, è stato riassegnato alla sola Commissione 8ª.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) illustra il contenuto del disegno di legge n. 42, dei senatori Rossomando, Fina e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, che il consumo di suolo sia consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 individua limiti al consumo di suolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i comuni e le regioni non possono adottare piani che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto a quelli già vigenti. Le previsioni urbanistiche già vigenti o approvate successivamente devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine, il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente nelle percentuali individuate dai commi 5 e 11 e il contributo per il rilascio del permesso di costruire è aumentato. A livello regionale è definita la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dall'articolo in esame.

L'articolo detta inoltre disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo.

L'articolo 4 prevede che le regioni adottino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana e detta disposizioni in materia di censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati, sulla base del quale verranno adottati i piani attuativi di rigenerazione urbana. Si prevede poi che, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana le regioni prevedano misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

L'articolo 5 fa salve le competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che provvedono ad attuare quanto previsto dal provvedimento in esame ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il **PRESIDENTE** propone la congiunzione del disegno di legge n. 42 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ricorda di avere presentato, il 19 dicembre 2023, una nuova formulazione della proposta di risoluzione 7-00002 che recepisce alcune richieste del Governo, ma di avere appreso in via informale che permangono perplessità anche sul nuovo testo. Sollecita dunque una presa di posizione formale da parte del Governo.

La vice ministra GAVA garantisce la sua disponibilità a lavorare con i senatori firmatari per giungere a una soluzione della questione in tempi rapidi.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

L'8 Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109),
premesse che:

- la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

- la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;

- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

- del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;

- delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4ª Commissione del Senato;

- del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

- del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- alla definizione di "telepromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il "Testo unico"), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "o dall'emittente di radiodiffusione", che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole "o dall'emittente radiofonica" da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole "nell'ambito di un programma", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole "o nell'ambito di uno spot", che non trovano rispondenza logica nel concetto di "telepromozione", che

costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli "spot" e che quindi, per sua natura, non può essere collocata "nell'ambito di uno spot";

- alla definizione di "autopromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione "programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo", l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono "programmi audiovisivi o radiofonici", al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di "programma" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a "immagini animate", rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;
- all'articolo 1, comma 23, lettera a), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico", al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla "diffusione di immagini", che non si presta a valutazioni di "conformità al vero", né a rettifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici" con le seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici";
- all'articolo 1, comma 25, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole "e radiofonici", considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere europee non è applicabile ai servizi radiofonici;
- con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera b), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;
- all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;
- al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

- ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee e delle osservazioni della 4ª Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;
- sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;
- con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera b), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 15 per cento;
- all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;
- all'articolo 67, comma 2, lettera d), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: "ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro", in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO, FINA, VERDUCCI e
MARTELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La 8ª Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (A.G. 109)

Premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) allo scopo, secondo le intenzioni del Governo, di adeguarne l'impianto all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo, ed estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione;

lo schema di decreto si compone di quattro articoli, di cui l'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche di maggior rilievo al decreto legislativo n. 208 del 2021, tra cui l'estensione dell'applicazione del TUSMA, accanto ai già previsti servizi di media audiovisivi e radiofonici e servizi di piattaforma per la condivisione di video anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di

audio o di audio e video, nonché il chiarimento riguardo coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana esteso oltre che al fornitore a tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici;

fra le altre misure di particolare rilievo si segnalano come meritevoli di attenzione e necessario approfondimento: la modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori; le disposizioni in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale; le disposizioni in tema di assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie; le norme riguardanti i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e sugli impianti di radiodiffusione; le misure relative ai programmi in contemporanea e sulla ripetizione dei palinsesti radiotelevisivi; le disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali, sul divieto di istigazione nei contenuti della programmazione e sulla tutela della disabilità; le norme relative ai reclami al fornitore di servizi di media audiovisivi e in tema di rettifica dei contenuti dei telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici; le disposizioni sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica e sui valori dello sport; le misure relative alla risoluzione stragiudiziale e sulle piattaforme di condivisione; le innovazioni riguardanti le comunicazioni commerciali, le interruzioni pubblicitarie, i limiti di affollamento e le sponsorizzazioni; le disposizioni sull'assegnazione delle frequenze, sui contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC; le norme sulla promozione delle opere europee; le sanzioni; le disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) 2022 relative al mercato dei servizi digitali;

l'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui media audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria;

Considerato che,

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione delle misure di carattere modificativo del TUSMA, diverse criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame; alcuni dei soggetti hanno evidenziato nel corso delle audizioni che, nonostante le numerose modifiche apportate al TUSMA, lo schema non garantisce il raggiungimento di un contesto giuridico chiaro ed equo, in grado di rispondere alle necessità del mercato e a superare le possibili fonti di incertezza e i potenziali ostacoli allo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

fra gli aspetti maggiormente critici del provvedimento in esame emergono in tutta evidenza: 1) il mancato adeguamento della definizione di "produttore indipendente" che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato; 2) la mancata previsione di tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti; 3) la mancata previsione di una regolazione a livello di contenuto dei contratti; 4) l'eccessiva discrezionalità in materia di deroghe;

la figura del produttore indipendente, come ormai ampiamente appurato, è un caposaldo del settore e, pertanto, meritevole di attenzione, tutela e di interventi di sostegno e di rafforzamento. In una industria di prototipi quale quella audiovisiva, che basa il proprio successo su una costante ricerca e innovazione, la figura del produttore indipendente è fondamentale per garantire la spinta innovatrice; alla luce delle indicazioni provenienti dalle norme europee, emerge in tutta evidenza la necessità di definire come "indipendente" la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possieda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera. Nel provvedimento in esame non vi è traccia di tale orientamento, l'unico in grado di innescare un rapporto virtuoso in grado di far crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l'intero comparto produttivo del settore;

particolare preoccupazione destano l'assenza di disposizioni a tutela delle produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti. Nel provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 37, sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la

concessionaria del Servizio Pubblico. Tuttavia, a tale norma non si affianca più alcuna previsione di legge che codifichi la possibilità di fissare sotto-quote per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti. Ciò significa non riconoscere il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, che pure a livello internazionale hanno ripetutamente ricevuto importanti riconoscimenti, nemmeno con riferimento agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico. Le quote di investimento, unite ovviamente ad altre forme di sostegno pubblico (come il Tax Credit), hanno contribuito in questi ultimi anni all'aumento della quantità, ma anche della diversità e qualità delle opere. E diverse, tra queste, hanno avuto grande riscontro anche economico. Dal momento quindi che si tratta di misure che si sono dimostrate non solo efficaci in termini di ricaduta occupazionale e crescita del comparto, ma anche di creazione di opere di successo, in un periodo nel quale il fatturato degli *streamers* è anche cresciuto, è sbagliato e ingiustificato operarne una revisione al ribasso. La parità di trattamento tra i generi e la previsione normativa di sotto-quote cogenti da rispettare, sia a livello di servizio pubblico, sia di servizi media lineari e a richiesta, sono l'unica strada per garantire alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto;

altrettanto preoccupante è la mancata previsione, nel provvedimento in esame, di una regolazione a livello di contenuto dei contratti orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e di misure volte a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime. Su tali aspetti il Governo mantenendo una politica di deregolamentazione che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti, non è intervenuto nell'atto in esame per correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e ciò in contrasto con i contenuti della direttiva n. 790/2019;

il provvedimento in esame, infine, non opera alcuna revisione del sistema delle deroghe nei paragrafi in cui esse risultino di applicazione discrezionale e non ancorata a criteri oggettivi. Si continua infatti a prevedere, ad esempio, che ci possano essere deroghe quando gli obblighi risultino impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori;

Tutto ciò premesso,

esprime parere di nulla osta a condizione che:

- 1) sia introdotto un aggiornamento della definizione di "produttore indipendente" che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato e siano ripristinati, altresì, i contenuti dell'articolo 57, comma 3 del TUSMA. A tal fine, sia previsto come "indipendente" la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente posseda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera;
- 2) siano predisposti meccanismi che possano sostenere i produttori indipendenti, rafforzandone la capacità di investire e premiando il rischio, così da rendere il mercato sempre più pluralista, competitivo e innovativo;
- 3) siano previste specifiche ed adeguate tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti, al fine di riconoscere concretamente il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, e di garantire anche alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto. A tal fine, all'articolo 1, comma 37, laddove sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per

le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico, siano introdotte modifiche finalizzate a garantire la possibilità di fissare sotto-quote anche per fornitori di servizi media lineari e non lineari diversi dalla concessionaria di servizio pubblico per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti;

4) siano introdotte, unitamente al rafforzamento delle quote di investimento, ulteriori misure di sostegno pubblico, come il Tax credit e le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e innovazione, per contribuire alla crescita della quantità e della diversità culturale e produttiva delle opere e per garantire ricadute occupazionali e di crescita indispensabili per il comparto;

5) sia prevista, anche in riferimento alla direttiva UE sulla eccezione e diversità culturale, una specifica regolazione a livello di contenuto dei contratti che sia orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime, anche al fine di circoscrivere l'ambito di eccessiva deregolamentazione del provvedimento che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti e correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli altri operatori;

6) sia prevista una adeguata valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, per garantire una più aderente rappresentazione della realtà sociale e favorire il riconoscimento di effettiva parità, nonché una maggiore attenzione sulla violenza di genere e il ruolo dei media nella creazione di una cultura del rispetto;

7) sia ridotta in più parti l'eccessiva discrezionalità presente nello schema in esame in materia di deroghe nei paragrafi in cui esse risultano di applicazione discrezionale e non ancorate a criteri oggettivi.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1056](#)

G/1056/1/8

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto l'istituto del subappalto a cascata, che come noto comporta maggiori criticità rispetto alle normali procedure, in termini di qualità dei lavori, di infiltrazioni di attività illecite e criminose e di riduzione del controllo sulla effettiva sicurezza dei cantieri e sul rispetto delle condizioni contrattuali. Il 70 per cento degli infortuni nei cantieri avviene, infatti, in regime di subappalto;

considerato che:

in presenza di un regime derogatorio, come quello previsto dal provvedimento in esame, è necessario porre particolare attenzione alle procedure di gestione degli appalti al fine di garantire trasparenza e adeguato controllo rispetto alle ditte subappaltatrici, di contrastare fenomeni corruttivi e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a monitorare le procedure di appalto e subappalto connesse alla realizzazione degli interventi di cui in premessa al fine di prevenire il ricorso a subappalti non autorizzati e verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare attenzione per il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, così da garantire una più efficace tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

G/1056/2/8

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che "La possibilità dei Commissari di operare in deroga alla normativa di settore e l'attribuzione di fondi pubblici cospicui sono presupposti che possono far configurare nelle gestioni commissariali il rischio di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione";

proprio al fine di mitigare il rischio di fenomeni corruttivi connessi ai più ampi margini di discrezionalità concessi dal regime normativo applicato, l'Autorità nazionale anticorruzione ha messo a disposizione strumenti operativi, quali le *check-list* e la vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consentono di garantire

procedure trasparenti e conformi alle norme e ai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti,

impegna il Governo a:

adottare ogni idonea iniziativa volte a garantire che la gestione commissariale per la realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 sia improntata alla massima correttezza e trasparenza delle procedure, promuovendo l'adozione di un apposito piano di prevenzione della corruzione mediante il ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa con l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di prevenire il rischio di corruzione e di conflitti di interessi.

G/1056/3/8

[Sironi, Trevisi](#)

Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il medesimo articolo 1 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, nonché di società sotto il controllo pubblico;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che "Anche le gestioni commissariali assicurano il rispetto della disciplina sulla rilevazione e gestione del conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, quello dei contratti pubblici. Nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni vanno previste misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi. L'adozione di siffatte misure consente di evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici",

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a prevenire il rischio di corruzione e conflitti di interessi nella gestione degli affidamenti di appalti e concessioni di cui in premessa, assicurando che venga applicata la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza anche rispetto alle strutture di supporto della gestione commissariale per la presidenza italiana del G7.

G/1056/4/8

[Sironi, Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

l'occasione della presidenza del G7 è una occasione importante per il Paese al fine della realizzazione e/o dell'ammodernamento delle infrastrutture esistenti o da realizzare per rendere quanto più efficienti e agevoli gli spostamenti e i servizi connessi all'evento stesso,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, affinché gli interventi di realizzazione e/o ammodernamento delle infrastrutture avvengano mediante una scelta accurata di materiali e soluzioni innovativi ed ecocompatibili che tengano conto del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili in un'ottica di sostenibilità ambientale e in linea con gli obiettivi del *Green deal* europeo.

G/1056/5/8

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

è quanto mai necessario, per l'auspicabile successo del vertice, che le forze migliori dei nostri Paesi intavolino un dialogo quanto più possibile ampio, pubblico, costruttivo e progressivo per il futuro comune e delle generazioni successive; in particolare, nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024 di cui al presente articolo, è importante garantire la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento G7 delle rappresentanze, soprattutto internazionali, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC), al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*;

considerato altresì che:

fin dal 2017 le *governance* italiane hanno curato la neutralità carbonica degli eventi dei G7/G20 prevedendo, a compensazione delle opere e delle attività svolte, interventi di riforestazione, rinaturalizzazione, cooperazione allo sviluppo nei territori limitrofi agli eventi celebrati o in Paesi *partner*, con lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO₂), nonché per mitigare i cambiamenti climatici. Tale operazione, da condurre con indicatori oggettivi, richiede una progettazione specifica pubblica e accessibile, e una partecipazione ampia della società civile organizzata e dei territori interessati per essere valorizzata quanto merita;

ritenuto, infine che:

nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è necessario destinare delle risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi,

impegna il Governo a:

a) promuovere l'accessibilità dei luoghi e dell'evento G7 da parte delle rappresentanze, soprattutto internazionali, delle *constituencies* ufficiali del processo come il C7;

b) rispettare, nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 del provvedimento in esame, il principio di *carbon neutrality* con il metodo calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale;

c) destinare, in occasione della realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024, risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi.

G/1056/6/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, ove fossero impiegate risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture presso strutture private, ad adottare le opportune iniziative volte a consentirne la fruibilità da parte della collettività mediante appositi accordi con gli enti territorialmente competenti.

G/1056/7/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative volte a prevedere che, al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, nonché al fine di assicurare ingenti risparmi di spesa, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi sia individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.

Art. 1

1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: «da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» *con le seguenti:* «dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.3

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel limite di 100.000 euro per il 2024».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole da: «euro 18.050.000» *fino alle parole:* «euro 18.000.000» *con le seguenti:* «euro 28.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 28.000.000»;

al secondo periodo, alinea, sostituire le parole: «euro 18.050.000» *con le seguenti:* «euro 28.050.000»;

al secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 10.000.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali degli Aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, realizzati avvalendosi anche della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.7

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di interesse» con le seguenti: «connesse con la presidenza italiana del G7 finanziate a valere sulle risorse stanziato dal presente decreto».

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.11

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»

1.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili» inserire le seguenti: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.13

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro da destinare ad interventi volti a garantire il decoro urbano, l'accoglienza e la sicurezza dei partecipanti, nonché ad assicurare l'efficienza dei servizi pubblici essenziali, in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani presenti su strade e tratturi al fine di evitarne l'abbandono.

1-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 di cui al presente articolo, al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*, è garantita la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC)».

1.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare.».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.17

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.18

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sostituire le parole «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.19

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «laddove possibile e/o necessario la suddivisione in lotti funzionali e/o in lotti prestazionali e»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque inserendo clausole che tengano conto del coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria.».*

1.20

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.»*

1.21

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto*

delle definizioni di cui al comma 2,".»).

1.22

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono inserite le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».*

1.23

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a supporto della» con le seguenti: «strettamente necessarie alla».

1.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «presidenza italiana del G7» aggiungere le seguenti: «fatto salvo l'obbligo di dare pubblicità agli inviti degli operatori economici, da parte della stazione appaltante, rendendo note le modalità e i criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare.».

1.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare».

1.26

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare».

1.27

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza».

1.28

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di azzerare l'impatto ambientale degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il Commissario straordinario avvalendosi del supporto di ISPRA, utilizza come criteri prioritari l'indicatore «*carbon footprint*», ossia il calcolo delle emissioni dirette e indirette, l'impronta idrica e l'impronta ecologica derivanti dagli interventi stessi.».

1.29

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche

come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Sia prima dell'effettivo inizio dei lavori e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite, gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono raccolti e comunicati dal Commissario straordinario di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvedono alla pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi».

1.30

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula e previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti e protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «. Alla» con le seguenti: «, previa».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine del comma con le seguenti: «come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

1.34

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

1.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

Conseguentemente, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

1.37

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo» con le seguenti: «con il».

1.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.41

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.42

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, gli interventi di cui al comma 1 concorrono al computo del consumo di suolo nell'ambito della pianificazione territoriale.

Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'ISPRA e dall'ARPA territorialmente competente e i relativi dati sono trasmessi alla regione e ai comuni interessati che ne curano la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.».

1.43

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta al Parlamento una relazione nella quale indica lo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, l'elenco e l'ammontare complessivo delle opere, le fonti di finanziamento e l'uso delle risorse finanziarie finalizzate al suddetto scopo.».

1.44

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1, è osservato il principio di *carbon neutrality* calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale.».

1.45

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è comunque garantita la più ampia partecipazione e informazione dei cittadini e dei portatori di interesse nelle forme del dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.46

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali.».

1.47

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Per gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.».

1.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".».

1.49

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo resta ferma l'azione di

responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

1.0.1

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si attuano le procedure dei criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione del patrimonio pubblico)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi è individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

Art. 2

2.6 (Testo 2) (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «designati"» aggiungere le seguenti: «e le parole: "e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità"».

Art. 1

1.14 (già 4.10 testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, RFI S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli

impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, n. 2), capoverso "5-ter", primo periodo, sopprimere le parole: «ferroviari»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. L'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 4:

1) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, per le quali la Società intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

2) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2, 3-bis e 3-ter del presente decreto»;

d) nell'Allegato B, sopprimere l'ultima riga;

e) aggiungere l'Allegato A-bis:

Allegato A-bis Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo

svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate a RFI S.p.A. come
soggetto attuatore (di cui all'articolo 1. comma 1-bis)

Regione	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Trento	
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO- TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

Coord.1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società ANAS S.p.A.» e le parole: «è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «è individuata»;

al terzo periodo, le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole «degli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «circa gli impegni».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANAS S.p.A.»;

al numero 2), capoverso comma 5-ter, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di ANAS S.p.A.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.», le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 2, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della medesima società,» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima società e».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ANAS S.p.A.», le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;

al comma 2, dopo le parole: «articolo 11, comma 9, lettera a), del» sono inserite le seguenti:
«testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ANAS S.p.A» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ANAS S.p.A»;

al comma 4, le parole: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo».

1.3.2.1.10. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 50 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

FAZZONE

indi del Vice Presidente

BASSO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15,25

(Sospensione: dalle ore 14,35 alle ore 15)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE ITALIANA DEI TECNICI DEGLI ENTI LOCALI (UNITEL), DELL'OICE - ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA E DEL FORUM NAZIONALE "SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I TERRITORI", INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29 E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.11. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 53 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

Presidenza del Vice Presidente

BASSO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERDISTRIBUZIONE, WWF, CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI, SISTEMI URBANI, LA FENICE URBANA - SCUOLA DI RIGENERAZIONE
URBANA SOSTENIBILE, AUDIS - ASSOCIAZIONE AREE URBANE DISMESSE E
CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#)
E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)*

1.3.2.1.12. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 110 (pom.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ricorda di avere già presentato, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole e che i senatori Irto, Basso e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 aprile.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), nel dare conto dello schema di parere contrario a firma sua e dei senatori Basso e Fina, osserva che il documento all'esame della Commissione presenta numerose e gravi criticità. Risulta infatti del tutto assente il quadro programmatico, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR (dove figurano colpevoli ritardi da parte del Governo) non viene descritto con la dovuta trasparenza e non è prestata, infine, la necessaria attenzione ai temi della politica ambientale e della transizione ecologica. Il documento, inoltre, non descrive con sufficiente chiarezza le misure da adottare per il superamento della normativa sul *superbonus* edilizio e non fornisce alcuna indicazione sulla prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Anche ad avviso della senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) il Documento di economia e finanza presentato dal Governo risulta afflitto da notevoli carenze e non può, pertanto, essere valutato favorevolmente.

L'aspettativa di un cambiamento della politica europea, conseguente all'esito prossime elezioni, non appare inoltre ragione sufficiente per non affrontare nel dettaglio il delicato tema della transizione ecologica: a prescindere dal risultato elettorale, infatti, il Governo dovrebbe tenere conto dei numerosi investimenti già effettuati nel settore dalle società finanziarie.

Preannuncia quindi, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Irto, Basso e Fina.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ([n. 45](#))

Proposta di nomina della dottoressa Maria Siclari a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con funzioni di coordinamento ([n. 46](#))

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Giorgianni a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ([n. 47](#))

Proposta di nomina dell'ingegnere Luca Desiata a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ([n. 48](#))

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo, dalla quale emerge l'imminente scadenza degli attuali vertici dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Ricorda infine che l'audizione dei candidati e la votazione dei pareri avranno luogo nella seduta già prevista per domani, 24 aprile, alle ore 13,30.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) osserva che gli attuali vertici di ISIN sono in scadenza per una precisa scelta del Governo, che ha deliberatamente optato per prorogarli solo fino al 30 aprile, invece che fino alla fine dell'anno in corso.

Anche in considerazione di tale compressione dei tempi, l'individuazione dei nuovi vertici dell'istituto sembra, a suo avviso, non essere stata adeguatamente ponderata.

Osserva infatti che il candidato alla carica di direttore verrebbe a trovarsi in un ruolo sovraordinato rispetto a ricercatori di grado superiore e questo potrebbe incidere negativamente sulla funzionalità dell'ente.

Esprime inoltre dubbi sull'opportunità di indicare come membro della Consulta un soggetto che è stato in passato amministratore delegato di SOGIN, società la cui attività è sottoposta al controllo di ISIN. A tale ultimo proposito, osserva che, sebbene siano passati anni dalla cessazione di tale incarico, bisognerebbe evitare qualunque passo che possa ingenerare dubbi sulla sussistenza di possibili conflitti di interesse, in quanto ciò rischia di rinfocolare i pregiudizi contro il nucleare.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le audizioni dei candidati forniranno ai commissari tutte le informazioni necessarie per poter formare il loro convincimento in vista delle votazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il co-relatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ricorda che nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni, dalle quali è emerso un atteggiamento complessivamente favorevole degli auditi rispetto ai contenuti del disegno di legge, soprattutto per quanto attiene al tema della formazione, che è stato affrontato anche nel corso della riunione odierna dell'intergruppo sussidiarietà.

Propone pertanto di procedere a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 16 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) rende noto di stare esaminando i disegni di legge in titolo al fine di individuare quello da proporre come testo base e che ciò richiederà ancora qualche giorno, anche in considerazione del fatto che è stata annunciata la presentazione di un ulteriore disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** ritiene che sarebbe opportuno individuare come testo base quello su cui si sono registrati i maggiori consensi durante le audizioni.

Il senatore **DE PRIAMO** (FdI) segnala di avere recentemente presentato un disegno di legge in materia di rigenerazione urbana, che dovrebbe dunque essere assegnato alla Commissione nei prossimi giorni.

Il **PRESIDENTE** osserva che, una volta assegnato, il nuovo disegno di legge verrà preso in considerazione come gli altri testi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(363) ROMEO e altri. - Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, dopo l'inizio dell'esame in sede redigente, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede referente, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dal prescritto numero di senatori.

Propone pertanto di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, dopo l'inizio dell'esame in sede redigente, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede referente, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dal prescritto numero di senatori.

Propone pertanto di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.13. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 112 (pom.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1086](#) (*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada*) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(658\) DELLA PORTA e altri.](#) - *Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono stati presentati 36 emendamenti, pubblicati in allegato, e che il seguito dell'esame è rinviato, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(837\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il presidente [FAZZONE](#) ricorda che nella scorsa seduta era stata dichiarata aperta la discussione generale e informa la Commissione della recente assegnazione, in sede redigente, del disegno di legge n. [1122](#), a prima firma del senatore De Priamo, che verrà iscritto all'ordine del giorno della prossima settimana ai fini della sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Sempre in tema di rigenerazione urbana, risulta altresì presentato un ulteriore disegno di legge, a firma della senatrice Gelmini (n. [1131](#)), che sarà iscritto all'ordine del giorno non appena verrà assegnato alla Commissione.

In considerazione dell'elevato numero di disegni di legge, propone di conferire mandato al relatore a elaborare un testo unificato da proporre poi alla Commissione quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in considerazione dell'elevato numero di disegni di legge presentati e dell'importanza della materia, ritiene condivisibile la proposta del Presidente di predisporre un testo unificato che nasca dal confronto di tutte le proposte, piuttosto che individuare quale testo base uno dei disegni di legge abbinati.

Assicura quindi i commissari che, nella redazione del testo unificato, terrà in debito conto sia l'esito delle audizioni effettuate sia i contenuti dei disegni di legge presentati da tutti i Gruppi, al fine di perimetrare correttamente l'ambito dell'intervento legislativo.

Esprime altresì l'auspicio che si possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso.

Il presidente [FAZZONE](#) precisa che la proposta da lui formulata appare senz'altro quella più efficace per poter affrontare la particolare complessità della tematica della rigenerazione urbana, che presenta profili anche di natura sociale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede se il relatore, nell'espletamento del suo mandato, non ritenga utile instaurare una interlocuzione con i proponenti dei singoli disegni di legge.

Il presidente [FAZZONE](#) ritiene che il relatore debba partire dal testo che ha registrato i maggiori consensi da parte dei soggetti auditi, integrandolo con altri elementi, e a tal fine ovviamente interagirà con i presentatori degli altri disegni di legge, fermo restando che il testo prodotto dal relatore sarà poi modificabile in sede emendativa.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) assicura che la predisposizione della proposta di testo unificato comporterà anche un confronto preventivo tra il relatore e i presentatori dei singoli disegni di legge. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. [1116](#), a prima firma del senatore Bergesio, assegnato alla Commissione nella giornata di ieri e concernente l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Osserva altresì che, stante l'analogia di materia, l'esame del provvedimento dovrebbe essere congiunto con il disegno di legge n. 1066, eventualmente considerando di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a quest'ultimo, già fissato per il prossimo 16 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#), nell'osservare che allo stato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1066 resta confermato, assicura la senatrice Minasi che il disegno di legge n. 1116 sarà iscritto all'ordine del giorno, ai fini della sua congiunzione con il citato disegno di legge n. 1066.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

Art. 1

1.1

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026»; sostituire, alla fine del periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».*

1.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il medesimo decreto definisce i criteri di ammissibilità dei progetti, definiti sulla base degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile di cui all'articolo 2.».

1.5

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei progetti» inserire le seguenti: «che maggiormente favoriscono il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «per le automobili» inserire la seguente: «elettriche».

1.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «1.000.000» con la seguente: «500.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- sostituire la parola: «1.000.000» con la seguente: «500.000.000»;

*- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.».*

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Art. 2

2.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».

2.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Piano indica le risorse finanziarie necessarie annualmente all'attuazione del piano medesimo, da stanziare in sede di legge di bilancio».

2.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo:

- *dopo la parola: «obiettivi» inserire le seguenti: «di sviluppo sostenibile»;*
- *dopo la parola: «cultura» inserire la seguente: «ecologica».*

2.4

[Di Girolamo](#)

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

2.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «negli investimenti» inserire la seguente: «sostenibili».

2.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «la crescita» con le seguenti: «lo sviluppo sostenibile»;*
- *sostituire le parole: «di crescita e di espansione» con le seguenti: «di sviluppo sostenibile».*

2.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «del pieno dispiegamento dei benefici dell'agglomerazione nelle aree urbane in virtù».

2.8

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro limitando le opportunità di consumo dei cittadini».

2.9

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e di espansione» con la seguente: «qualitativa».

2.10

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «di politiche» inserire le seguenti: «sociali e».

2.11

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: «attività sociali» inserire le seguenti: «, culturali».

2.12

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «di sviluppo sostenibile».

2.13

[Di Girolamo](#)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «entro il 2024» con le seguenti: «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

2.14

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «e l'utilizzo» con le seguenti: «, il potenziamento e l'aumento dell'efficienza del trasporto pubblico e per favorire l'utilizzo».

2.15

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) misure per favorire la sostituzione dell'utilizzo dei mezzi privati a favore dei mezzi pubblici e della mobilità condivisa».

2.16

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e per l'utilizzo di altri combustibili».

2.17

[Di Girolamo](#)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «di altri» inserire le seguenti: «vettori e/o».

2.18

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, lettera e), sopprimere la parola: «privati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per i mezzi privati».

2.19

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) misure per promuovere la mobilità sostenibile degli studenti casa-sedi scolastiche».

2.20

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «di criteri» inserire la seguente: «ambientali».

2.21

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.22

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «con cadenza annuale».

2.23

[Fina, Irto, Basso](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «Il documento è trasmesso alle Camere» con le seguenti: «Con cadenza annuale è altresì trasmessa alle Camere una relazione recante gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati e la prospettazione degli interventi necessari a dare piena attuazione al Piano d'azione.».

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «di sviluppo sostenibile».

3.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e stipulare apposite convenzioni tese a sostenere i servizi di mobilità sostenibile».

Art. 4

4.1

[Marti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere».

Art. 5

5.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024,» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025,».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [837](#)

Art. 1

1.1

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dalla entrata in vigore della presente legge, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49-bis, è inserito il seguente:

"49-bis.1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997."»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I Comuni stabiliscono autonomamente ulteriori riduzioni della percentuale di cui ai commi 48, 49-bis e 49-bis.1 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le seguenti: «Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.2

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49-*bis*, è inserito il seguente:

"49-*bis*.1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997."»;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. I Comuni stabiliscono autonomamente ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ulteriori riduzioni della percentuale di cui ai commi 48, 49-*bis* e 49-*bis*.1 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Interpretazione autentica del comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le seguenti: «Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

1.3

[Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» *inserire le seguenti:* «a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.4

[Farolfi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nei casi previsti dal comma 1, restano salvi comunque gli effetti degli atti già formalizzati e quindi non è dovuta alcuna restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli.».

1.5

[Fina](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «entro» *con la seguente:* «dopo» *e sostituire le parole:* «su richiesta degli aventi diritto, alla restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.» *con le seguenti:* «ad interpretare il comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come disposto dal comma 1 del presente articolo.».

Art. 2

2.1

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "I comuni avvisano i soggetti interessati relativamente alle aree per le quali è

prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del consiglio comunale. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, possono presentare al comune, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune, previa deliberazione della giunta comunale, deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla definizione della procedura di trasformazione."».

2.2

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

2.3

[Fregolent](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati» con le seguenti: «, con l'ulteriore limite massimo al corrispettivo di trasformazione determinato attraverso la seguente formula: Valore Massimo Corrispettivo di Trasformazione espresso, come risultante della moltiplicazione tra la Superficie Catastale complessiva espressa in metri quadrati, costituita dall'unità immobiliare principale e relative pertinenze accessorie, da calcolare secondo quanto riportato nell' allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, l'indice di rivalutazione dei prezzi delle nuove abitazioni intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di stipula dell'atto di cessione e sessanta».

2.4

[Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze» con le seguenti: «con l'ulteriore limite massimo di euro 60 al metro quadrato per singola unità abitativa e relative pertinenze».

2.5

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.";

b) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, non si applica quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi dei periodi quarto e quinto del presente comma."».

2.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La superficie da prendere a riferimento è data dal calcolo delle superficie complessive come di seguito indicate:

a) superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.».

2.0.2

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo e con esplicita abrogazione di tutti i regolamenti e le delibere precedentemente adottati.».

2.0.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione."».

1.3.2.1.14. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1122 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1122, dei senatori De Priamo e altri, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di rigenerazione urbana, le finalità e gli obiettivi prioritari del provvedimento.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043.

L'articolo 5 disciplina i bandi regionali e i piani comunali e intercomunali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 6 reca misure in materia di interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di qualità degli interventi pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporti la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del Testo unico in materia di espropriazione.

L'articolo 10 disciplina le misure per incentivare la rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1122 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(837\) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica di avere aggiunto la firma all'emendamento 2.0.3 e che è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)

[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1066, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1116 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il co-relatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge n. 1116 - d'iniziativa dei senatori Bergesio, Tilde Minasi e altri - che disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento e reca la definizione di "sistemi di intelligenza artificiale".

L'articolo 2 - il cui contenuto riproduce, con alcune differenze, quello dell'articolo 4 dell'A.S. 1066, già all'esame della Commissione - demanda a un regolamento la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale e informatico.

Rispetto a quanto previsto dall'A.S. 1066, sono apportate alcune modifiche alla procedura di adozione del regolamento (tra l'altro, non prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non è riprodotta la disposizione relativa alle misure di eliminazione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuati durante lo sviluppo e le prove dei sistemi.

Viene invece disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che non è previsto dall'A.S. 1066 e che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

Alla luce di quanto riferito dal co-relatore, il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere il disegno di legge n. 1116 al disegno di legge n. 1066, di adottare il disegno di legge n. 1066 quale testo base e di

rinvia il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti a quest'ultimo - già previsto per domani - a martedì 21 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) informa che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è stato ritenuto preferibile non congiungere al disegno di legge in esame il disegno di legge n. 363 e che i due disegni di legge proseguiranno pertanto il loro percorso separatamente. Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Alla luce di quanto riferito dalla relatrice, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a martedì 21 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire sul disegno di legge n. 948, invitando i Gruppi a circoscrivere le richieste e riservandosi la facoltà di vagliare rigorosamente il numero delle stesse.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (periodo di programmazione 2021-2027) nei settori strategici delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse specifico per la 8ª Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento europeo istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, prevedendo che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi predetti, si prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al programma nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027 agli investimenti di aziende private su tali tecnologie. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

L'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Esso interviene inoltre sulla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 13 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

L'articolo 14, comma 4, autorizza il Commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana ad avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza.

L'articolo 15, al comma 3, introduce - a favore del gestore del servizio idrico integrato della Calabria e della società di gestione degli aeroporti calabresi - una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società.

Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviano sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale) e Investimento 2.2 (realizzazione di Piani urbani integrati nelle grandi aree urbane degradate) del PNRR.

Sulla base di tale attività istruttoria, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro *plus* e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse.

L'articolo 36 prevede, infine, che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b). La relazione illustrativa chiarisce che il motivo della disapplicazione risiede nel fatto che le norme predette delineano una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'Investimento in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [837](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo.»

1.3.2.1.15. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(42\)](#) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

[\(761\)](#) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(863\)](#) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(903\)](#) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(1028\)](#) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

[\(1122\)](#) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

[\(1131\)](#) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1131, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal PNRR e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 2 individua i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana ai quali si devono conformare l'attività legislativa delle Regioni e l'attività amministrativa dei restanti enti territoriali.

L'articolo 3 prevede che la pianificazione urbanistica debba promuovere la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti e che i comuni debbano perseguire la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

L'articolo 4 dispone che possano essere previsti incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione

urbana, nonché ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare il contenuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'articolo 6 reca una serie di novelle al Testo unico dell'edilizia, in materia, tra l'altro, di stato legittimo degli immobili, determinazione delle variazioni essenziali, interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, tolleranze costruttive, alcune delle quali incidono su disposizioni toccate anche dal decreto-legge "casa", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1131 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)

[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1136, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1160, d'iniziativa della senatrice Sironi e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti.

In primo luogo, si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.

Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 vieta la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, volte a far sì che tale tematica sia affrontata dall'AGCOM (che adotterà misure relative ai servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale), nonché nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di specifiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 2-*quinquies* del codice della *privacy*, per innalzare da 14 a 16 anni l'età a partire dalla quale il minore può prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 16 anni il consenso

deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1160 con il disegno di legge n. 1136. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) segnala di avere presentato un disegno di legge sui medesimi temi trattati dai due disegni di legge all'ordine del giorno e ne chiede l'abbinamento, una volta che esso sarà assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - al fine di evitare che i tempi di presentazione e assegnazione di nuovi disegni di legge abbiano l'effetto di rallentare l'*iter* dei provvedimenti già in esame - se il disegno di legge segnalato dalla senatrice Floridia non sarà assegnato entro sette giorni, l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà comunque.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 20 giugno, alle ore 10, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di soggetti da audire, segnalando che le audizioni avranno luogo martedì 25 giugno e che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Presidenza si riserva di effettuare un vaglio rigoroso delle richieste. Invita pertanto i Gruppi a limitare al massimo il numero dei soggetti indicati.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 2 luglio, alle ore 18.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1º maggio 2023, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 88 del 2023, poi trasfuso, nel corso dell'esame parlamentare, all'interno del decreto-legge n. 61 del 2023.

Esso contiene poi una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile.

Esso reca infine misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Come già ricordato, i primi sei articoli riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Commissario straordinario a concedere - nel limite di spesa di 210 milioni di euro - contributi per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere destinati anche all'acquisto di aree alternative, ove occorra provvedere alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo, o all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle verifiche a campione effettuate dal Commissario straordinario sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in primo luogo, che il Commissario possa avvalersi - oltre che della propria struttura di supporto - anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. In secondo luogo, si prevede che l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica possa avvenire - oltre che mediante sorteggio - anche applicando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 4 proroga la durata del mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024.

Esso modifica inoltre la disposizione che ha autorizzato gli enti locali ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

In primo luogo, viene specificato che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Viene inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni (ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In secondo luogo, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali sono autorizzati a procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio.

L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi: le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*; gli enti pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).

L'articolo 6 inserisce le infrastrutture ferroviarie all'interno del piano speciale per le infrastrutture stradali che deve essere predisposto dal Commissario straordinario, prevedendo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, provveda agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.

Gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue sono invece ricondotti al novero degli interventi per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore.

L'articolo 7 reca l'interpretazione autentica di una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa alle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

In particolare, si prevede che nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il CIPRESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata possano rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge di bilancio per il 2022 anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria.

L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio, a favore dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi.

In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento a favore delle Forze di polizia impegnate nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

Il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio.

Il comma 3 reca uno stanziamento volto ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea attraverso l'impiego di assetti aeronavali della difesa.

Il comma 4 reca uno stanziamento per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 rinvia al 1° dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si potrà procedere alla seconda *tranche* delle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco autorizzate dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio per il 2021.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a concordare con il Presidente della 10ª Commissione una tempistica di esame del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale che tenga conto della necessità dell'8ª Commissione di dare priorità al provvedimento d'urgenza in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite 8ª e 10ª hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1146.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ([n. 162](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 14 ha demandato all'ISPRA il compito di predisporre, con il contributo delle agenzie regionali, uno schema di regolamento che - nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - stabilisca: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale; il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo; le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

La legge del 2016 aveva previsto che il regolamento predisposto dall'ISPRA venisse emanato entro 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta, una prima volta, il 20 maggio 2019. Su tale testo è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2019 ed è stato espresso parere da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 2020.

A seguito del cambiamento del Governo, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto. Il MEF ha provveduto il 2 novembre 2023. Il testo è stato nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024 e su di esso è stata nuovamente raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2024.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevedendo che esso sia individuato tra il personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione di un apposito interpello, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale così individuato segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio.

L'articolo 1 in esame disciplina anche la cessazione della qualifica di ispettore e la figura del responsabile, dotato di compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'articolo 2 individua i titoli di studio necessari per poter partecipare agli interPELLI per l'acquisizione della qualifica di ispettore.

L'articolo 3 è dedicato ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale incaricato degli interventi ispettivi.

L'articolo 4 individua le competenze del personale ispettivo. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.

L'articolo 5 individua i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Esso prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA o le agenzie regionali costituiscano un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

L'articolo 6 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo sia tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, contenuto nell'Allegato 1 allo schema di regolamento in esame.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Esso prevede, tra l'altro, che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare illeciti ambientali all'ISPRA o alle agenzie regionali. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo di

avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui i termini entro i quali devono essere adottati i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie regionali previsti dal provvedimento in esame e deve essere individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi.

Ai sensi del già ricordato articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie regionali potranno individuare e nominare, tra il personale in questione, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni in merito all'atto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo già la prossima settimana e che pertanto, a suo avviso, non vi sono margini per svolgere audizioni, anche alla luce di quanto già convenuto dalla Commissione in merito all'attività che dovrà essere svolta nelle prossime settimane e del fatto che generalmente sugli atti del Governo la Commissione non svolge questo tipo di attività istruttoria.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ([n. 161](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, traspone all'interno dell'ordinamento nazionale due direttive europee - la n. 958 e la n. 959 del 2023 - che hanno entrambe modificato la direttiva 2003/87/CE, istituiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS).

Il sistema ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. Esso si basa sulla limitazione e lo scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (*cap*) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.

Le direttive nn. 958 e 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55", hanno modificato il sistema, estendendone il campo di applicazione e rafforzando il meccanismo, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento europeo 2021/11 (la cosiddetta legge europea sul clima).

Come riferito dalla relazione illustrativa, in primo luogo, esse hanno previsto la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le

navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.

È stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030.

Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un *cap* separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione.

È stata prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta.

Sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), con l'obiettivo di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Tale meccanismo è volto in particolare ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE - dove non vige il sistema ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione. Esso dunque permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame - che si compone di 13 articoli -apporta le conseguenti modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

L'articolo 1 inserisce nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 il riferimento alle due direttive del 2023.

L'articolo 2, oltre ad aggiornare l'elenco delle definizioni, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo, ricomprendendovi anche le attività indicate nel nuovo Allegato I-*bis* (introdotto dall'articolo 10 dello schema in esame), ossia le attività che rientrano nel nuovo sistema ETS 2 (edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori).

L'articolo 3 modifica la composizione e i compiti del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2. Il Comitato ETS sarà dunque Autorità nazionale competente: per l'attuazione della direttiva 2003/87 (fatta eccezione per quanto rientra nel nuovo sistema ETS 2); per l'attuazione del regolamento CBAM e per lo svolgimento del sistema CORSIA (ad eccezione della funzione di *focal point*, attribuita a ENAC).

Come previsto da uno dei principi di delega - che, in considerazione dell'estensione dei compiti da svolgere, prevedeva il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente - il numero dei membri del Comitato è aumentato dagli attuali 15 a 22. Il Comitato sarà inoltre suddiviso in due sezioni: la Sezione 1 sarà competente per il sistema ETS e per il sistema CORSIA, mentre la Sezione 2 sarà competente per il sistema CBAM. La relazione illustrativa evidenzia che la creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM deriva dalla specificità dei temi legati all'applicazione del relativo regolamento, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia ETS.

Viene conseguentemente potenziata anche la segreteria tecnica, istituita presso il Ministero dell'ambiente e avente il compito di svolgere la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato.

Come si è detto, l'articolo 3 in esame istituisce poi il nuovo Comitato ETS 2, composto da 11 membri, che - in attuazione di uno dei principi di delega - viene designato quale Autorità nazionale competente per i settori che rientrano nel sistema separato e parallelo. Anche il Comitato ETS 2 sarà dotato di un'apposita segreteria tecnica istituita presso il MASE.

L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni relative al settore aereo e introduce la nuova disciplina per il settore marittimo che, come si è detto, la direttiva 2023/959 ha inserito nell'ambito di applicazione del sistema ETS.

Tra l'altro, esso proroga fino al 31 dicembre 2026 la mancata applicazione delle norme in materia di ETS alle emissioni prodotte dai voli da o per gli aeroporti situati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, ad eccezione dei voli verso aeroporti situati nel Regno Unito o in Svizzera.

Si prevede poi che gli operatori aerei abbiano diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. Tuttavia, come anticipato, per il periodo 2024-2030 gli operatori potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili.

Viene inoltre inserito nel decreto legislativo n. 47 un nuovo articolo che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA.

Per quanto concerne, infine, il settore marittimo, si prevedono, tra l'altro, quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (rispettivamente il 40 per cento, il 70 per cento e il 100 per cento).

L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina dei settori ricompresi nel sistema ETS diversi dal trasporto aereo e marittimo.

Tra l'altro, esso interviene sulla disciplina degli usi consentiti dei proventi delle aste, prevedendo due ulteriori finalità: la decarbonizzazione del settore marittimo e le misure per contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Esso reca inoltre disposizioni in materia di progressiva riduzione di assegnazioni gratuite nei settori CBAM e di meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddetta condizionalità) per alcuni tipi di impianti nei settori destinatari di assegnazione gratuita.

L'articolo 6 estende le disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei anche alle società di navigazione, apportandovi alcune modifiche in tema, tra l'altro, di monitoraggio, nonché - in applicazione di un principio di delega - di sanzioni. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo in materia di espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni, per quanto concerne le navi poste sotto la responsabilità di società di navigazione che non hanno rispettato gli obblighi di restituzione.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47 la disciplina relativa al funzionamento dell'ETS 2, che trova applicazione con riferimento alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alle restituzioni delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui al nuovo Allegato I-bis.

A decorrere dal 1° giugno 2025, nessun soggetto regolamentato potrà svolgere le attività di cui all'Allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2.

A decorrere dal 2027, le quote di emissioni saranno messe all'asta su un mercato diverso da quello del sistema ETS. I proventi delle aste saranno destinati alle medesime finalità previste dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo e a ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2, come la decarbonizzazione di edifici e dei trasporti.

A partire dal 2027, il MASE potrà estendere le attività di cui all'Allegato I-bis a settori non elencati in tale Allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissione in tali settori, previa approvazione della Commissione.

L'articolo 7 in esame introduce nel decreto legislativo n. 47 anche un nuovo capo recante sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento CBAM, in virtù della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea di cui

all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 47, recante le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 9 reca modifiche all'Allegato I del decreto legislativo, che individua le categorie di attività a cui si applica il sistema ETS, tra cui, come si è detto, l'inserimento nel sistema ETS dell'attività di trasporto marittimo.

Ulteriori modifiche riguardano attività quali, a titolo esemplificativo, la combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani; la raffinazione di petrolio; l'essiccazione o calcinazione del gesso e la produzione di ferro e acciaio.

L'articolo 10, come è già stato anticipato, introduce il nuovo Allegato I-*bis*, relativo al sistema ETS 2.

L'articolo 11 modifica l'Allegato III, recante principi in materia di controllo e comunicazione.

L'articolo 12 modifica l'Allegato IV, recante i criteri applicabili alla verifica.

L'articolo 13 reca le abrogazioni.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.16. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 133 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[BASSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1206\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, si passerà alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), riservandosi di intervenire più diffusamente sulle misure contenute nel provvedimento in titolo durante la discussione in Aula, si esprime criticamente sulla ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione e sull'impossibilità per il Senato di apportare modifiche al testo.

Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale ([n. 185](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che nel 2003 la

direttiva 2003/25/CE ha individuato un livello uniforme di requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, al fine di migliorare la possibilità di sopravvivenza in caso di avaria in seguito a collisione e garantire un elevato livello di sicurezza ai passeggeri e all'equipaggio.

Tale direttiva nasceva anche dall'esigenza di assicurare che i principi concordati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) fossero applicati in modo armonizzato all'interno dell'Unione europea, evitando di falsare la concorrenza tra operatori di navi ro/ro da passeggeri operanti in Europa.

La direttiva suddetta è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 65 del 2005, applicabile a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea in viaggi internazionali da o verso porti italiani, indipendentemente dalla bandiera battuta.

Nel 2017, l'IMO ha apportato modifiche alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (la cosiddetta convenzione Solas), dettando requisiti di stabilità riveduti per le navi passeggeri in condizione di avaria.

A livello europeo si è pertanto ritenuto necessario tener conto di tale sviluppo e allineare le norme sui requisiti dell'Unione a quelli stabiliti dalla convenzione Solas per le navi ro/ro da passeggeri impiegate in viaggi internazionali.

Conseguentemente, la direttiva 2023/946 ha apportato le necessarie modifiche alla direttiva del 2003, allineandone le disposizioni ai requisiti stabiliti dall'IMO.

In sintesi, obiettivo primario della nuova direttiva è quello di revisionare i requisiti di stabilità in falla che comporta l'allagamento del locale adibito al trasporto di autoveicoli (locale ro/ro). Pertanto la direttiva del 2023 ha la finalità di assicurare che la nave ro/ro da passeggeri abbia, in caso di falla allo scafo provocata da collisione, una stabilità residua tale da aumentare le sue possibilità di sopravvivenza, evitandone il repentino capovolgimento.

I requisiti di stabilità in questione si aggiungono, quindi, a quelli già stabiliti nella Convenzione Solas, con l'inclusione degli effetti sbandanti dovuti all'acqua accumulata sul ponte ro/ro.

Questi requisiti si applicano anche alle navi da passeggeri (di classe A, B e C) impiegate in viaggi nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2033 (legge n. 15 del 2024) apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 65 del 2005 (che, come si è detto ha recepito la precedente direttiva del 2003) e al suddetto decreto legislativo n. 45 del 2000.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15.10, riprende alle ore 15.15.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha depositato il testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) segnala che è stato affermato che quello attuale rappresenterebbe il

77° tentativo di approvare una legge nazionale in materia di rigenerazione urbana e osserva che, effettivamente, trovare una sintesi tra tanti disegni di legge diversi non è cosa facile.

Il tema della rigenerazione urbana può infatti essere affrontato da più punti di vista, a seconda, ad esempio, del ruolo che venga riconosciuto allo Stato e alle regioni o al fatto che si preveda una riduzione del consumo di suolo oppure il divieto assoluto dello stesso o, ancora, alla luce di quale destinazione si dia alle risorse finanziarie previste.

In qualità di relatore ha ritenuto che non fosse giusto individuare quale testo base uno dei disegni di legge congiunti, preferendolo agli altri, ma che si dovesse fare lo sforzo di produrre un testo unificato. Si dice consapevole del fatto che non è il testo perfetto, perché tutto è sempre perfezionabile e si dice dunque fin d'ora disponibile a valutare tutte le proposte di modifica. Pertanto, ove alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la Commissione adotti il testo unificato depositato oggi quale testo base per il prosieguo dei lavori, assicura che sarà lui stesso a proporre un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) osserva che il testo è in distribuzione da pochi minuti, ma tutti i senatori hanno già ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte del presentatore di uno dei disegni di legge congiunti che esprimeva le sue rimostranze sul testo prodotto dal relatore.

Finalmente la Commissione si trova ad affrontare un disegno di legge ordinario su un tema importante, invece che un decreto-legge, ed è dunque importante che si stabilisca una tempistica condivisa per il prosieguo dell'esame. Chiede pertanto al vice presidente Basso di sottoporre al presidente Fazzone la richiesta di convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare il seguito dell'esame.

Con riferimento a quanto poc'anzi affermato dal relatore, osserva che la questione potrebbe essere posta in altri termini: non ci sono tanti modi diversi di intendere la rigenerazione urbana, perché da una parte c'è la rigenerazione urbana, che è una cosa, e dall'altra ci sono tutte quelle misure inserite dal Governo nel decreto-legge "salva casa", in materia di distanze, altezze, ecc., che sono un'altra cosa rispetto alla rigenerazione urbana.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) ringrazia il relatore Rosso per la scelta di proporre un testo unificato.

Premesso di non potersi ancora esprimere nel merito della proposta, osserva che il testo proposto dal relatore si presenta più snello rispetto al disegno di legge a sua prima firma, mentre una delle critiche mosse dal senatore a cui faceva riferimento il precedente intervento è, al contrario, che il testo prodotto dal relatore è troppo articolato. Esprime poi qualche riserva preliminare sulle definizioni contenute nel testo unificato e, in particolare, su quella relativa al consumo di suolo.

Si augura che la Commissione possa portare avanti un lavoro condiviso, come sarebbe necessario per un tema di tale rilevanza.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) richiama il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, poi non approvato dal Senato, e si augura che la XIX legislatura possa vedere l'approvazione definitiva di un testo di legge che, a suo avviso, non è più rinviabile, in quanto stiamo vivendo una fase di deindustrializzazione che richiede un cambio di paradigma.

Afferma di avere letto anche lei con stupore la *mail* già citata, proveniente peraltro da un senatore facente parte dello stesso Gruppo del relatore.

Suggerisce di svolgere qualche audizione mirata e di puntare poi a un testo pragmatico. La già citata proposta della XVII legislatura era infatti un po' sbilanciata e aveva ricevuto molte critiche ed è per questo che si è bloccata. Per tale motivo, sarebbe forse meglio, a suo avviso, approvare un testo snello che rinvii alle regioni le questioni di maggiore dettaglio.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) concorda col fatto che quello della rigenerazione urbana è un tema molto complesso, in cui si intersecano numerosi profili, dal degrado alle infrastrutture, dall'innovazione alla salvaguardia alla copianificazione.

Anche sul solo profilo del recupero edilizio esistono tante visioni divergenti, quindi, a maggior ragione, ve ne sono tante su una questione ancora più ampia come la rigenerazione urbana, della quale appare problematico anche solo individuare il perimetro.

Non si meraviglia, dunque, che su un tema di tale portata si registri una dialettica all'interno degli

stessi Gruppi e immagina che il dibattito sarà vivace anche in Commissione, per cui invita tutti a prepararsi per un lavoro che sarà complesso.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa ai ringraziamenti al relatore Rosso per un lavoro certamente impegnativo, considerata l'ampiezza del tema della rigenerazione urbana che ricomprende molteplici profili, e auspica che i Gruppi possano lavorare in maniera concorde.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [BASSO](#) assicura che riferirà i termini del dibattito al presidente Fazzone e, in particolare, la richiesta di convocazione di un Ufficio di presidenza per la programmazione del seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), illustra il provvedimento in esame, volto a definire - nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche - misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento europeo 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

L'articolo 1 individua obiettivi generali e principi.

L'articolo 2 prevede che, quando presso la Commissione europea sia presentata una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronunci sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione.

Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione, i progetti suddetti assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle materie prime critiche strategiche e disciplina il relativo procedimento amministrativo. Esso prevede inoltre una deroga al limite percentuale per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione del MASE e incrementa di venti unità il personale del medesimo Ministero da dedicare allo svolgimento delle funzioni amministrative previste nel decreto-legge in esame.

L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

L'articolo 6 istituisce presso il MIMIT il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, nonché funzioni di coordinamento.

Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del CITE, il Comitato tecnico svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

L'articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità ivi dettagliate. Il permesso di ricerca

è comunicato al punto unico di contatto, che ne dà comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Soprintendenza territorialmente competente.

L'articolo 8 impone - per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3 - il versamento, da parte del titolare della concessione, di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del *made in Italy*, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, le disposizioni del regio decreto n. 1443 del 1927, in quanto compatibili, sono estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'articolo 9-bis autorizza i Ministeri di riferimento ad avvalersi del GSE per la vigilanza e il controllo sulle attività dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici e proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012. Si stabilisce infine che, dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni entro le quali i soggetti possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo.

L'articolo 10 prevede che: entro il 26 luglio 2024, l'ISPRA provveda alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e pubblica una prima mappa accessibile al pubblico; entro il 24 marzo 2025, il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione, elaborato dall'ISPRA-Servizio geologico d'Italia ed entro il 24 maggio 2025, venga pubblicata la Carta mineraria aggiornata.

L'articolo 11 demanda al MIMIT il compito di provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress e, a tal fine, istituisce presso il medesimo Ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche.

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR.

L'articolo 13 prevede che il Fondo nazionale del *made in Italy* possa essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche e consente a INVIMIT di costituire fondi per investire in asset immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari.

L'articolo 14 amplia l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI delle esportazioni di talune materie prime critiche, estendendola dai rottami ferrosi a tutti i rottami metallici compresi in alcuni codici della nomenclatura tariffaria europea. Esso istituisce inoltre, presso il MAECI, il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

L'articolo 14-bis detta disposizioni per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime necessarie alle filiere produttive del *made in Italy* non ricomprese nel regolamento europeo 2024/1252, attraverso l'individuazione di progetti minerari di interesse strategico nazionale.

L'articolo 15 reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 57-bis del codice dell'ambiente, che disciplina il CITE.

L'articolo 16 proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Esso prevede inoltre che alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino né il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica né il tetto ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche.

In conclusione, considerato che il decreto-legge in esame, è inserito all'ordine del giorno dell'Aula del Senato già nella seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, oltre che per le considerazioni di merito che verranno espone in maniera più approfondita durante l'esame in Aula, per una questione di metodo, in quanto, in considerazione del contenuto del decreto-legge in titolo, sarebbe stata più corretta un'assegnazione in sede referente alla 8ª Commissione o, perlomeno, un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Si rammarica dunque per il fatto che su una questione così significativa per il suo ambito di competenza, la Commissione sia stata completamente pretermessa, limitandosi a dare un parere in sede consultiva.

Chiede dunque al vice presidente Basso di voler rappresentare questa sua posizione al presidente Fazzone.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) segnala che, ad ogni modo, anche l'esame in sede referente presso la 9ª Commissione ha costituito un passaggio meramente formale, che è durato complessivamente meno di due ore, durante le quali non vi è stata alcuna possibilità di esaminare realmente gli emendamenti presentati.

Ma al di là delle questioni procedurali, il provvedimento non convince nella sostanza.

Osserva che la transizione ecologica non vuol dire necessariamente un ambiente più sano. Essa comporta certamente una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ma richiede la disponibilità di materie che devono essere estratte dalla terra, spesso in miniere che si trovano in Africa. Quindi se si esamina la questione in maniera intellettualmente onesta, o la transizione ecologica è una cosa per ricchi o non vi sono giustificazioni per sostenere che l'estrazione debba avvenire solo nei Paesi in via di sviluppo e non invece sul nostro territorio nazionale.

Ma il decreto-legge adottato dal Governo presenta una serie di profili critici.

In primo luogo, esso determina un accentramento delle decisioni che non è chiaro come la maggioranza possa far convivere con l'impianto dell'autonomia differenziata.

Inoltre, la questione del recupero di risorse minerarie da rifiuti estrattivi, che assume un'importanza centrale per la Commissione ambiente, non è invece affrontata in maniera soddisfacente, così come il tema dello smaltimento dei pannelli solari.

Esprime infine sorpresa per il fatto che il Piano Mattei, sempre presente nella narrativa del Governo, non sia invece mai menzionato in un decreto-legge che si occupa di terre rare.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che sarebbe stato opportuno assegnare il provvedimento in titolo alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere sull'atto del Governo n. 181, recante lo schema di atto di proroga del contratto di programma con Poste italiane, avrà luogo nella seduta già convocata per domani, 6 agosto, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131**

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:
- a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;
 - b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
 - c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;
 - d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;
 - e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;
 - f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;
 - g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia

- favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;
- h)* integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;
 - i)* favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;
 - l)* favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;
 - m)* intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;
 - n)* attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

- a)* «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
- b)* «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
- c)* «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;
- d)* «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

- e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;
- g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
- h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;
- i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;
- l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;
 - b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli

interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a)*, individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*, secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:
 - a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;
 - b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;
 - b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;
 - c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;
 - d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
 - e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.
3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:
 - a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;
 - b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;
 - c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:
 - a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;
 - b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;
 - c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;
 - d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;
 - e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in

attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.
2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
 - b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;
 - c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;
 - d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).
3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.
5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;
 - c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;
 - d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.
6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti,

anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiari e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d*), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

- a*) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;
- b*) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;
- c*) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;
- d*) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi

valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:
 - a*) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
 - b*) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
 - c*) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
 - d*) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
 - e*) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
 - f*) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - g*) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
 - h*) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.
3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:
 - a*) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b*) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art.12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

Art. 14

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.17. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138 (pom.) del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 13,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [877](#) e [1029](#) (Manufatti e macchine per la pesca tradizionali) e dell'atto del Governo n. [187](#) (Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) *Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(1158) *CALENDA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

(1160) *Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

(1166) *Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) in qualità di relatore, illustra l'articolato del disegno di legge n. 1158.

Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a 15 anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'articolo in questione prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni 13. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a 15 anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età compresa tra 13 e 15 anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. L'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 prevede l'obbligo - per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità - di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 3 prevede da ultimo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.

Stante l'analogia di materia, propone infine la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 5 agosto, il relatore Rosso aveva presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Propone pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore, pubblicato in allegato, e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore **IRTO** (PD-IDP) osserva che il testo unificato predisposto dal relatore è stato oggetto di rilievi critici da parte di numerose associazioni di categoria. Considerato altresì l'ampio margine temporale per la presentazione degli emendamenti, sarebbe a suo avviso opportuno effettuare un nuovo ciclo di audizioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a superare le lacune del

testo. Le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate, peraltro relative ad una pluralità di testi ormai superati, potrebbero infatti risultare non più utili per un efficace comprensione del nuovo articolato.

Si associa la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), osservando che per non dilatare eccessivamente i tempi il ciclo di audizioni potrebbe essere circoscritto ai soggetti più significativi.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) domanda se sia possibile la redazione di un documento che evidenzi nello specifico quali parti dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno siano state recepite nel testo unificato del relatore. Ciò al fine di garantire un più efficace svolgimento dei lavori.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), nel precisare di avere già allo studio la predisposizione di un documento analogo a quello ipotizzato dal senatore De Priamo, osserva che l'ampio margine temporale deliberato per la presentazione degli emendamenti può certamente consentire, compatibilmente con il calendario istituzionale della Commissione, l'effettuazione di un ciclo di audizioni circoscritto ai soggetti maggiormente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti comunque reputati rilevanti potrà, se del caso, essere richiesto un contributo scritto.

L'oratore ricorda che la scelta di predisporre un testo unificato in luogo dell'assumere uno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno quale base per il prosieguo dei lavori risponde proprio all'esigenza di favorire il coagularsi di un'ampia convergenza politica.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare sull'opportunità di approfondire eventuali criticità presenti nel testo unificato, si pone problematicamente sull'effettuazione di un nuovo ciclo di audizioni: le risultanze delle audizioni precedentemente effettuate hanno infatti già fornito alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi utili per deliberare con cognizione di causa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni circoscritto ad un massimo di otto soggetti ritenuti particolarmente rappresentativi. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(1084) FINA. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 15 maggio.

Introduce l'esame la relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che, analogamente al disegno di legge n. 948, già all'esame della Commissione, il provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Fina, apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta "legge parchi".

Sottolinea quindi le principali differenze con il disegno di legge n. 948. L'articolo 2, innanzitutto, demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano

d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea.

L'articolo 3 modifica quindi la classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro affiancando alle aree marine protette i parchi nazionali marini.

L'articolo 4, nel disporre la soppressione del Comitato per le aree naturali protette, rimette alla Conferenza Stato-regioni l'adozione della Carta della natura, predisposta da ISPRA. Alla Conferenza è demandata anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, la cui disciplina è integrata, dall'articolo 5, con una serie di disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 9 modifica poi il procedimento di istituzione delle aree protette nazionali, eliminando il riferimento all'obbligo di sentire le regioni.

L'articolo 10 interviene sulla *governance* degli enti parco, sopprimendo la Giunta esecutiva e sostituendo il Collegio dei revisori dei conti con il revisore unico, ma confermando la presenza del Consiglio direttivo e intervenendo, tra l'altro, sulla procedura di nomina del Presidente.

L'articolo 11 prevede che la Comunità del parco promuova la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

L'articolo 12 estende quindi il divieto delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, ricomprendendovi: l'attività venatoria; le attività di prospezione, ricerca, estrazione o sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi; l'eliski; il transito fuoristrada con mezzi a motore (fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza) e le esercitazioni militari.

L'articolo 15 estende all'area contigua al parco la disciplina del nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco.

L'articolo 18 reca quindi numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo, tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ecc.. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di: beni demaniali; beni requisiti alla criminalità organizzata; concessione del marchio e contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 20 riscrive la disciplina della gestione delle aree marine protette e dei parchi marini.

Gli articoli 22 e 25 riscrivono, rispettivamente, la disciplina della vigilanza e della sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e quella della sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali.

L'articolo 28 rivede integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29 amplia, da ultimo, l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto un apposito stanziamento. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi la congiunzione del disegno di legge n. 1084 con il disegno di legge n. 948, stante l'analogia di materia.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [29](#), [761](#), [863](#), [903](#), [1028](#), [42](#), [1122](#), [1131](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

«Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale e economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali «isole di calore», eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia

prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell'abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l'attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente.

«Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un «saldo zero» di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e

consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del «saldo zero» di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;

l) «degrado»: le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 3

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizzazione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiaria di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a*), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano

partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione precedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

«Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera b), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

«Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale.

«Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i

relativi interventi attuativi di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripermabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

«Art. 7

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario,

anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di «perequazione energetica» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell'edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiaria e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera d), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l'adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall'intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito.

«Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

«Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso.

«Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

- e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
- f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

«Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

- a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

- a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

«Art. 12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale

finalità sono destinate dal comun all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

«Art. 13

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall'articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: «e, inoltre, gli interventi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell'edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»;

d) all'articolo 23-*bis*, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 23-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

«Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3.2.1.18. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 30/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CNAPPC - CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONFEDILIZIA, CONFCOMMERCIO E
ASVIS - ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#)
E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)*

1.3.2.1.19. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 140 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024

140ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni svolte nonché i contributi pervenuti sul Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(162) GASPARRI. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

(199) NICITA. - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(631) MARTELLA. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - *Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge in titolo.

In particolare, il disegno di legge n. 162, d'iniziativa del senatore Gasparri, elimina la figura dell'amministratore delegato - la cui introduzione aveva costituito una delle novità più rilevanti della riforma della RAI attuata nella XVII legislatura con la legge n. 220 del 2015 - e ripristina quella del direttore generale.

La relazione illustrativa sottolinea che con il trasferimento dei poteri di gestione all'amministratore delegato è stata conferita un'autonomia decisionale più ampia di quella precedentemente riconosciuta

al direttore generale e che tale aumento dei poteri, pur giustificato all'epoca della riforma da esigenze di maggiore efficienza nella gestione aziendale, appare oggi eccessivo.

Nel ribadire la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico e il suo ruolo come editore sostanziale della RAI - in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale - l'articolato procede dunque a novellare il Testo unico per la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, per sostituire la figura dell'amministratore delegato con quella del direttore generale, al quale vengono attribuite le funzioni che aveva prima della legge del 2015. Al direttore generale - nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea - sono pertanto affidati la responsabilità della gestione aziendale per i profili di sua competenza nonché il compito di sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Tra gli altri compiti che egli è chiamato a svolgere, la relazione illustrativa sottolinea, in particolare, l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali di importo superiore a 2.582.284,50 euro. In base alla normativa vigente sono invece sottoposti al consiglio i contratti di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il disegno di legge n. 199, d'iniziativa del senatore Nicita, propone invece un nuovo modello di *governance*, nel quale il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato - mediante una concessione di 12 anni e rinnovabile - a una Fondazione, (che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate), sulla base di un contratto di servizio.

La Fondazione - alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le azioni della RAI - ha il compito di garantire l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; di verificare il valore pubblico della programmazione; di assicurare la gestione efficiente della RAI e di tutte le società controllate e di svolgere ogni altro compito o attività prevista dallo statuto ai sensi della legge.

Viene altresì individuato il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ed è disciplinato nel dettaglio anche il funzionamento del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, al quale sono affidate funzioni di indirizzo strategico nei riguardi della RAI, di individuazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. L'organo è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; uno eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Il presidente è scelto, a maggioranza assoluta, tra i componenti del consiglio di amministrazione.

La Commissione di vigilanza RAI, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

La RAI è chiamata dunque a realizzare le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Sono disciplinati, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione vigente, i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della RAI, composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché le funzioni dell'amministratore delegato, scelto al suo interno dal consiglio di amministrazione della RAI, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone altresì la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di

amministrazione, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione di vigilanza RAI.

Viene infine disposta l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, con la quale è disciplinata la procedura di dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI.

Il disegno di legge n. 631, d'iniziativa del senatore Martella, riproduce il contenuto del disegno di legge n. 199, al quale apporta modifiche di carattere prevalentemente formale. Dal punto di vista sostanziale, è prevista però una diversa composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, che consta di 11 membri, invece di 10, essendo previsto un membro ulteriore nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei. Inoltre, i 5 membri di nomina parlamentare non sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI, come previsto dal disegno di legge n. 199, bensì nominati con determinazione adottata dai Presidenti di Senato e Camera, d'intesa tra loro.

L'oratore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 611, d'iniziativa dei senatori Bizzotto, Romeo, Bergesio e altri, che introduce nel Testo unico una nuova definizione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali e individua in maniera dettagliata i programmi di pubblico interesse.

Si prevede inoltre l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibili per i telespettatori le trasmissioni finanziate dal canone e si dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono poi integrati i compiti del servizio pubblico, prevedendo: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

L'articolato dispone anche che il servizio pubblico debba garantire il rispetto non solo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45 del Testo unico, ma anche degli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. Tra l'altro, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Con la medesima cadenza annuale, la RAI deve individuare quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono innanzitutto - oltre all'eliminazione della previsione che affida la concessione del servizio pubblico alla RAI fino al 30 aprile 2027 - nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza RAI (espresso a maggioranza dei due terzi per il Presidente). Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza RAI a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali.

Da ultimo, il disegno di legge n. 1242, d'iniziativa dei senatori Bevilacqua, Patuanelli e Di Girolamo, apporta in primo luogo una serie di modifiche alla *governance* della RAI, prevedendo che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente - nominato con decreto del Presidente della Repubblica e il cui voto vale doppio in caso di parità - e sei membri, così individuati: l'amministratore delegato è nominato a maggioranza dei due terzi dalla Commissione di vigilanza RAI tra una rosa di cinque candidati predisposta dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi nell'ambito di una rosa redatta con sorteggio dall'AGCOM a seguito di un invito a presentare candidature; due membri sono designati dall'assemblea dei dipendenti RAI. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è quindi esteso a 6 anni, ma senza possibilità di rielezione.

Viene anche resa più rigorosa la disciplina delle cause di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, estendendola a chi abbia ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici e prevedendo che le cause di ineleggibilità operino per dieci anni invece che per uno, come attualmente previsto.

Il disegno di legge abolisce altresì il canone Rai e prevede che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro. Viene poi affidato all'AGCOM l'esercizio del monitoraggio sul mercato dei servizi di *media* di cui all'articolo 26 del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (*European Media Freedom Act*).

Infine, si prevede che il parere della Commissione di vigilanza RAI sullo schema di contratto di servizio sia adottato con la maggioranza dei due terzi e sia vincolante.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. CCXXXII, n. 1\) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) osservando preliminarmente che il documento rappresenta il primo Piano strutturale di bilancio di medio termine elaborato ai sensi della disciplina economica dell'Unione europea recentemente entrata in vigore.

Nella premessa del Piano, il Ministro dell'economia e delle finanze ricorda che nel corso della lunga trattativa che ha portato alla definizione della nuova *governance* economica europea, il Governo ha sostenuto l'esigenza di assicurare maggiori spazi di bilancio per gli investimenti e la sicurezza nazionale, ritenendo che la proposta originaria della Commissione fosse più che sufficiente ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica senza dover sovrapporre ad essa ulteriori salvaguardie mutate dal vecchio Patto di stabilità. La soluzione di compromesso raggiunta a ventisette ha prodotto un insieme di regole assai complesso non solo a livello comunicativo, ma anche tecnico. Inoltre, non è stata risolta la questione della postura di politica di bilancio a livello di Unione europea e area euro. Data l'esigenza per gli Stati membri con elevato debito pubblico di seguire politiche di riduzione dei rispettivi deficit, la postura della politica di bilancio dell'insieme dei Paesi europei potrebbe risultare restrittiva a fronte di sfide tecnologiche e ambientali a cui le altre potenze economiche continuano a rispondere con un ampio utilizzo di risorse pubbliche. Cionondimeno, le nuove regole europee segnano un miglioramento rispetto al vecchio patto di stabilità in termini di gradualità dell'aggiustamento di bilancio, di anti-ciclicità, di orizzonte di programmazione e di integrazione tra le varie componenti della politica economica.

Nel dettaglio, la traiettoria di spesa netta del Piano è caratterizzata da un tasso di crescita più basso rispetto a quello della Commissione nel 2025 (1,3 contro 1,6 per cento) e lievemente più elevato nel quadriennio successivo (1,7 per cento in media contro 1,5 per cento per la Commissione). Nelle proiezioni del Governo, tuttavia, il saldo primario strutturale è molto migliore già nel 2024 (-0,5 per

cento del PIL contro -1,1 per cento della Commissione) e raggiunge, come detto, il 2,2 per cento nel 2029, contro il 2,1 per cento stimato dalla Commissione.

I corrispondenti saldi nominali (indebitamento netto della PA) dello scenario programmatico migliorano dal -3,8 per cento del PIL di quest'anno al -3,3 per cento nel 2025, al -2,8 per cento nel 2026, al -2,6 per cento nel 2027 e poi fino al -1,8 per cento nel 2029. I deficit nominali previsti per gli anni 2024-2026 sono inferiori a quelli dello scenario a legislazione vigente del DEF di aprile.

Lo spazio fiscale risultante tra andamenti del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente è finalizzato al finanziamento delle politiche invariate e delle nuove misure che il Governo intende adottare. Altri interventi saranno finanziati con risorse derivanti dall'adempimento collaborativo e da altre misure di contrasto dell'evasione fiscale, nonché da misure di contenimento delle uscite.

Il Governo conferma e rende strutturale gli effetti del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro e l'accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore quest'anno. Gli effetti del cuneo assumeranno una nuova fisionomia al fine di raggiungere il medesimo obiettivo senza ulteriori tensioni sul piano della spesa pluriennale. Le politiche invariate comprendono anche le risorse necessarie al rinnovo dei contratti pubblici, al finanziamento di misure per favorire la natalità e al rifinanziamento delle missioni di pace.

L'Esecutivo si impegna altresì a salvaguardare il livello della spesa sanitaria assicurandone una crescita superiore a quella dell'aggregato di spesa netta. Per gli anni successivi al 2026, verranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR. Viene confermato, inoltre, l'obiettivo di sostenere la spesa sanitaria. Per gli anni successivi al 2026, saranno anche stanziati le risorse necessarie a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR.

Inoltre, tenendo conto della revisione del PIL nominale operata dall'Istat, nonché di nuovi dati di debito di fonte Banca d'Italia, il rapporto debito/PIL a fine 2023 scende al 134,8 per cento, dal 137,3 per cento precedentemente stimato.

Gli introiti da dismissioni, i proventi ETS nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e altre sopravvenienze contribuiranno alla riduzione del debito pubblico quest'anno e nel corso del prossimo triennio. Tuttavia, la discesa del rapporto tra debito pubblico e PIL nei prossimi anni, soprattutto nel periodo 2024-2026, sarà frenata dall'impatto sul fabbisogno di cassa dello Stato delle compensazioni d'imposta legate ai superbonus edilizi introdotti a partire dal 2020. Le previsioni del Piano scontano, pertanto, un moderato aumento del rapporto debito/PIL fino al 2026, che negli anni successivi sarà seguito da una discesa in linea con le nuove regole.

Il documento segnala poi che la sfida più grande per il Paese è rappresentata dall'elevato stock di debito pubblico e dal relativo onere per interessi. Questi fattori hanno infatti spiazzato ogni margine per disegnare politiche pubbliche di sostegno alla crescita negli ultimi decenni. Gli spazi, sia pur limitati, per gli investimenti pubblici concessi dal Piano dal 2027 e una politica di bilancio prudente e credibile sono due elementi cruciali per aggredire il fardello del debito e della spesa per interessi, alleggerendolo in modo strutturale.

Viene sottolineata anche la necessità di affrontare le altre sfide sul campo delle transizioni ambientale, energetica e tecnologica, che richiederanno ingenti risorse che in parte saranno di origine pubblica, in parte saranno invece reperite grazie a un'azione strutturale finalizzata a rimuovere gli ostacoli alla mobilitazione dei capitali privati. A tal fine, particolare attenzione rivestiranno le riforme e gli investimenti volti al miglioramento della qualità delle istituzioni e dell'ambiente imprenditoriale, quali condizioni necessarie per attrarre investimenti e migliorare il benessere economico e sociale di imprese e individui. Tali misure saranno fondamentali, inoltre, per accelerare le altre politiche, di carattere settoriale, che andranno a perseguire le priorità strategiche nazionali ed europee.

Stante quanto precede, la prima parte del programma di riforma si sofferma, in maniera particolare, sulle azioni che verranno intraprese in materia di giustizia, pubblica amministrazione, digitalizzazione, concorrenza, ambiente imprenditoriale e fisco.

L'oratore procede quindi alla disamina dei profili di interesse per l'8ª Commissione. Sotto questo

aspetto si prevede, innanzitutto, di utilizzare il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) in determinati ambiti di tassazione, come l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale.

Per quanto concerne la concorrenza, mentre la legge annuale per la concorrenza del 2026 si concentrerà sulla riduzione dei limiti orari per il commercio al dettaglio e dei vincoli alle promozioni di vendita, nel periodo 2027-2029, le leggi annuali prevedranno, tra l'altro, interventi nei trasporti ferroviari in particolare regionali, nel servizio postale e nell'energia idroelettrica.

Il Governo afferma infine di voler estendere e rafforzare i programmi di supporto alle tecnologie emergenti, nel solco delle misure PNRR già attivate e in coerenza con il documento '*Made in Italy 2030*'. Tra questi programmi rientra, ad esempio, il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019.

Nell'ambito della seconda parte del programma di riforma, due ampi capitoli sono quindi dedicati, rispettivamente alla transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale, da un lato, e alle strategie del Paese per la transizione digitale, dall'altro.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma inoltre, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025, vari provvedimenti aventi ad oggetto materie di interesse della 8ª Commissione, quali: i diritti audiovisivi; l'economia del mare; la cattura e lo stoccaggio della CO₂; l'idrogeno; l'energia nucleare; il mercato del gas naturale e la riduzione delle emissioni di metano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 201](#))
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto di tali stanziamenti è quindi effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il riparto deve essere altresì disposto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale e internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.

Procede quindi alla disamina dell'atto del governo iscritto all'ordine del giorno, che provvede a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2024, risultante pari a 3.897.293 euro con una riduzione, operata dalla legge di bilancio per il 2024, di 205.120 euro rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

Nel dettaglio, agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.770.800 (in diminuzione di 117.200 euro rispetto allo scorso anno). La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 96.900 euro, di 79.800 euro o di 60.800 euro. Le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale per la conservazione della biodiversità rivolta ai parchi naturali e alle aree marine protette, adottata il 5 settembre 2024.

Alle aree marine protette sono invece destinati complessivamente 856.100 euro (64.900 in meno rispetto allo scorso anno). In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 sono assegnati 47.800 euro ciascuna. Alle aree marine protette che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 18.350 euro ciascuna.

Le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'habitat coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale habitat dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono quindi riservati 9.393 euro (a fronte dei 44.413 euro previsti lo scorso anno). Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti (con riferimento all'attuazione di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale) ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Aumentano invece le risorse destinate agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), che passano dai 429.000 euro dell'anno scorso ai 441.000 euro di quest'anno.

La somma restante - invariata rispetto agli anni precedenti - è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro). La relazione di accompagnamento riferisce che per tali soggetti si è ritenuto di non procedere ad un taglio delle risorse, in quanto le somme risultano non aggiornate dal 2010. La relazione evidenzia inoltre che tali parchi - istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative - non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre ([n. 53](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio

direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il *curriculum* professionale. Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), osservando che evidenti ragioni di opportunità politica imporrebbero di attendere l'esito delle imminenti elezioni regionali (che avranno luogo il 27 ed il 28 di ottobre), prima di procedere alla nomina in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.20. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 75 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCE, DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA CABIDDU E DI RAPPRESENTANTI DI ANCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#) E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 190 (pom.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2024
190ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono iscritti a parlare il senatore Bazoli, la senatrice Stefani e il senatore Zanettin. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, la durata degli interventi non può superare i 10 minuti.

I senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) e [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) chiedono di poter posticipare il loro intervento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) per segnalare che il disegno di legge introduce disposizioni che incidono sul tema della riduzione ereditaria. Poiché la materia è da tempo in discussione, chiede di poter approfondire questo aspetto, ed in particolare di verificare che il provvedimento non introduca riduzioni eccessive dei termini di azione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni del senatore Zanettin rimarcando l'estrema delicatezza della questione: secondo la normativa vigente l'erede pretermesso ha oggi dieci anni per azionare la propria pretesa, mentre laddove dovesse essere approvato senza modifiche il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge in esame rimarrebbe la sola pretesa risarcitoria. È necessaria pertanto una valutazione accurata di questi profili in quanto non si tratta di una questione politica bensì di un approfondimento tecnico finalizzato al miglior bilanciamento degli interessi in gioco.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito svolto, assicura che sarà garantito il necessario coordinamento con i lavori di approfondimento che saranno svolti dalla Commissione di merito, invita quindi il relatore ad individuare, insieme a tutti i componenti della Commissione, la migliore sintesi rispetto alle problematiche segnalate ai fini dell'espressione di un parere tecnicamente motivato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 12 articoli ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I riguarda la «Legge annuale di semplificazione normativa». In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente; conseguentemente, si prevede che all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, sia abrogato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta Legge Bassanini 1) che ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi attraverso lo strumento della cosiddetta delegificazione.

Il disegno di legge di semplificazione potrà conferire deleghe legislative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. È indicata poi la procedura di adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 individua la normativa di principio a cui i decreti legislativi previsti dalla legge annuale per la semplificazione dovranno attenersi.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione.

Nel dettaglio, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale - VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per la disciplina delle modalità digitali di produzione normativa e prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. In particolare, al comma 3, prevede che tali decreti legislativi siano adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

L'articolo 6 concerne i regolamenti ministeriali prevedendo che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice. In questo caso, ai sensi del successivo comma 2, la sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi. Si prevede pertanto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, un decreto del Ministro della giustizia, individui le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti adottati con modalità digitale.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 7 è diretto a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in tali ambiti di competenza, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con indicazione di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Sono indicati i principi e criteri direttivi specifici della delega e la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi.

L'articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno. Nel dettaglio, il principio di delega specifico di cui alla lettera b) del comma 1 prevede «riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo *caregiver* familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». Al riguardo, ricorda che l'interdizione e l'inabilitazione, disciplinate dagli articoli da 414 a 432 del codice civile, concernono rispettivamente i soggetti maggiorenni che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente - tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi - qualora l'interdizione risulti necessaria per assicurare l'adeguata protezione degli stessi ovvero i soggetti maggiorenni aventi uno stato di infermità mentale non talmente grave da far luogo all'interdizione, quelli che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, esponano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici e quelli affetti da sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.

Sia l'interdizione sia l'inabilitazione sono disposte, con sentenza, dal giudice tutelare. All'interdizione, a cui è connessa la nomina di un tutore, consegue l'incapacità giuridica di agire; alcuni atti giuridici - individuati dall'articolo 374 del codice civile - non possono essere compiuti dal tutore senza l'autorizzazione del giudice tutelare. Il soggetto inabilitato può agire invece in via autonoma per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, mentre per gli altri atti sono necessari il consenso del curatore (nominato in relazione all'inabilitazione) e l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato invece dagli articoli da 404 a 413 del codice civile. Esso prevede l'assistenza, da parte di un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, ad una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno individua l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può riguardare anche una persona interdetta o inabilitata, con la necessaria presentazione contestuale di un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

In merito alla portata e alle finalità dei principi e criteri direttivi di cui al criterio di delega specifico richiesto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), precisa che la relazione tecnica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegate al disegno di legge osservano in particolare che nella prassi applicativa si assiste, da un lato, a un tendenziale superamento dell'istituto dell'interdizione, in ragione dell'utilizzo dell'istituto - il quale è modulabile a seconda dei casi specifici - dell'amministrazione di sostegno, e, dall'altro, al perdurante ricorso alla misura dell'interdizione per alcune valutazioni di opportunità giuridica (tra cui quella inerente all'applicabilità dell'istituto testamentario del fedecommesso o sostituzione fedecommissaria). Inoltre, le osservazioni formulate all'Italia, nell'agosto del 2016, dal Comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità hanno raccomandato il superamento dei meccanismi di sostituzione della persona - ivi comprese le forme di sostituzione operate mediante l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riguardo a quanto descritto dalla relazione tecnica di accompagnamento e dall'AIR del disegno di legge, osserva che la norma di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 9, comma 1, non sembra prevedere, almeno letteralmente, una revisione sostanziale dell'istituto dell'amministratore di sostegno. La Commissione di merito dovrebbe pertanto considerare l'opportunità di indicare espressamente, tra i principi e criteri direttivi specifici della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche la revisione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Con riferimento invece alla semplificazione degli oneri, prevista in particolare per i rappresentanti che siano anche *caregiver* familiari (ovvero la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche

disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, in genere un familiare di riferimento) la relazione tecnica e l'AIR precisano che questa potrebbe condurre anche al superamento dell'attuale formulazione del combinato disposto degli articoli 380 e 424 del codice civile. In base a tale combinato disposto, il tutore dell'interdetto deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare; tali obblighi implicano una complessa documentazione contabile (basata anche su scontrini di spesa), con un conseguente onere di attività anche a carico degli uffici giudiziari.

L'articolo 10 contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, introducendo una serie di principi e criteri direttivi specifici.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 2.

Di particolare importanza, rispetto alle competenze della Commissione giustizia, è l'articolo 9 che reca una delega molto ampia di riforma degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, senza tuttavia indicare specifici principi e criteri direttivi: sul punto appare pertanto assolutamente necessario svolgere approfondimenti mirati in quanto, dal punto di vista tecnico-giuridico, è essenziale segnalare la diversità esistente tra gli istituti citati e quello dell'amministrazione di sostegno. Certamente il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno non può che passare attraverso una revisione anche di questo strumento, ad esempio prevedendo una gradualità dell'amministrazione al fine di consentire, nei casi individuati dalla legge o dal giudice, al soggetto tutelato di compiere alcuni atti autonomamente. È noto infatti che il frequente utilizzo - nella cornice normativa vigente - dell'istituto dell'amministrazione di sostegno può nella pratica creare numerosi problemi, anche laddove tale istituto sia applicato a persone con disabilità.

Con riferimento poi all'attività di approfondimento e valutazione della Commissione nell'esercizio della sua funzione consultiva, osserva che i pareri espressi devono essere tenuti in debita considerazione dai soggetti destinatari. In particolare, il Governo in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi non può non tener conto dei pareri espressi da Senato e Camera: esprime pertanto il proprio disappunto per il fatto che il testo definitivo del cosiddetto "correttivo civile Cartabia" non abbia preso in considerazione nessuna delle numerose osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato - e nell'analogo parere espresso dalla Camera - svilendo il lavoro parlamentare e al contempo non individuando soluzioni adeguate rispetto a problematiche ampiamente segnalate nella prassi dagli operatori del diritto. Si riferisce in particolare al tema del diritto di famiglia e al mancato inserimento nel correttivo citato della previsione di un'udienza filtro, pure sollecitata nel parere parlamentare approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a nome di tutta la Commissione piena adesione alle considerazioni della senatrice Stefani, chiedendo al contempo al rappresentante del Governo di farsi carico di tali istanze e ricordando come la Commissione esprima i propri pareri svolgendo un rigoroso approfondimento tecnico-giuridico.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo e condivide l'importanza di una riflessione e di un approfondimento sulle modifiche che si intendono apportare agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) e il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) si associano alla richiesta della senatrice Stefani di una maggiore considerazione da parte del Governo dei pareri parlamentari espressi. In relazione al provvedimento in esame condividono altresì la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) rimarca al rappresentante del Governo la necessità di tenere in considerazione le osservazioni contenute nei pareri parlamentari, frutto di un rigoroso lavoro di

approfondimento. Diversamente, ciò rappresenterebbe una mortificazione del lavoro parlamentare e contribuirebbe ad inficiare il dialogo necessario tra Parlamento ed Esecutivo.

Il vice ministro SISTO assicura che svolgerà le opportune verifiche sui temi segnalati dai senatori, ricordando al contempo che nel caso dei pareri parlamentari non vincolanti il Governo gode di ampia discrezionalità, ferma restando l'importanza di una pronuncia concorde di entrambi i rami del Parlamento e nella piena considerazione del lavoro svolto dalle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **RAPANI** (Fdl), relatore, illustra i provvedimenti in titolo. La Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo unificato redatto per i connessi disegni di legge n. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122 e 1131 in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dell'esame dall'8ª Commissione. Il disegno di legge si compone di 14 articoli ed è suddiviso in tre Capi.

Il Capo I reca le «Finalità e definizioni» dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 1 prevede che la legge individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Il comma 2 individua gli obiettivi specifici per il conseguimento di tale finalità. Il successivo comma 3 precisa che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella legge in esame.

L'articolo 2 reca nel dettaglio le definizioni generali relative alle materie oggetto del disegno di legge, come «ambiti urbani», «rigenerazione urbana», «consumo di suolo» etc.

Il Capo II introduce disposizioni per la «Governance della rigenerazione urbana». L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, in primo luogo nel Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nei comuni; i successivi commi da 2 a 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Ministero, delle regioni e dei comuni. Il comma 5 dispone infine la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi semplificata per gli interventi adottati ai sensi dell'articolo 3.

Il Capo III riguarda «Strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana».

L'articolo 4 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previa istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Programma Nazionale è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF).

L'articolo 5 reca invece disposizioni per la programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 6 introduce disposizioni per assicurare la qualità della progettazione e attuazione degli interventi, prevedendo in particolare che a progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, possa essere affidata mediante concorso di progettazione.

L'articolo 7 disciplina gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana; nel dettaglio il comma 2

dispone che sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti e elaborati, alcuni interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo.

L'articolo 8 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 9 prevede invece che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico- testimoniale e a interventi di riuso.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana - con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037 - destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 introduce incentivi economici e fiscali per gli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 4 dispone che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L'articolo 12 prevede che l'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

L'articolo 13 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Segnala quindi alcune questioni su cui chiede alla Commissione un supplemento di riflessione; si riferisce in primo luogo al tema della conformità agli strumenti urbanistici vigenti richiesta alle amministrazioni comunali ma non sempre in relazione agli interventi dei privati, in secondo luogo segnala possibili sovrapposizioni tra le modifiche al Testo unico dell'edilizia e la disciplina recentemente approvata nel cosiddetto decreto-legge casa n. 69 del 2024.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) concorda con la necessità di un approfondimento sui punti segnalati dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) si farà carico di mettere a disposizione della Commissione la documentazione acquisita dalla Commissione di merito nello svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale (Parere alla 8a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con un'osservazione)

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento agli emendamenti inviati dalla Commissione di merito, segnala come di interesse della Commissione Giustizia i seguenti: gli emendamenti 2.1 (che sostituisce integralmente gli articoli 2, 3 e 4 inserendo le novelle in materia di verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica direttamente nel decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali), 2.0.1 già 2.6 (che introduce un nuovo articolo in materia di diritto alla riservatezza del minore, tutela dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati), 3.1 (interamente suppressivo dell'articolo 3 in materia di validità dei contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minorenni), 3.2 e 3.3 (che

modificano il requisito anagrafico relativo alla disciplina della validità dei citati contratti per i minorenni), 3.7 (che sopprime, in relazione alle sanzioni previste nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione, l'espresso riferimento al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed al regolamento UE 2016/679; al riguardo, segnala che la sola soppressione non sembra realizzare pienamente l'osservazione formulata nel parere della Commissione Giustizia), 4.1 e sullo stesso tema 4.2, 4.3 e 4.4 (che sostituiscono l'articolo introducendo una novella all'articolo 2-quinquies del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, cosiddetto codice in materia di protezione dei dati personali, innalzando l'età del minorenne ai fini del consenso al trattamento dei propri dati in relazione ai servizi della società di informazione), 5.1 (che sostituisce integralmente l'articolo 5, recependo anche due delle osservazioni formulate nel parere della Commissione Giustizia; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui al comma 4), 5.2 e gli analoghi 5.3, 5.4 e 5.5 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.6 (che sostituisce l'articolo introducendo novelle alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, prevedendo altresì una specifica disposizione sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali; nell'emendamento viene specificato nel dettaglio per ogni violazione quale sanzione amministrativa indicata dall'articolo 26 della legge citata debba applicarsi), 5.7 (che sostituiscono l'articolo introducendo una specifica disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni; segnala tuttavia che al comma 5 continua a farsi riferimento genericamente alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, senza specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - tra quelle elencate sia applicabile alla violazione delle disposizioni), 5.14 e sullo stesso tema 5.15 (che sostituiscono - quale organismo competente ad autorizzare in caso di emergenza le somme percepite dal minore - il giudice tutelare al tribunale per i minorenni, recependo in parte un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia), 5.0.1 (che introduce un nuovo articolo che sancisce il diritto del minore alla riservatezza dei dati ed il divieto di diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori) e 5.0.2 (che introduce un nuovo articolo per l'esercizio, da parte del minore a partire dai quattordici anni, dell'esercizio del diritto all'oblio digitale).

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, in relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, ribadisce tuttavia il parere già espresso sul testo in relazione all'articolo 5 e che vale anche per gli emendamenti, segnalando che nel caso in cui la Commissione di merito dovesse mantenere il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sarebbe necessario specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni dell'articolo in questione.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti con l'osservazione relativa alla legge n. 977 del 1967.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione presentata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 24 settembre sono stati illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice ed al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all'espressione dei pareri.

Il vice ministro SISTO chiede di poter disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari all'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che a partire dalla prossima settimana sarà avviata la discussione generale sui disegni di legge concernenti il cognome dei figli (Atti Senato 2, 21, 131 e 918) sui quali sono ormai terminate le audizioni. Invita pertanto i senatori che intendano intervenire in discussione generale a una revisione complessiva di tutto il materiale raccolto al fine di individuare le soluzioni più appropriate per il prosieguo dell'esame.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), in qualità di relatrice, auspica un'ampia discussione generale che possa consentire alla Commissione l'individuazione di un testo base su cui proseguire l'esame dei provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

qualora la Commissione di merito dovesse approvare uno degli emendamenti riferiti all'articolo 5 nel quale è presente il riferimento alle sanzioni di cui all'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, si segnala la necessità di specificare quale sanzione - se penale o amministrativa - sia applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 96 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev.

L'Accordo in ratifica si inserisce nel più ampio contesto dell'Accordo di associazione del 2014 e della relativa zona di libero scambio, relativo al processo di ravvicinamento normativo volto a rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l'Unione europea (UE), per la graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Oltre all'Accordo sullo spazio aereo comune, sono stati firmati altri due accordi: un accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione, con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma *Horizon Europe* e del programma *Euratom*, e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma *Creative Europe*.

L'Accordo sullo spazio aereo comune regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali, [creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potute derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali.](#)

L'Accordo ha quindi l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

L'Accordo è composto da 40 articoli e VII allegati, e regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione,

revisione, denuncia e contenzioso.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo. L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **MATERA** (Fdl), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana. A tal proposito, il relatore ricorda che, nella scorsa legislatura sono stati esaminati approfonditamente vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, e che era stato definito un testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.

In particolare, l'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'AS n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'Atto Senato n. 863 del senatore Occhiuto e altri non corrisponde a proposte specifiche della precedente legislatura.

Invece, l'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, corrisponde, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura. Esso mira a favorire la rigenerazione urbana e a prevedere un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intende inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grid*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio.

In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuove il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa. Si intende elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità. In terzo luogo il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In particolare, l'Atto Senato n. 761 si compone di 14 articoli, suddivisi in 3 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i principi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile, e con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.

Il capo II disciplina, all'articolo 3, la struttura di *governance* della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni, sulla base del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui ai commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui è previsto il finanziamento di 2,8 miliardi di euro, a valere sull'Investimento 2.3 della Componente M5C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Al riguardo, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6", come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il capo III (articoli 4-14) disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, ovvero: il

Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4), che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR; la programmazione comunale di rigenerazione urbana (articolo 5); la fase di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale (articolo 6); gli interventi privati di rigenerazione urbana (articolo 7); la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana (articolo 8); la destinazione alle opere di rigenerazione urbana dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi e da altre entrate (articolo 9); il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato alle regioni e ai comuni, per il finanziamento dei progetti attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 10); gli incentivi economici e fiscali per favorire gli interventi di rigenerazione urbana (articolo 11); le misure di semplificazione amministrativa (articolo 12); le modifiche al Testo unico dell'edilizia (articolo 13); e infine la copertura finanziaria relativa al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 14).

[L'Atto Senato n. 29](#) si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 capi. Gli articoli 1 e 2 dettano le finalità del disegno di legge e le definizioni.

Il capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana, istituendo all'articolo 3 la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 istituisce e disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana. L'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana e l'articolo 6 ne disciplina le modalità di riparto delle risorse. L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.

Il capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali, elencati all'articolo 8, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi, le regioni pubblichino il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10. L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

Il capo IV, l'articolo 12 disciplina l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 13 individua ulteriori risorse, ad integrazione di quelle del Fondo.

Nel capo V, l'articolo 14 prevede semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il capo VI dispone, all'articolo 16, misure in materia di qualità della progettazione, mentre il capo VII prevede, all'articolo 17, incentivi fiscali in favore degli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana.

Nell'ambito del capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo, per il consiglio comunale subentrante, di dare continuità ai programmi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente, per i quali non sussistano prevalenti elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca. L'articolo 19 stabilisce l'obbligo per le regioni di provvedere, entro un anno, all'adeguamento della propria legislazione.

Infine, al capo IX, l'articolo 20 detta le disposizioni di copertura finanziaria.

L'Atto Senato n. 863 si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede che i comuni approvino i Piani di rigenerazione urbana, che individuando gli interventi e stabiliscono le misure incentivanti. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite come contributo statale per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni che hanno adottato i Piani di rigenerazione urbana, nonché di attività di ricerca scientifica e di attività di studio per innovazioni in materia di sostenibilità ambientale.

L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia per la rigenerazione urbana, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e detta misure di assistenza alle amministrazioni comunali per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana, e di sostegno agli investimenti in nuove infrastrutture sociali e sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri previsti dal decreto-legge n. 32 del 2019 ("sblocca cantieri"), nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari

articoli del codice dei contratti pubblici. Infine l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo che verte sulla indispensabilità del suolo, quale risorsa limitata e non rinnovabile, e la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea (UE). Il processo di degrado, peraltro, non si arresta ai confini nazionali, bensì li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi.

Nonostante le vigenti politiche nazionali e dell'UE, come ad esempio il *Green Deal* europeo, permangono significative lacune in tale ambito: la proposta integra, quindi, la legislazione ambientale in atto, come le direttive Emissioni industriali, Rifiuti, Discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica. L'obiettivo specifico, quindi, è arrestare il degrado del suolo e ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050.

Più in particolare, la proposta di direttiva consta di una premessa analitica e VII Capi che ricomprendono 27 articoli. Il Capo I (articoli 1-5), recante disposizioni generali, indica l'obiettivo e l'oggetto della direttiva, precisa l'ambito di applicazione, le definizioni e incarica gli Stati membri di istituire i distretti del suolo e designare le autorità ad essi competenti.

Il Capo II, recante monitoraggio e valutazione della salute del suolo (articoli 6-9), disciplina il quadro di monitoraggio della salute e del consumo del suolo, ne determina i descrittori, i criteri per individuare la sanità e gli indicatori del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, le misurazioni e le metodologie nonché la valutazione della salute del medesimo.

Il Capo III reca la gestione sostenibile (articolo 10) e i principi di mitigazione del consumo di suolo (articolo 11).

Il Capo IV (articoli 12-16), attraverso l'approccio basato sul rischio, determina l'individuazione, l'analisi, la valutazione del rischio e la gestione dei siti contaminati, nonché la redazione a cura degli Stati, entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, dei registri dei siti contaminati e potenzialmente contaminati.

Il Capo V reca, agli articoli 17 e 18, rispettivamente l'individuazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi da parte dell'Unione, la comunicazione da parte degli Stati membri dei dati e le informazioni riguardanti lo stato dei suoli, nonché l'informazione al pubblico dei dati del monitoraggio.

Il Capo VI (articoli 19-20) disciplina l'esercizio della delega di potere alla Commissione europea e la procedura di comitato, per il raggiungimento delle finalità della direttiva.

Il Capo VII (articoli 22-27) disciplina l'accesso alla giustizia attraverso ricorsi all'autorità giurisdizionale nazionale in caso di violazione di un diritto, le conseguenti sanzioni, la valutazione e il riesame dei progressi ottenuti dalla direttiva e il termine di recepimento, fissato in due anni dall'entrata in vigore.

La protezione ambientale ha la sua base giuridica nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 sulla politica ambientale dell'Unione.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà si fonda sulla portata e sulla natura transfrontaliera del problema, sull'impatto del degrado del suolo in tutta l'UE e sui rischi per l'ambiente, l'economia e la società che rendono necessario adottare misure coordinate da parte di tutti gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi entro il 2050, come già stabilito nella strategia per il suolo per il 2030.

Per la Commissione europea, la proposta si conforma al principio di proporzionalità perché persegue

solo quanto necessario per conseguire gli obiettivi, lasciando flessibilità agli Stati membri di adottare le misure più confacenti alle condizioni locali e regionali, basate sulla variabilità, sull'uso del suolo, sulle condizioni climatiche e sugli aspetti socioeconomici.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Altre 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno avviato l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE ([COM\(2023\) 462 definitivo](#))

(Esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice illustra la proposta di regolamento in titolo, che abroga la direttiva (UE) 2009/48, in materia di sicurezza dei giocattoli, e ha la finalità generale di garantire la sicurezza per i consumatori, dei giocattoli immessi sul mercato dell'Unione europea (UE), sia quelli prodotti all'interno dell'Unione, sia quelli importati da Paesi terzi e di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno.

L'obiettivo è quello di affrontare i punti deboli della normativa, emersi nella valutazione della direttiva del 2009, in particolare riguardo alla protezione dei bambini dai rischi chimici presenti nei giocattoli, migliorando al contempo anche l'applicazione della direttiva, soprattutto in relazione alle vendite *online*.

In merito agli elementi innovativi introdotti dalla proposta, di particolare rilevanza è l'introduzione di un passaporto digitale del prodotto che includa informazioni sulla conformità e i controlli doganali sui giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione (Capo IV, articoli 17-20). Il passaporto sostituirà la dichiarazione UE di conformità e sarà collegato, tramite un vettore di dati, a un identificativo univoco del prodotto.

Il Capo I della proposta contiene le disposizioni generali. Si evidenziano, in particolare, gli articoli 5 e 6, che si concentrano sui requisiti relativi ai giocattoli. Le principali categorie di requisiti essenziali sono definite nell'allegato II e riguardano le proprietà fisico-meccaniche, chimiche, elettriche, l'infiammabilità, l'igiene e la radioattività. Sono integrate le restrizioni generiche delle sostanze particolarmente nocive e le possibilità di deroga sono limitate, occorrendo in tal senso una valutazione da parte dei comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Il Capo II prevede obblighi per i fabbricanti, gli importatori e i distributori. Ad integrazione della normativa attuale, il fabbricante sarà tenuto a creare per il giocattolo un passaporto del prodotto e verrà designato un rappresentante autorizzato come operatore economico responsabile.

In merito al Capo III, si segnala che resta valida la presunzione della conformità dei giocattoli quando i fabbricanti applicano le relative norme armonizzate. Tuttavia, al fine di garantire la presunzione di conformità nei casi in cui non vi siano norme armonizzate pertinenti, la Commissione avrà la facoltà di adottare specifiche comuni.

Il Capo IV è dedicato al "passaporto del prodotto", mediante il quale viene dichiarata la conformità del prodotto ai requisiti previsti dal regolamento.

Il Capo V contiene disposizioni in merito alla valutazione di conformità, alle relative procedure e alla documentazione tecnica necessaria.

Il Capo VI mantiene i requisiti per le autorità nazionali responsabili degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati) e lascia la responsabilità ultima, per quanto riguarda la designazione e il controllo di tali organismi, ai singoli Stati membri.

Il Capo VII è inerente alla vigilanza del mercato.

Il Capo VIII contiene disposizioni in merito di delega di poteri e il Capo IX contiene le disposizioni in materia di protezione della riservatezza dei dati e le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento in esame.

La proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, in quanto il suo scopo è quello di armonizzare le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei giocattoli in tutti gli Stati membri e di garantire che non vi siano ostacoli alla libera circolazione dei giocattoli tra gli Stati

membri.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto un intervento normativo a livello di Unione europea garantirebbe un'attuazione coerente di qualsiasi nuovo requisito di sicurezza per i giocattoli e di qualsiasi successiva modifica, e quindi un maggiore livello di sicurezza; inoltre, fornirebbe certezza del diritto e condizioni di parità per il settore.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta preveda disposizioni necessarie, idonee e adeguate allo scopo e affronti tutti problemi individuati nel modo più efficace ed efficiente, rafforzando la protezione dei bambini dalle sostanze chimiche più nocive quando giocano con i giocattoli e introducendo divieti generici su tali sostanze.

La proposta di passare da una direttiva a un regolamento tiene conto sia dell'obiettivo generale della Commissione di semplificare il quadro normativo sia della necessità di assicurare un'attuazione uniforme in tutta l'UE dell'atto legislativo proposto. Inoltre, la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli è una direttiva di armonizzazione totale e un regolamento garantirebbe meglio, in ragione della sua natura giuridica, che gli Stati membri non impongano requisiti tecnici nazionali che vanno oltre i requisiti di sicurezza di cui all'attuale direttiva o contraddicano tali requisiti di sicurezza.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 2 novembre 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Concilio federale austriaco e la *Seimas* lituana hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità.

[Lo scorso 25 settembre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

98ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761 e 863, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 903, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 903, congiunto all'esame degli altri disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana.

Il disegno di legge n. 903, presentato dal senatore Dreosto, si struttura in modo simile al disegno di legge n. 761 e quindi anche al testo unificato che era stato adottato dalla Commissione ambiente nella scorsa legislatura.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 individua i soggetti istituzionali della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle province autonome e dei comuni.

L'articolo 4 prevede l'adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, inserito annualmente nell'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale. L'articolo 6 è dedicato alla qualità della progettazione e all'attuazione degli interventi. L'articolo 7 reca la disciplina degli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

L'articolo 10 prevede incentivi economici e fiscali. L'articolo 11 dispone che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporti la dichiarazione di pubblica utilità. Infine, l'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere se l'esame di questo disegno di legge avverrà in

modo congiunto con gli altri disegni di legge e se la Commissione di merito abbia già adottato un testo unificato come nella precedente legislatura. Chiede inoltre di poter approfondire la materia, in particolare con riferimento alle misure di incentivazione e all'eventuale possibilità di condono e di surrettizia occupazione di suolo, e se siano già concluse le audizioni nella Commissione di merito. Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ribadisce che il disegno di legge ricalca quello messo a punto nella scorsa legislatura, con alcune sostanziali modifiche, che si riserva quindi di approfondire e valutare, anche sulla scorta delle audizioni che sono in fase di svolgimento presso l'8a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che disciplina il monitoraggio sullo stato del suolo, considerato come risorsa limitata e non rinnovabile, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea.

L'iniziativa in esame si propone quindi di colmare l'attuale carenza di conoscenze sui suoli, al fine di individuare azioni e misure opportune, nonché di aumentare la resilienza e garantire un uso sostenibile degli stessi, attraverso la definizione un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo di tutti gli Stati membri.

Nonostante le vigenti politiche nazionali e dell'UE, come ad esempio il *Green Deal* europeo, permangono significative lacune in tale ambito: la proposta integra, quindi, la legislazione ambientale vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica. L'obiettivo specifico, quindi, è arrestare il degrado del suolo e ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritenendola conforme all'interesse nazionale e valutando in modo complessivamente positivo le sue finalità, in quanto vi è un'esigenza di garantire una migliore informazione sui suoli italiani, coerente con le caratteristiche nazionali, armonica nelle metodologie e accessibile per il supporto alle decisioni. Il Governo ne sottolinea quindi l'urgenza, in quanto tale azione già da molti anni è stata rimandata e colma un vuoto della legislazione ambientale.

Il Governo ritiene quindi che la proposta, basata sugli articoli 191 e 192 del TFUE, sulla politica dell'UE in materia ambientale, rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché l'azione prevista richiede un intervento armonizzato a livello europeo e la proposta di direttiva non eccede quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo.

In sede di negoziato, la delegazione italiana avanzerà delle proposte di modifica relative al rafforzamento del coordinamento con altre normative e strategie comunitarie, al miglioramento della definizione di "servizi ecosistemici" e della relativa compensazione, nonché all'eventuale inserimento di criteri di premialità.

Sottolinea ancora che gli elementi di criticità nei negoziati potrebbero riguardare: le metodologie di monitoraggio, gli indicatori, le diversità delle normative nazionali sui siti contaminati e l'estensione geografica dei "distretti del suolo".

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà, allegato ai Trattati europei, scadranno il 6 novembre prossimo. Oltre al Senato italiano, altre 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità, salvo il Senato olandese che ha espresso un parere motivato ritenendo non soddisfatti i criteri relativi al principio di sussidiarietà.

Secondo il Senato olandese, l'inquinamento del suolo è una questione locale, di competenza nazionale, anche se deriva in parte dall'inquinamento atmosferico e idrico derivante dai Paesi limitrofi, che peraltro è già oggetto di altra normativa europea. Il suolo può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico in termini di stoccaggio di carbonio, ma anche questo è già oggetto di altra

normativa europea.

Infine, non è stato ancora avviato l'*iter* legislativo presso le Istituzioni europee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024
120ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 911, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, sospeso nella seduta del 24 ottobre, congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 911, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La Commissione conviene.

Su domanda del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ribadisce che l'esame congiunto dei disegni di legge si svolgerà tenendo conto anche dell'*iter* dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) propone una serie di nominativi di soggetti da audire, in relazione all'articolo 4 relativo alla presunzione d'innocenza, all'articolo 8 relativo ai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e all'articolo 12, sul sistema europeo di quote di emissione di gas serra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge, nonché il motivo per il quale è all'esame solo questo provvedimento e non anche gli altri disegni

di legge inerenti alla stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce la Commissione di merito ha richiesto il parere della 4ª Commissione su questo disegno di legge in quanto è l'unico assegnatoci. L'esame in ogni caso non presenta profili di particolare urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconfiribilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova *governance* economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater*.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della

concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede. Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione

dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure. Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria

Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogo e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogo è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifiuto formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi; considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri; rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17); rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023; valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7

alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come

testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

1.4.2.2.5. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 138 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023. Il predetto documento è stato assegnato, in data di ieri, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. XIII, n. 2).

Ricorda, inoltre, che domani, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 14, presso il Senato, si svolgerà l'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4a, 7a e 8a del Senato con le Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che costituisce il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Ricorda che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Riguardo al tema della promozione delle opere europee, ricorda che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che "g li Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro

tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione".

Propone quindi di segnalare, nelle premesse, l'opportunità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione al 10 per cento della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti, al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *d*) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023.

Propone, inoltre, di segnalare, sempre nelle premesse, l'opportunità di valutare se rimodulare la sanzione massima di 5.000.000 di euro prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro.

Il Presidente relatore, quindi, valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea, illustra uno schema di osservazioni non ostative.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento che apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, su cui le audizioni svolte in Commissione di merito hanno evidenziato criticità. Peraltro, in tale sede, il suo Gruppo ha presentato un parere alternativo i cui contenuti non sono stati presi in considerazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni prima illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, mentre l'articolo 3 stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA.

Propone, con riferimento all'articolo 3, di segnalare la necessità di rinviare l'efficacia della disposizione sulle aliquote IVA ridotte a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa europea a decorrere da tale data.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede il rinvio del voto, tenendo conto che la Commissione di merito sta svolgendo un supplemento di riflessione, anche tenuto conto della necessità di recepire la direttiva citata.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di rinvio, ritenendo inoltre che il provvedimento presenti aspetti di criticità per l'eccessiva semplificazione della normativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1028, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 1028, presentato dalla senatrice Sironi e dai senatori Patuanelli e Di Girolamo, che verte sul tema della rigenerazione urbana e viene quindi congiunto all'esame dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 introduce le disposizioni generali, tra cui il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e gli adempimenti a carico di regioni, province autonome e comuni, con riguardo ai tempi e alle modalità per la pianificazione territoriale.

L'articolo 4 detta disposizioni per le opere pubbliche e l'articolo 5 per i suoli contaminati e per l'uso circolare e sostenibile dei suoli escavati, con una attenzione alla pubblicazione dei dati e al monitoraggio.

L'articolo 6 apporta precisazioni alla definizione di boschi e foreste, disponendo anche misure per il censimento e per la tutela dei boschi di neoformazione. L'articolo 7 obbliga i comuni a dotarsi del "Piano del Verde". L'articolo 8 dispone ai fini della partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendo ai cittadini la piena informazione.

L'articolo 9 detta i tempi e le modalità per l'introduzione del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici, quale strumento per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale, al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano il monitoraggio del consumo di suolo, nonché delle aree e degli edifici inutilizzati. L'articolo 12, sulla "funzione sociale della proprietà" prevede il ripristino delle condizioni di decoro degli immobili fatiscenti o inutilizzati, con la possibilità per il comune di acquisire il bene in caso di inadempienza del privato.

Con l'articolo 13 viene istituita la banca dati pedologica nazionale e con l'articolo 14 si prevede la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, coinvolgendo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Gli articoli 15 e 16 disciplinano i "compendi agricoli neo-rurali", su cui svolgere interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi, volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente, in modo da offrire agli stessi un nuovo sviluppo economico e occupazionale. Per tali superfici, è previsto il divieto di cambio di destinazione d'uso dei terreni agricoli.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali. Tra le misure di incentivazione previste dall'articolo 18 si evidenzia la priorità per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, e il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali attraverso la demolizione.

L'articolo 19 prevede sanzioni per i comuni inadempienti e l'articolo 20 gli obblighi di trasparenza degli enti territoriali. Con l'articolo 21 si istituisce il premio della città ecologicamente sostenibile. Infine, gli articoli da 22 a 24 dettano disposizioni di modifica e di abrogazione di norme vigenti, oltre a norme transitorie e disposizioni finali e sull'entrata in vigore, e l'Allegato 1 riporta la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato, funzionale al bilancio ecologico-economico di cui all'articolo 9.

Il relatore ricorda, quindi, i contenuti dello schema di parere già illustrato nella seduta del 21 febbraio scorso, in cui si invita la Commissione di merito a correggere il riferimento al Programma innovativo

della qualità dell'abitare, contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove è indicato come Investimento 2.3 della componente M5C2 (come previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea), mentre andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia un voto favorevole. Tuttavia, poiché il provvedimento prevede spostamenti all'interno del PNRR, che si aggiungono ad altre disposizioni in materia, chiede la possibilità di poterne discutere approfonditamente in Commissione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di rinviare il voto, poiché sono in corso audizioni nella Commissione di merito e poiché l'ultimo disegno di legge congiunto all'esame pone anche questioni nuove da approfondire.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), in riferimento alle considerazioni del senatore Lombardo, ribadisce la richiesta di esaminare la quarta Relazione sul PNRR, ritenendo anche necessaria la presenza del Ministro per poter adeguatamente interloquire.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile a rinviare il voto, in considerazione delle osservazioni emerse.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche tenuto conto della trasmissione alle Camere della quarta Relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, che dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge n. 466, adottato come testo base, elimina, all'articolo 1, la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumenta le pene pecuniarie, soprattutto qualora la diffamazione sia consapevolmente falsa.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento disciplina anche gli aspetti relativi alla rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati dai prestatori di servizi *online*, prevedendo l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi *online* di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i contenuti ritenuti diffamatori.

A tale riguardo, ritiene necessario rilevare l'entrata in vigore, il 17 febbraio scorso, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(regolamento sui servizi digitali). Tale regolamento disciplina, infatti, al capo III, sezioni 1, 2 e 3, e all'articolo 53, gli aspetti relativi alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso l'obbligo di disporre di un meccanismo di segnalazione e di un meccanismo interno di gestione dei reclami, nonché disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, mentre l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065 impone al giudice nazionale di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia operato un coordinamento degli articoli 4 e 7 del disegno di legge n. 466, con le citate norme del regolamento (UE) 2022/2065 che disciplinano i medesimi aspetti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) e la senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) osservano che la Commissione di merito ha fissato al 13 marzo il termine per presentare emendamenti e che pertanto non sia urgente votare oggi lo schema di parere, per consentire una più approfondita valutazione, anche tenendo conto degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), pur non essendo contrario alla richiesta di rinvio del voto, osserva che la Commissione è chiamata a dare un parere sugli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea proprio in funzione dell'esame presso la Commissione di merito. Ricorda che spesso la Commissione è stata invitata a esprimersi in modo più tempestivo.

Ribadisce pertanto che l'utilità del parere consultivo sia proprio quella di fornire per tempo un parere sugli aspetti europei, per consentire anche la presentazione di emendamenti che ne tengano conto. In questo caso, il Relatore ha evidenziato due aspetti importanti di compatibilità con la normativa europea, che sarebbe bene trasmettere quanto prima, come contributo alla discussione in sede di merito.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime condivisione con quanto osservato dal Presidente proprio in funzione della pendenza dei termini per presentare emendamenti. Ritiene quindi corretto trasmettere per tempo il contributo alla Commissione di merito.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) condivide il ragionamento, ritenendo tuttavia che la delicatezza dell'argomento, che tocca diritti fondamentali della persona e importanti interessi dei prestatori di servizi *online*, sia tale da far ragionevolmente propendere per lo svolgimento di una ulteriore settimana di approfondimento.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene che sul provvedimento in esame insistano diversi rilievi e aspetti importanti, nell'ambito di un quadro in continua evoluzione come quello degli sviluppi e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale o quello delle piattaforme sociali e d'informazione *online*, che riguardano la vita di tutti noi.

Osserva come non vi sia alcuna urgenza di votare il parere nella seduta odierna e chiarisce che non vi è alcun intento dilatorio sull'esame dei tre disegni di legge, due dei quali sono a firma di senatori del Gruppo del Partito democratico. L'esigenza di rinvio poggia invece solo sulla delicatezza del tema dell'informazione, con le connesse risposte sul piano sanzionatorio, e sul fatto che rinviare di una settimana non comporta alcuna problematicità, tenuto anche conto della scadenza del termine per presentare emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) reitera la richiesta di un breve rinvio del voto, che consente comunque una ulteriore settimana di tempo per l'eventuale elaborazione di emendamenti fondati sul parere della Commissione.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile al rinvio del voto, a condizione che sia preservata l'utilità anche temporale evidenziata dal Presidente.

La senatrice [RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene più utile votare subito.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) richiama l'importanza del provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e ricorda la logica del procedimento legislativo in cui il contributo delle Commissioni consultive è inutile se arriva a conclusione dell'esame in Commissione di merito. Ritiene che il parere proposto dal relatore contenga considerazioni puntuali su cui la Commissione di merito deve avere il tempo per lavorare e che, quindi, sia opportuno votare subito.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide l'opportunità di trasmettere subito il contributo della 4a Commissione, in cui si evidenzia la normativa europea vigente applicabile alla tematica e quindi la necessità di tenerne conto in modo puntuale nel processo legislativo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver espresso il proprio sostegno all'impostazione del provvedimento anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, ritiene, quindi, che vi sia il consenso per procedere al voto.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), preannunciando un voto contrario su un ulteriore provvedimento che ritiene essere punitivo nei confronti dell'informazione. Ritiene quindi di votare in dissenso dal proprio Gruppo e fa appello alle visioni diverse presenti anche in seno alla maggioranza, per riflettere su un provvedimento che consente ampi margini di miglioramento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda che il suo Gruppo ha spesso votato insieme alla maggioranza, ma ritiene in questo caso di doversi astenere perché non vi è stato modo di poter approfondire i contenuti come richiesto. Stigmatizza quindi la fretta procedurale espressa su un provvedimento importante.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi;

ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 25 marzo 2024;

considerato che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);

considerato che il comma 37 dell'articolo 1 dello schema di decreto correttivo sostituisce gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Al riguardo, da alcune segnalazioni ricevute è emersa la possibilità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti al 10 per cento, valevole per tutti i servizi media audiovisivi lineari diversi dal servizio pubblico (rispetto al 12,5 per cento di cui al vigente comma 1 dell'articolo 54), nonché al 15 per cento, valevole per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (rispetto al 20 per cento di cui al vigente comma 2 dell'articolo 55); ciò al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera *d*) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023, in cui si indica di prevedere una semplificazione e razionalizzazione del vigente quadro normativo sulla promozione delle opere europee;

considerato, inoltre, che il comma 39 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità.

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, se rimodulare la

sanzione massima prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, ove si prevede una sanzione «*da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro*», tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro;

rilevato che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che «*g li Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione*»;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;

considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 466 E 573

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria, con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero

costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021;

considerato, in particolare, che i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 22 giugno 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza;

considerato che i disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura, e che la Commissione di merito ha adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466 come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 466, al comma 1, lettera e), modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000 euro, o a una multa tra 10.000 euro e 50.000 euro se la diffamazione è consapevolmente falsa, tuttavia la multa non si applica qualora siano state pubblicate rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa;

considerato che l'articolo 4 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

considerato che l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'articolo 4 del disegno di legge n. 466;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 466, che istituisce una procedura di reclamo e di conciliazione stragiudiziale, per chi si ritiene offeso nella propria reputazione da contenuti pubblicati su un servizio della società dell'informazione, si ritiene necessario operare un coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), che si applica dal 17 febbraio 2024 e che disciplina, al capo III, gli aspetti di responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso un meccanismo di segnalazione e di gestione interna dei reclami da parte delle piattaforme *online*, e di risoluzione extragiudiziale delle controversie (capo III, sezioni 1, 2 e 3, e articolo 53);

in riferimento all'articolo 7 del disegno di legge n. 466, che consente al giudice di ordinare restrizioni all'accesso nei contenuti di prestatori di servizi della società dell'informazione, si ritiene necessario assicurare il coordinamento con l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065, che impone di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

1.4.2.2.6. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 141 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni, e sui relativi emendamenti. In particolare, ricorda il contenuto dei singoli articoli del provvedimento e la vigente legge n. 3 del 2018, sul riordino delle professioni sanitarie, che disciplina la professione di educatore professionale socio sanitario.

Richiama, inoltre, le perduranti difficoltà, nonostante la normativa vigente, nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da università straniere, in mancanza di accordi specifici bilaterali e, in particolare, con riguardo ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e all'accesso ai rispettivi Albi in Italia.

Ritenendo, infine, che le norme previste dal disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle

aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Richiamato, in particolare, l'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia la necessità di rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della nuova normativa a decorrere da tale data.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ([COM\(2023\) 754 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti.

La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani risultano essenziali per affrontare un'attività criminale sempre più attiva, che viola i diritti fondamentali delle persone e compromette gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano positivamente le finalità dell'iniziativa. Anche i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, secondo il Governo, poiché la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale e le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti hanno una dimensione mondiale, che rendono necessaria la cooperazione reciproca degli Stati membri per le attività di prevenzione e contrasto e il supporto di Europol nella sua funzione di Agenzia UE per la cooperazione.

Gli obblighi previsti dalla proposta sono quindi proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo di un contrasto più efficace al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, grazie all'inquadramento del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) istituito nel 2016 in seno a Europol, alla condivisione di informazioni tramite il canale SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*) e all'istituzione, negli Stati membri, di servizi specializzati per combattere il traffico di migranti.

L'urgenza del progetto, secondo il Governo, va valutata in relazione all'approvazione definitiva del nuovo Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, che potrebbe avvenire entro il mese di giugno 2024.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 13 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si sofferma sull'evocato collegamento con il Patto europeo sulla migrazione, per ribadire la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla posizione dell'Italia in materia. Ritiene che la soluzione concordata in sede europea sia ancora insufficiente rispetto al grado di effettiva solidarietà che sarebbe necessaria. Il Patto infatti prevede un obbligo di redistribuzione dei migranti che può essere assolto anche, e in alternativa, solo con un mero esborso di una somma in denaro, rendendo in tal modo poco efficace la scelta adottata.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto osservato dal senatore Lorefice e si sofferma sulla

situazione ai confini con la Slovenia e la Croazia, dove si sta registrando un aumento dei flussi migratori illegali. In tale contesto, ritiene che il sistema dei controlli fra i tre Paesi si stia dimostrando senz'altro efficace, ma il contesto geopolitico internazionale richiede una risposta coordinata anche a livello dell'Unione europea.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il tema dell'approccio europeo sulle migrazioni sia un tema molto sentito dalle forze politiche e dall'opinione pubblica. Nel condividere l'obiettivo di un patto europeo per le migrazioni efficace e duraturo, ribadisce peraltro che la redistribuzione non rappresenta la soluzione ottimale, poiché riguarda unicamente i richiedenti asilo, mentre lascia impregiudicato il problema dei migranti irregolari.

Al riguardo, quindi, il punto fondamentale è quello di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, agendo anche sul fronte delle partenze dai Paesi di origine, come sta facendo il Governo italiano con le tante iniziative articolate in questi mesi.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) conviene sull'opportunità di dare un sostegno e un mandato forte al Governo in sede europea, nonostante l'orientamento maggioritario tra gli Stati membri sia ancora per una mancata assunzione di responsabilità solidale.

Evidenzia comunque le difficoltà oggettive nell'adottare soluzioni a regime che siano realmente idonee a dare una risposta efficace al tema dei flussi migratori.

La Commissione prende atto, quindi, dell'orientamento favorevole del Relatore sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ([COM\(2023\) 777 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già evidenziato in precedenza, ha lo scopo di prorogare di due anni il regime provvisorio di cui al regolamento (UE) 2021/1232, che deroga a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni, per facilitare la lotta contro gli abusi sessuali *online* sui minori.

La proroga si rende necessaria poiché il citato regolamento vigente scadrà il 3 agosto 2024 e non si prevede che entro tale data possa concludersi il negoziato sulla proposta di regolamento COM(2022) 209, recante un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori.

Il regime provvisorio oggetto di proroga si limita a consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo, nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali *online* sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico *online* dai loro servizi, nonché di individuare l'adescamento di minori e segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. Ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade l'8 marzo 2024.

Delle 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea che hanno iniziato l'esame della proposta senza sollevare criticità, hanno concluso l'*iter* la Camera dei deputati ceca, il *Bundestag* tedesco, la Camera polacca e i Parlamenti di Irlanda e Spagna.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato in precedenza, sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana. Ricordati, in particolare, i contenuti dei disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, che corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, il riferimento all'Investimento 2.3 della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente su un intervento atteso da lungo tempo, auspicando che l'esito finale sia il più possibile inclusivo dei diversi aspetti contenuti nei disegni di legge in esame. Si sofferma quindi sul tema di fondo dei cambiamenti climatici, che può essere affrontato in modo efficace solo unendo le forze e le volontà, superando le diversità politiche.

Ricorda poi il percorso compiuto sin da quando si parlava solo di piani di recupero, per arrivare oggi a un approccio sistemico con la rigenerazione urbana. Tale approccio comprende anche la salvaguardia del suolo, in cui si distingue quello già urbanizzato da quello rurale, agricolo o forestale, o comunque non urbanizzato, che deve essere tutelato anche dai meccanismi particolari come quello del trasferimento di cubatura nei territori comunali.

Auspica, quindi, la convergenza dei Gruppi parlamentari anche in Commissione di merito per arrivare a un testo il più inclusivo possibile e che questa Commissione possa riprenderne l'esame nella fase emendativa per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'importante tema della salvaguardia del suolo nell'Unione europea è stato oggetto anche dell'audizione del Direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avvenuta lo scorso giovedì 29 febbraio.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

L'ecosistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato una realtà ormai da molti anni, con la conseguente esigenza di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. La normativa, inizialmente introdotta con il decreto-legge n. 179 del 2012, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio per il 2017 ed il cosiddetto «decreto crescita» del 2019, nonché il cosiddetto «decreto sostegni-bis» del 2021) che la rendono - secondo lo *Start-up Nation Scoreboard* - la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all'*equity crowdfunding*, in cui l'Italia è stata la prima a livello

europeo ad adottare una specifica disciplina.

Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle *start-up* e delle PMI innovative e degli incubatori certificati. Si è, dunque, innescato un circolo virtuoso che ha portato alla costituzione di oltre 14 mila *start-up* innovative, come risulta dagli ultimi dati relativi alle iscrizioni alla sezione speciale del Registro delle imprese nel 2022.

La proposta in esame interviene quindi sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice SiS (articolo 4).

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. Evidenzia, in particolare, che ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 179/2012, è *start-up* innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso di alcuni requisiti, tra i quali la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c).

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti - con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative - dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in imprese innovative.

L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee ([COM\(2023\) 728 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende dotare l'Unione europea di un quadro di monitoraggio comune delle foreste dell'Unione, attraverso la raccolta regolare di immagini aeree e spaziali, grazie ai satelliti del sistema *Copernicus*, e la raccolta di dati a terra attraverso una rete di siti di monitoraggio, nel solco degli inventari forestali nazionali.

Attualmente, infatti, il monitoraggio delle foreste è frammentario e disomogeneo, e non esiste un sistema comune europeo che metta a disposizione dati di qualità comparabili in tutti i settori pertinenti, tra cui la resilienza delle foreste e la biodiversità. Permangono, inoltre, difficoltà nell'integrare i dati del telerilevamento con i dati rilevati a terra, per mancanza di interoperabilità e accessibilità di questi ultimi.

Tale situazione impedisce all'UE di agire tempestivamente contro i fattori di stress e le minacce. Le foreste e le altre superfici boschive dell'UE subiscono infatti sempre di più la pressione dei cambiamenti climatici, dell'attività antropica non sostenibile e dei relativi cambiamenti di uso del suolo. Pericoli come incendi, infestazioni di parassiti, siccità e ondate di calore, che spesso si alimentano a vicenda, porteranno probabilmente a eventi catastrofici più frequenti e intensi, spesso al

di là dei confini nazionali. Tali pressioni minano la resilienza delle foreste e ne minacciano la capacità di svolgere le diverse funzioni ambientali, sociali ed economiche, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, in cui svolgono un ruolo fondamentale.

In tale contesto, la proposta mira a: i) garantire un monitoraggio coerente di alta qualità che consenta di tenere traccia dei progressi compiuti nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi strategici dell'UE che riguardano le foreste, anche in relazione alla biodiversità, al clima e alla risposta alle crisi; ii) migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione; e iii) sostenere il processo decisionale, basato su dati concreti, dei gestori dei terreni e delle autorità pubbliche, e promuovere la ricerca e l'innovazione.

Questo sistema di monitoraggio avrà la funzione di fornire dati moderni, aggiornati, di alta precisione, uniformi su tutto il territorio dell'Unione, al fine di fornire la base indispensabile per l'attuazione di politiche di gestione forestale sostenibile, di azioni di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici in corso e per rispondere agli eventi di crisi a cui le foreste europee sono sottoposte.

In particolare, l'articolo 4 istituisce un sistema di mappatura geografica in base a dati aerei e spaziali, gestito dalla Commissione europea, l'articolo 5 istituisce un sistema di raccolta di dati da terra, mentre l'articolo 7 stabilisce un quadro di condivisione dei dati e, al contempo, di accessibilità al pubblico. Gli articoli 11 e 12 istituiscono un quadro di *governance* per il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti a livello regionale, nonché il ruolo dei corrispondenti nazionali.

La base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, il regolamento garantirà l'applicabilità diretta e uniforme delle disposizioni e sarà utile ai fini dell'armonizzazione e della fornitura di dati tempestivi.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'intervento a livello dell'Unione europea è giustificato dalla portata e dalla natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste e dai crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici, che richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere unicamente i dati forestali connessi alla normativa e agli obiettivi strategici dell'Unione europea.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 1° marzo 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore comunica quindi che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, la relazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime l'esigenza di approfondire l'aspetto della *governance*, con riferimento ai soggetti coinvolti, alla ubicazione degli uffici, all'utilizzo del sistema satellitare *Copernicus*, in relazione agli altri enti interessati come l'agenzia spaziale europea e italiana o il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dei Carabinieri che si occupa anche di tutela forestale e vigilanza sugli incendi.

Prospetta quindi la possibilità di approfondire la proposta con gli enti interessati, per comprendere l'impatto della nuova normativa sul monitoraggio del sistema nazionale esistente e operante, in cui l'Italia si colloca in posizione molto avanzata in termini di efficacia e di innovazione.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) conviene sull'opportunità di approfondire la proposta di regolamento, anche per chiarire la necessità e il valore aggiunto di un monitoraggio centralizzato europeo rispetto all'attività che può essere svolta a livello nazionale e regionale sulla conservazione forestale.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritiene utile un coordinamento europeo nel monitoraggio forestale, ma evidenzia come la grande diversità forestale interna al territorio italiano e

anche rispetto agli altri territori europei richiede di salvaguardare l'autonomia decisionale nazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 13, SULLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI (COM(2023) 462)*

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto della risposta della Commissione europea, del 22 febbraio 2024, alla risoluzione della 4ª Commissione del 22 novembre 2023 sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462). Diversi punti della risoluzione sono stati condivisi dalla Commissione europea. In primo luogo, la necessità di ridurre gli ostacoli al mercato interno, per garantire la parità di condizioni per le imprese e per assicurare un livello elevato di protezione dei bambini, che sono particolarmente vulnerabili. Riguardo all'opportunità di introdurre una distinzione dei valori limite per le sostanze chimiche utilizzate per la produzione dei giocattoli destinati ai bambini con meno di tre anni o pensati per essere portati alla bocca, la Commissione europea concorda sul fatto che tale distinzione sia necessaria laddove vi sia una maggiore esposizione a determinate sostanze chimiche. In aggiunta, propone di estendere i suddetti limiti a tutti i giocattoli, poiché nella maggior parte dei casi tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi.

È stato inoltre proposto che al regolamento possano essere aggiunti, mediante atti delegati, valori limite differenziati e la Commissione europea ha constatato, nella sua valutazione della direttiva, che le deroghe ai divieti generici cui le sostanze sono soggette erano troppo ampie e consentivano un utilizzo troppo elevato di tali sostanze nei giocattoli. È stato, quindi, proposto di limitare la possibilità di deroga ai divieti generici.

La Commissione europea ha altresì preso atto dei rilievi espressi dalla 4ª Commissione per quanto concerne la definizione di salute e l'immissione della protezione della salute mentale nell'ambito di applicazione del regolamento proposto, ritenendo che la protezione della salute dei bambini non debba limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e che il ricorso alle tecnologie digitali possa comportare rischi anche per la salute mentale dei bambini.

Sono state anche condivise le osservazioni del Senato della Repubblica sulla necessità di contrastare la falsificazione del passaporto digitale del prodotto e di limitare gli oneri per l'industria derivanti dall'impiego di tale passaporto. A tale riguardo, la Commissione europea ha proposto di basarsi sul passaporto del prodotto previsto dal regolamento, che stabilisce il quadro per l'elaborazione di requisiti tecnici di progettazione ecocompatibili dei prodotti sostenibili, tenendo anche conto degli aspetti evidenziati dal Senato della Repubblica. I controlli sul passaporto verranno effettuati dalle autorità doganali, al fine di garantire che solo i giocattoli con un passaporto valido siano immessi in libera pratica. Si ritiene che la verifica sul passaporto dell'autorità doganale, unitamente alle disposizioni sulle vendite *online* di cui al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei giocattoli, garantiscono che solo i giocattoli sicuri siano immessi nel mercato dell'Unione.

La Commissione europea è altresì concorde nel ritenere fondamentale la garanzia sulla certezza del diritto e nel dare alle imprese, in particolare a quelle piccole e medie, tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme, prevedendo, nella sua proposta, periodi transitori.

Infine, viene ricordato che la risoluzione della 4ª Commissione è stata trasmessa ai suoi rappresentanti nei negoziati in corso dei co-legislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([COM\(2023\) 637 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a

tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

La rappresentanza d'interessi nell'Unione è un'attività in aumento e di natura sempre più transfrontaliera. Attualmente, sono 15 gli Stati membri che dispongono di un registro per la trasparenza delle attività di rappresentanza d'interessi, con misure che si differenziano tra loro per molti aspetti e non sempre sono di livello nazionale. Le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero.

Inoltre, l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso.

Il Parlamento europeo con risoluzioni del 2022 e 2023, e il Consiglio con conclusioni del 2019 e 2020, hanno sottolineato l'importanza di affrontare la minaccia che l'ingerenza straniera rappresenta per la democrazia, preoccupazioni che si sono accentuate dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina.

La proposta in esame, pertanto, è volta a garantire ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici.

La proposta si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, tra cui l'oggetto e la finalità della direttiva (articolo 1), le definizioni dei termini chiave utilizzati (articolo 2), l'ambito di applicazione della direttiva (articolo 3) e il livello di armonizzazione (articolo 4).

Il capo II contiene le disposizioni relative ai requisiti di trasparenza e di registrazione applicabili alle attività di rappresentanza d'interessi svolte per conto di soggetti di Paesi terzi. In particolare, il capo prevede la possibilità di identificare i soggetti dei Paesi terzi per conto dei quali è svolto il servizio di rappresentanza d'interessi (articolo 5), una disposizione relativa al subappalto (articolo 6), l'obbligo di conservazione della documentazione (articolo 7) e l'obbligo per i soggetti non stabiliti nell'Unione di nominare un rappresentante legale (articolo 8).

Inoltre, il capo prevede l'istituzione e la tenuta dei registri nazionali da utilizzare per le registrazioni a norma della direttiva (articolo 9). L'articolo 10 stabilisce le norme relative alla registrazione, tra cui le informazioni da fornire (il cui elenco dettagliato è riportato all'allegato I). L'articolo 11 definisce la procedura di registrazione. In tale contesto, ai soggetti registrati deve essere fornito un numero unico di rappresentanza d'interessi europeo (il cui formato è riportato nell'allegato II). L'articolo 12 stabilisce quali parti delle informazioni fornite dai soggetti registrati devono essere messe a disposizione del pubblico, nonché un meccanismo che consente ai soggetti registrati di richiedere che tutte le informazioni fornite, o parte di esse, non siano messe a disposizione del pubblico qualora vi siano interessi legittimi imperativi che ne impediscono la pubblicazione. L'articolo 13 prevede la pubblicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione. L'articolo 14 prevede l'obbligo per i soggetti registrati e per i loro subcontraenti di fornire il numero unico europeo di rappresentanza d'interessi quando sono in contatto diretto con i funzionari pubblici.

Il capo III contiene le norme relative al controllo e all'applicazione della normativa. L'articolo 15 specifica le caratteristiche delle autorità nazionali competenti ai fini della direttiva e i criteri di indipendenza dell'autorità di controllo. L'articolo 16 stabilisce le condizioni per le richieste di informazioni da parte delle autorità di controllo e le garanzie che le accompagnano, comprese le soglie applicabili. L'articolo 17 stabilisce le regole relative alla cooperazione transfrontaliera e l'articolo 18 quelle relative alle richieste di informazioni a livello transfrontaliero tra le autorità di controllo.

L'articolo 19 istituisce un gruppo consultivo di rappresentanti delle autorità di controllo che assiste la Commissione nello svolgimento di determinati compiti.

Il capo contiene inoltre un divieto di attività volte a eludere gli obblighi stabiliti dalla direttiva (articolo 20) e prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'applicabilità della direttiva sul *whistleblowing* (UE) 2019/1937 alla segnalazione delle violazioni della direttiva in esame e alla protezione delle persone che segnalano (articolo 21). Infine, si prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate al fine di recepire determinate disposizioni della direttiva (articolo 22).

Il capo IV contiene le disposizioni finali, quali le norme relative all'adozione di atti delegati (articolo 23), le modifiche della direttiva (UE) 2019/1937 riguardanti l'elenco dei settori interessati dalla protezione degli informatori (articolo 24) e la clausola relativa alle relazioni e al riesame (articolo 25). Infine, le restanti disposizioni del capo riguardano il recepimento della direttiva (articolo 26) e la sua entrata in vigore (articolo 27).

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede misure di armonizzazione, per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La proposta è una direttiva di armonizzazione massima, che non consente quindi agli Stati membri l'adozione di misure nazionali più stringenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi inutili per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero. Tale difformità porta, infatti, all'arbitraggio regolamentare, finalizzato a evitare le misure in materia di trasparenza, il quale a sua volta intacca la fiducia dei cittadini nell'efficacia della regolamentazione. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a imporre requisiti di trasparenza solo ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. La proporzionalità dei requisiti di trasparenza si riflette anche nella misura limitata dei requisiti imposti (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione, ecc.). La proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma piuttosto a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 21 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno ad oggi sollevato criticità.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ricorda come da lungo tempo si sia tentato di adottare una regolamentazione del *lobbying*, mediante proposte di legge, approfondite anche con numerose audizioni di esperti e *stakeholders*, ma mai arrivate ad approvazione definitiva.

Auspica pertanto che si possa raggiungere l'obiettivo, ora, con la proposta di direttiva in esame, anche a fronte della crescente esigenza di trasparenza in relazione ai rischi di ingerenza illegale da parte di Paesi terzi.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) condivide l'importanza di una normativa sulla trasparenza nelle attività di rappresentanza di interessi e della necessità di mantenere alta l'attenzione sulle forme di disinformazione e di interferenze esterne illecite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE ([COM\(2023\) 930 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a migliorare e rafforzare le misure di coordinamento e cooperazione relative alla

tutela consolare dei cittadini dell'Unione, già previste dalla direttiva (UE) 2015/637.

La direttiva del 2015, infatti, assicura ai cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato non europeo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato da un'Ambasciata o da un Ufficio consolare, la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni assicurate ai propri cittadini.

Come osservato nella relazione della Commissione europea del 2022 sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637, le crisi che causano domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di numero e di portata. Inoltre, la pandemia di Covid, la crisi del 2021 in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza, e altre crisi simili, hanno permesso di individuare le lacune esistenti nella normativa e di valutare come rafforzare il diritto alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione.

A tal fine, la proposta prevede di rafforzare la certezza del diritto, chiarendo quando un cittadino dell'Unione deve essere considerato "non rappresentato" e quindi in diritto di ricevere la tutela consolare dalle autorità consolari di altri Stati membri. La proposta semplifica la cooperazione tra le autorità consolari e delle delegazioni dell'Unione, di cui vengono chiariti i compiti e rafforzato il ruolo di sostegno, soprattutto nel settore della preparazione e della risposta alle situazioni di crisi. Alle delegazioni dell'Unione viene anche assegnato il ruolo di presiedere le riunioni di cooperazione locale con le autorità consolari degli Stati membri, che vengono svolte in caso di crisi.

La proposta prevede inoltre l'elaborazione di piani di emergenza consolari comuni, per tutti i Paesi terzi, conferendo compiti chiari ai diversi attori coinvolti e rivedendo la figura dello "Stato guida". Si prevede anche il dispiegamento delle "squadre consolari comuni", ossia squadre multidisciplinari volontarie composte da esperti consolari degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, a sostegno di servizi consolari locali degli Stati membri che possono subire carenze di personale in periodi di crisi.

Si prevede anche un miglioramento del flusso di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, e delle informazioni fornite ai cittadini dell'Unione, al fine di consentire di prendere decisioni più consapevoli in materia di viaggio. Si promuovono misure che permettono ai cittadini dell'Unione di registrare i loro viaggi o soggiorni all'estero e trasmettere informazioni in materia. Infine, la revisione della normativa semplifica le disposizioni relative al rimborso finanziario dei costi della tutela consolare (costi pari a quelli addebitabili ai propri cittadini), consentendo risparmi in termini di tempo e oneri per le amministrazioni nazionali e per i cittadini. Infatti, gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione potranno chiedere il rimborso direttamente al cittadino interessato, come per i propri cittadini, evitando le lungaggini di dover chiedere allo Stato di cittadinanza.

La base giuridica della proposta è la medesima della direttiva del 2015, ovvero l'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo cui: "*ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato*". Lo stesso articolo 23 conferisce poi al Consiglio il potere di adottare, previa consultazione del Parlamento europeo, direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.

Per la Commissione europea il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché la tutela consolare dei cittadini non rappresentati comporta, per sua natura, una dimensione transfrontaliera e richiede, pertanto un coordinamento mediante un intervento dell'Unione. Inoltre, in assenza di una modifica della direttiva (UE) 2015/637, questa non sarebbe adeguata per ovviare alle carenze individuate e per tenere conto dell'esperienza acquisita durante le recenti crisi consolari. Di conseguenza, i cittadini dell'Unione non sarebbero in grado di godere del loro diritto alla tutela consolare nella misura in cui può essere reso possibile con un intervento a livello di Unione.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, poiché la proposta si limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. In questo senso, la proposta non introduce ulteriori procedure, ma si limita a semplificare quelle esistenti, al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. A tal fine, la proposta

consente agli Stati membri che prestano l'assistenza di riscuotere i costi direttamente dagli assistiti, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza. Se, tuttavia, la persona non è in grado di pagare, può firmare una promessa di restituzione entro quattro settimane dalla prestazione, trascorse le quali lo Stato prestatore può rivolgersi allo Stato della cittadinanza.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadranno il 14 marzo 2024. La proposta è oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno ad oggi sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 788 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che introduce una disciplina organica delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni, e i relativi emendamenti;

considerato che:

- gli articoli 1 e 2 definiscono la figura di pedagogo e i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione e, similmente, gli articoli 3 e 4 definiscono la figura di educatore socio-pedagogico e i relativi requisiti di accesso all'esercizio della professione;

- gli articoli da 5 a 8 istituiscono e disciplinano gli albi delle due professioni e l'ordine professionale unico delle stesse;

- l'articolo 9 stabilisce la procedura di riconoscimento dei relativi titoli esteri, prevedendo la loro automatica equipollenza in Italia, previa dichiarazione della "particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale" dell'istituzione universitaria estera che ha rilasciato il titolo, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, e parere del Consiglio universitario nazionale;

- gli articoli 10 e 11 disciplinano le procedure relative all'istituzione degli albi e degli ordini regionali; ricordato che la professione di educatore professionale socio sanitario è attualmente riconosciuta e ordinata dalla legge n. 3 del 2018;

tenuto conto delle difficoltà, nonostante la normativa vigente, nel riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da università straniere, in mancanza di accordi specifici bilaterali e, in particolare, con riguardo ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione all'ordine delle professioni pedagogiche ed educative e all'accesso ai rispettivi Albi in Italia;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la

circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;
considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 1028

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;
considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;
considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento

2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.3.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 155 (pom.) del 24/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2024

155^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere all'8^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, presentato dal relatore e adottato dalla 8^a Commissione permanente, alla quale i provvedimenti sono assegnati in sede di merito, nella seduta dello scorso 18 settembre.

Evidenzia, innanzitutto, che il tema della rigenerazione urbana riveste grande importanza nel contesto delle politiche di sviluppo sostenibile e di riqualificazione delle città. Si rammarica, al riguardo, che in Italia l'argomento sia stato spesso trascurato dal dibattito politico, lasciando il Paese indietro rispetto ad altre Nazioni che hanno già messo in atto strategie efficaci di rigenerazione. Reputa che una legge sulla rigenerazione urbana rappresenti un'opportunità per colmare detto vuoto normativo, ma ritiene essenziale che il testo legislativo sia sufficientemente chiaro, bilanciato e coerente, per evitare di creare confusione o generare inefficienze che potrebbero compromettere i risultati attesi.

Chiarisce poi che la rigenerazione urbana è un processo multidimensionale che va ben oltre interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico. A suo giudizio, la proposta in discussione confonde il suddetto concetto con operazioni tecniche di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e rinaturalizzazione del territorio che, sebbene importanti, non sono sufficienti a garantire una vera trasformazione urbana. Fa presente che la rigenerazione urbana dovrebbe includere una visione olistica della città, che integri aspetti sociali, economici, ambientali e culturali. Paventa che la riduzione di questo processo così complesso a un insieme di azioni tecniche possa condurre a una banalizzazione del concetto stesso, privando le città della possibilità di evolversi in modo sostenibile e a misura d'uomo. Oltre alle, a suo parere, già evidenti criticità tecniche e operative, sottolinea il potenziale danno culturale che la proposta in esame potrebbe causare. Ribadisce, quindi, che regolare in modo confuso e mal calibrato un concetto così centrale come la rigenerazione urbana rischia non

solo di rendere inefficace l'intervento, ma di svuotare di significato il termine stesso, banalizzandolo e rendendolo un mero strumento per interessi speculativi. Esprime il timore che questo possa compromettere le future possibilità di promuovere una vera rinascita delle città italiane.

Passa poi a porre in evidenza che il testo in esame introduce, a suo giudizio, una serie di sovrapposizioni normative che rischiano di complicare ulteriormente il quadro legislativo esistente, penalizzando le amministrazioni locali. La proposta - prosegue il relatore - concentra il potere decisionale nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riducendo significativamente l'autonomia delle amministrazioni locali. Ciò non solo ostacola la capacità di rispondere alle esigenze specifiche del territorio, ma impedisce anche l'adozione di politiche culturali mirate.

In merito ai profili di semplificazione, ritiene che la proposta in esame crei nuove barriere burocratiche, impedendo ai territori di agire in maniera autonoma e tempestiva per rispondere alle specifiche esigenze delle proprie comunità. Le città italiane hanno una storia e un patrimonio culturale unici, e la rigenerazione urbana dovrebbe partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione di queste peculiarità. Ritiene fondamentale che le amministrazioni locali siano messe in condizione di gestire i processi di rigenerazione in modo autonomo e flessibile, senza dover fare i conti con una *governance* centralizzata che potrebbe non essere in grado di rispondere efficacemente alle esigenze specifiche del territorio.

Individua, quindi, una ulteriore criticità nella mancanza di incentivi adeguati per stimolare la partecipazione del settore privato a progetti che abbiano un reale impatto culturale e sociale. La proposta di legge unificata non prevede, a suo parere, misure sufficienti per incoraggiare investimenti privati che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico delle città. Paventa il rischio che, senza un chiaro quadro di incentivi, gli interventi di rigenerazione urbana si riducano a operazioni di facciata, prive di contenuti e di reale impatto sociale.

Esprime indi la sua convinzione che la rigenerazione urbana non possa essere trattata come un semplice intervento tecnico. Essa deve essere un processo che coinvolge vari aspetti della vita urbana, dalla sostenibilità ambientale alla coesione sociale, dalla tutela del patrimonio culturale allo sviluppo economico locale. A suo giudizio, il testo in esame sembra trascurare questa complessità, concentrandosi esclusivamente su interventi tecnici come l'efficientamento energetico e sismico. Dopo aver asserito che questi elementi sono senza dubbio importanti, si dichiara tuttavia convinto che essi non possano essere l'unico obiettivo della rigenerazione urbana. Sottolinea che le città hanno bisogno di interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro la cultura, la storia e il tessuto sociale dei luoghi. La vera rigenerazione urbana dovrebbe puntare a creare città vive e coese, in cui la cultura sia al centro dei processi di trasformazione. Altrimenti, si rischia di perdere il carattere unico delle città italiane, lasciando spazio a un'omologazione che non riflette le ricchezze storiche e culturali del Paese.

Pur dichiarando di comprendere le ragioni che hanno portato alla stesura della proposta in esame, ritiene che ci siano ancora ampi margini di miglioramento della stessa. Auspica, pertanto, che il relatore presso la Commissione di merito e i membri della medesima Commissione si prendano il tempo necessario per rivedere il testo, con l'obiettivo di arrivare ad una stesura finale che possa davvero essere utile e significativa per il Paese.

Ribadisce, conclusivamente, che solo un approccio più integrato e olistico potrà garantire che la rigenerazione urbana diventi uno strumento efficace per la trasformazione delle città italiane, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di valorizzare il patrimonio culturale e storico del Paese.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel condividere l'orientamento contrario espresso dal relatore Occhiuto sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, pone in luce che il processo di rigenerazione urbana non può essere calato dall'alto mediante l'imposizione di un modello *standard*, ma deve essere promosso facendo leva sugli specifici contesti locali, così da garantire il rispetto e la valorizzazione delle differenti peculiarità storiche, culturali, antropologiche e sociali dei contesti medesimi.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) si richiama all'intervento del relatore Occhiuto, che ha

evidenziato le gravi criticità presenti nel testo unificato dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana. Si tratta, a suo avviso, di un intervento legislativo che peggiora il quadro normativo vigente e che risulta, in particolare, non rispettoso delle competenze spettanti alle autonomie territoriali. Nel ribadire il giudizio estremamente negativo della propria parte politica sul testo unificato, si dichiara disponibile a convergere su un eventuale schema di parere contrario.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) e il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) propongono di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) condivide la proposta di rinvio appena formulata e auspica che, nel frattempo, la Commissione di merito possa ulteriormente approfondire i contenuti del testo unificato, tenendo conto delle criticità evidenziate in sede di illustrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre nel corso della quale si è svolta la discussione generale.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto che il presidente Marti, relatore sul provvedimento in titolo, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, propone il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto che il rappresentante del Governo designato a seguire i lavori della Commissione in sede redigente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello, è impegnata nella partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo in corso, dispone di sospendere la seduta sino alle 16,15.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 16,15.

Preso atto che la Conferenza dei Gruppo è ancora in corso e che, pertanto, il rappresentante del Governo non può partecipare ai lavori della Commissione, apprezzate le circostanze, la [PRESIDENTE](#) toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (ant.) del 26/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2024
161ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(42\) Anna ROSSOMANDO e altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(903\) DREOSTO.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1028\) Elena SIRONI e altri.](#) - *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

[\(1122\) DE PRIAMO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(1131\) Mariastella GELMINI.](#) - *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata da tempo a rendere un parere all'8ª Commissione, che li esamina congiuntamente. Fa presente che l'esame delle numerose proposte ha condotto, nella Commissione di merito, all'elaborazione di un testo unificato, adottato quale base per la discussione nella seduta di mercoledì 18 settembre.

Evidenzia poi che tutti i testi prevedono la redazione di un Piano o programma per la rigenerazione urbana, dettano finalità e definizioni, disciplinano la *governance* e gli eventuali interventi agevolativi, individuano i compiti degli enti locali e stanziavano le relative risorse.

Riferisce indi che il disegno di legge n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, si compone di 20 articoli. Esso menziona, tra le finalità della rigenerazione urbana, anche quelle di: favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti; tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali.

Il disegno di legge n. 42, a prima firma della senatrice Rossomando, si compone di 5 articoli. Esso

detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, anche ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il disegno di legge n. 761, a prima firma del senatore Gasparri, si compone di 14 articoli. Esso individua tra gli obiettivi anche quelli di favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive e di integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali.

Il disegno di legge n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, si compone di 5 articoli. Esso stabilisce che gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili, tra l'altro, a determinati ambiti di intervento, tra cui le aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità.

Il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Dreosto, si compone di 12 articoli. Esso mira, tra l'altro, a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e al recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Il disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, si compone di 24 articoli. Tra le definizioni, esso include quella di "compendio agricolo neo-rurale", quale insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale, nonché quella di "boschi di neoformazione", intesi quali giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo. I boschi e le foreste sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico. Anche in questo caso, si affida il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo all'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del CREA.

Il disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, si compone di 11 articoli. Tra le altre misure, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana le cui risorse sono destinate annualmente, per la parte immateriale, anche a: riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; promuovere progetti innovativi, *start-up* e aziende che favoriscano la socializzazione e l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione.

Il disegno di legge n. 1131, a prima firma della senatrice Gelmini, si compone di 7 articoli. Tra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, sono tenuti a rispettare sono citati: la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali; l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e

promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive.

Considerati i predetti provvedimenti, il relatore si sofferma sul testo unificato adottato a base dell'esame in 8ª Commissione che annovera, tra le finalità, per quanto di competenza, quelle di: favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee; elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, favorendo fra l'altro la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità. All'interno delle definizioni vi sono poi quelle di: "cintura verde", quale area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; "isola di calore", ossia l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento.

Avviandosi alla conclusione, segnala che per quanto attiene alle funzioni degli enti locali, le regioni, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e, tra essi: l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico. I comuni individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, assicurano anche il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un unico parere favorevole sui testi, che tiene conto delle disposizioni di competenza confluite nel testo unificato.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), premettendo che tutti i disegni di legge contengono principi condivisibili, tanto più che il tema della rigenerazione urbana è qualificante per il suo Gruppo. Tuttavia, alcuni testi, ed in particolare il n. 1131, sembrano perseguire finalità diverse, assimilabili ad una sorta di condono. Considerata l'esigenza di approfondire i contenuti del testo unificato adottato dall'8ª Commissione, dichiara pertanto in questa sede un voto di astensione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni e che sono stati trasmessi i testi dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Senato ha pertanto sciolto la riserva e autorizzato la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo. Ricorda peraltro che il relatore Paroli aveva preannunciato l'intenzione di veicolare informalmente tra i Gruppi uno schema di parere, onde raccogliere eventuali suggerimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL G7
AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nelle giornate del 23 e 24 settembre, una delegazione della Commissione, composta da lui medesimo e dai vicepresidenti, ha partecipato, su invito del ministro Lollobrigida, a due eventi connessi al G7 agricoltura, attualmente in corso a Ortigia, unitamente ad una delegazione della XIII Commissione della Camera. In particolare, la delegazione ha preso parte, lunedì 23 settembre, all'incontro pubblico sul contrasto alle agromafie e, martedì 24 settembre, al confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le Istituzioni italiane ed europee.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

116ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver dato conto delle finalità generali del decreto-legge n. 123, il relatore [BERRINO](#) (Fdl) segnala l'articolo 4, che prevede inasprimenti delle pene per alcuni reati, tra cui quelli di lieve entità relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 7 concerne le ipotesi in cui, durante le indagini per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerga una situazione di pregiudizio che interessi un minore, mentre l'articolo 8 reintroduce tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento.

Il successivo articolo 10 prevede varie misure transitorie a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, nonché un incremento permanente del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

L'articolo 11 autorizza un ulteriore piano per asili nido, volto all'incremento dei posti per la prima infanzia.

L'articolo 12 interviene in materia di obbligo scolastico e, in particolare, il comma 4 esclude dall'ambito dei nuclei familiari aventi diritto all'Assegno di inclusione quelli aventi uno o più componenti che non abbiano rispettato la frequenza della scuola dell'obbligo.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Il successivo comma 2 richiede che i centri per la famiglia svolgano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e il comma 3 demanda al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'avvio di campagne annue di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi

connessi.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) fa presente che l'adozione del provvedimento in esame, giustificata in base ad una specifica situazione emergenziale, non può esimere da una riflessione generale volta alla prevenzione e riferita al complesso dei contesti a maggior rischio, presenti in tutto il territorio nazionale. Richiama a tale proposito l'eventuale ricorso a strutture interministeriali e segnala il caso particolare delle amministrazioni comunali oggetto di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, le quali non hanno la possibilità di sanare le gravi carenze degli organici dei corpi di polizia municipale. Questi costituiscono strumenti indispensabili per un efficace controllo del territorio e sarebbe pertanto opportuno consentire l'assunzione in deroga di nuovo personale.

Il senatore [RUSSO](#) (Fdl) osserva che i comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose non sono necessariamente caratterizzati da situazioni di particolare pericolosità sociale e che le difficoltà nell'assunzione di personale dei corpi di polizia municipale hanno carattere generale. Reputa inoltre necessario predisporre misure energiche per la sicurezza dei territori urbani basati sul ricorso alle forze dell'ordine, in quanto dotate di capacità di intervento maggiormente incisive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno G/623/1/10, riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Interviene la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) per l'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente. In primo luogo segnala la finalità di ampliare le possibilità di offerta di alimenti privi di glutine e, in riferimento alla proposta 3.1, pone in evidenza il coinvolgimento di pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono volti ad adeguare i buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine e ad ampliare le possibilità di approvvigionamento anche in riferimento alla generalità delle istituzioni scolastiche e allo svolgimento di eventi sportivi. Le proposte emendative 1.2 e quelle riferite all'articolo 5 hanno tra l'altro la finalità di potenziare la formazione del personale docente e includere moduli didattici sulla celiachia nell'ambito delle istituzioni universitarie.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono volti a garantire la migliore etichettatura dei prodotti senza glutine.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene sull'ordine del giorno G/623/1/10, teso a impegnare il Governo ad attivarsi per la realizzazione di una mappatura nazionale degli esercizi che somministrano cibi senza glutine, nonché a favorire tali attività per mezzo di agevolazioni fiscali.

L'emendamento 4.1 è invece volto a garantire la validità sull'intero territorio nazionale dei buoni per l'acquisto di prodotti privi di glutine emessi dalle Regioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (Fdl) introduce l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, riguardanti la materia della rigenerazione urbana. In particolare, per quanto concerne il disegno di legge n. 761, l'articolo 1 descrive finalità e obiettivi, fra i quali è compresa l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative - con spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile - e dei servizi sociali, culturali ed educativi, per l'incontro e la socializzazione, tenendo in considerazione le esigenze delle persone con disabilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel favorire la realizzazione degli interventi di edilizia sociale.

L'articolo 3 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a Regioni e Province autonome, compiti specifici in tema di rigenerazione urbana.

Riguardo agli strumenti di rigenerazione urbana, l'articolo 5 reca disposizioni mirate alla programmazione comunale, mentre l'articolo 6 stabilisce che gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana debbano assicurare una serie di condizioni, fra le quali l'uso sociale dei luoghi e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici. Questo è altresì uno degli obiettivi previsti dall'articolo 7 in caso di interventi di rigenerazione urbana realizzati da privati.

L'articolo 8 reca norme per la partecipazione delle comunità locali ai processi di realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che siano ricompresi tra le spese eligibili del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana gli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma, secondo modalità socialmente sostenibili.

Le finalità del disegno di legge n. 29 sono definite dall'articolo 1, che contempla l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività economiche, lavorative, sociali, culturali ed educative, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei soggetti con disabilità, nonché la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

L'articolo 4 disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, che ha fra gli obiettivi la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani.

Nell'ambito dei compiti conferiti a Regioni e Province autonome, l'articolo 8 contempla l'adozione di disposizioni che prevedano, tra l'altro, la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici oggetto di interventi di rigenerazione urbana e il coinvolgimento nelle iniziative di rigenerazione urbana dei cittadini e di soggetti locali, sociali e del terzo settore.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che la redazione dei piani comunali di rigenerazione urbana debba avvenire definendo gli obiettivi generali da questi perseguiti, anche in termini di integrazione sociale, accessibilità e rivitalizzazione sociale ed economica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sollecita una riflessione approfondita in merito alla questione degli edifici abbandonati, frequentemente presenti nei centri storici, anche a causa dell'entità modesta delle sanzioni amministrative previste per i casi di omessa manutenzione. Le amministrazioni comunali hanno infatti limitate o nulle capacità di intervento a tale riguardo; tuttavia, la presenza di numerosi edifici abbandonati nei centri urbani, oltre a costituire un grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza, comporta il rischio, nel caso di interventi disposti dai comuni, di pesanti squilibri finanziari. E' pertanto urgente fornire ai sindaci strumenti idonei a fronteggiare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) annuncia che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 28 settembre, è integrato con l'esame della proposta di nomina n. 18, concernente il Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) avverte che la documentazione riferita all'esame dell'atto del Governo n. 61, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, consegnata nell'ambito dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [623](#)

G/623/1/10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca" (A.S. 623)

premessi che:

il provvedimento in esame è finalizzato a garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, attraverso la promozione di percorsi di diagnosi e cura efficaci ed appropriati nonché a informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla malattia celiaca;

la malattia celiaca (o celiachia) è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti;

dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia riferita all'anno 2021 si evince che la celiachia è una patologia autoimmune cronica che colpisce circa l'1% della popolazione generale e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. In media, in Italia ogni anno vengono effettuate circa 9.000 diagnosi con una prevalenza della malattia del 0,41%. Dai dati del 2021 in Italia risultano diagnosticati 241.729 celiaci di cui il 70% (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (73.344) a quella maschile;

la regione italiana dove sono residenti più celiaci risulta essere la Lombardia (43.919), seguita da Lazio (24.600), Campania (23.431), Emilia Romagna (19.659) mentre quella che ne registra meno è la Valle d'Aosta (636) seguita dal Molise (1067);

considerato che:

l'unico trattamento scientificamente valido per le persone affette da celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine ovvero una dieta che prevede alimenti e bevande naturalmente privi di glutine e alimenti e bevande appositamente prodotti senza glutine; nel 2021 per i prodotti senza glutine erogati il SSN ha speso circa 233.349.439,00 euro;

in questi anni sono cambiate le abitudini alimentari visto l'alto tasso di intolleranze e ciò impone la necessità di una revisione anche nei menu di ristoranti, bar e hotel; sono sempre di più i ristoranti che si sono attrezzati per proporre piatti senza glutine e in Italia, al 2020, erano circa 5 mila;

impegna il Governo

ad attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di realizzare una mappatura nazionale dei bar, ristoranti, tavole calde e trattorie che somministrano pasti per celiaci e, conseguentemente, prevedere agevolazioni, anche di carattere fiscale, per gli esercizi commerciali ubicati in territori che non forniscono tali alimenti e che distano almeno 5 km dagli esercizi commerciali che già ne prevedano l'erogazione, così da garantire la qualità di vita dei soggetti e la distribuzione degli alimenti in tutte le regioni e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci.

Art. 1

1.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 32 della Costituzione,» inserire le seguenti: «riconosce la malattia celiaca o celiachia come patologia di tipo autoimmunitario scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti nonché come malattia sociale ed».

1.2

[Marti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di ogni ordine e» con le seguenti: «di primo e secondo».

Art. 2

2.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «g-bis)», sostituire le parole: «producono e somministrano» con le seguenti: «producono, somministrano e vendono»;*
- b) *al capoverso «g-ter)», dopo le parole: «alla somministrazione» inserire le seguenti: «e alla vendita».*

Art. 3

3.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire le seguenti: «e follow up» e dopo le parole: «medicina generale» inserire le seguenti: «, pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti».

Art. 4

4.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con i seguenti:

«2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

*2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito *web* della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito *web*.*

*2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da celiachia, vengono stabiliti i criteri *standard* per:*

- a) *l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;*
- b) *l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;*
- c) *le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;*
- d) *la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;*
- e) *le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.*

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per

interventi strutturali di politica economica.»;

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: «senza glutine» sono aggiunte le seguenti: «specificamente formulati per celiaci».

4.2

[Marti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», sopprimere le parole: «, parificate pareggiate e autorizzate».

4.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «senza glutine» aggiungere le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale»;

b) alla lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «compagnie aeree operanti in Italia» inserire le seguenti: «nonché gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia» e dopo le parole: «privi di glutine» inserire le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale».

4.4

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Al fine di incentivare gli esercizi di ristorazione ad inserire nella propria offerta commerciale pasti senza glutine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, che costituiscono limite di spesa.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato alla previsione di un credito d'imposta in favore delle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.20, o 56.30.00 a copertura parziale della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti senza glutine.

4-quater. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 4-ter, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis."».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono innalzati i tetti di spesa previsti per l'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine sulla base degli indici Istat, prevedendo inoltre il superamento della differenziazione dell'importo del buono in base al genere.».

Art. 5

5.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo la parola: «altresì,» inserire le seguenti: «il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, attività nelle scuole dell'infanzia e».

5.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all'interno dell'offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell'area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia».

Art. 6

6.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per prevenire» inserire le seguenti: «le possibili complicanze e».

Art. 7

7.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «mono cereale senza glutine» con le seguenti: «mono cereale certificate senza glutine» e dopo la parola: «sorgo» inserire le seguenti: «nonché i prodotti panati certificati senza glutine».

7.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute emana linee guida in ordine alla formazione della classe medica, soprattutto quella territoriale, sulla celiachia e sulle caratteristiche suggestive di questa patologia, fornendo raccomandazioni volte ad intercettare i pazienti a rischio, in ordine alla prescrizione del primo dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi e al conseguente invio in caso di positività o di dubbio ai centri secondari per il completamento dell'iter diagnostico previsto dalle linee guida.».

Art. 8

8.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della pratica clinica,» inserire le seguenti: «della performance di diagnosi e follow up del paziente».

8.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia».

8.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per il sostegno della ricerca sulla celiachia».

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
117ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) auspica che, al fine di svolgere un esame adeguatamente ponderato, si proceda all'espressione del parere successivamente allo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito. Sottolinea quindi la complessità della questione del disagio giovanile, rispetto al quale giudica del tutto inadeguata la risposta fornita con il decreto-legge n. 123. Alla base delle disposizioni in esso contenute è infatti un disegno meramente repressivo, fondato sui principi del controllo e del castigo dei devianti. La situazione di Caivano ha posto invece in luce la necessità di dedicare la massima attenzione alle questioni del disagio e della povertà, nonché del potenziamento delle istituzioni scolastiche. E' inoltre fondamentale l'adozione di un piano organico sulla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Conclude manifestando contrarietà al provvedimento in esame.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si esprime a sua volta in senso sfavorevole al decreto-legge in esame, in quanto meramente emergenziale e privo di misure di carattere strutturale.

In particolare è urgente approntare strumenti educativi idonei e coinvolgere la famiglia e la scuola in un nuovo patto educativo. La prevenzione del disagio e della violenza richiede inoltre spazi di aggregazione giovanile e, a tale riguardo, l'incoraggiamento della pratica sportiva riveste un'importanza strategica.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) ritiene che a fronte della sussistenza di un'emergenza sia opportuno l'intervento del Governo con provvedimenti d'urgenza, in mancanza dei quali sarebbe criticabile per inerzia. La risposta repressiva, pur non rappresentando in assoluto la misura migliore, costituisce tuttavia un utile elemento deterrente. In particolare, poi, il decreto-legge in esame manifesta con fermezza l'indispensabile presenza delle istituzioni.

Per quanto riguarda il tema di fondo, risulta opportuno adottare un atteggiamento prudentiale rispetto alle specificità dell'infanzia e dell'adolescenza, che, in quanto ancora non del tutto comprese,

costituiscono materia meritevole di un atteggiamento rispettoso. Le peculiarità dell'attuale momento storico aumentano ulteriormente la difficoltà della comprensione della dimensione psichica dell'età evolutiva, per cui è indispensabile osservare cautela ed occorre evitare di medicalizzare l'approccio al disagio delle fasce di età più giovani.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) conviene in merito all'utilità di specifici approfondimenti riguardo i temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Segnala tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi su un provvedimento specifico, motivato da una realtà particolarmente difficile, a fronte della quale si è manifestata una volontà unanime di aumentare le capacità di controllo e di repressione.

Lo stesso decreto-legge in esame non si limita del resto a recare disposizioni penali di inasprimento ma comprende altresì numerose misure volte alla prevenzione e al miglioramento del contesto socio-culturale, nonché interventi infrastrutturali in materia di sport e di carattere formativo, anche in relazione all'uso corretto della tecnologia digitale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia gli intervenuti per l'ampio approfondimento dei temi in esame. In riferimento all'opportunità di attendere lo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito, interpella quindi il relatore.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*), ragguagliata la Commissione relativamente allo svolgimento del menzionato ciclo di audizioni, presenta una proposta di parere favorevole, che è posta in votazione. Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) suggerisce di riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo successivamente allo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito.

Dopo aver anticipato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) ritiene che si possa comunque procedere nel senso auspicato dalla senatrice Zambito.

Il presidente [ZAFFINI](#), preso atto dell'intervento della relatrice, dispone il rinvio della trattazione. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125 (ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

125ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata a maggioranza.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo oggetto del disegno di legge n. 862, la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala innanzitutto l'articolo 7, paragrafo 2, il quale prevede l'osservanza degli ordinamenti delle parti in materia di ingresso o uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta, anche in riferimento alle misure sanitarie.

Il paragrafo 6 dell'articolo 9 riconosce il diritto di inviare e mantenere personale nel territorio dell'altra parte. Le parti di conseguenza agevolano e accelerano il rilascio dei necessari permessi di lavoro.

L'articolo 15, paragrafo 6, impegna le parti a prendere misure efficaci contro gli atti di interferenza illecita, fra le quali i controlli di sicurezza sugli equipaggi.

Per quanto riguarda gli aspetti sociali, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 21, le parti garantiscono la conformità dei rispettivi ordinamenti e procedure agli atti normativi di cui all'allegato II, parte G.

Il successivo comma 2 prevede l'esame dell'impatto dell'Accordo sul lavoro, nonché la collaborazione sulle questioni del lavoro e la promozione di elevati livelli di tutela.

Il paragrafo 4 concerne il riconoscimento dei benefici derivanti da elevate garanzie per i lavoratori nel contesto dell'apertura e della competitività dei mercati.

Le parti si impegnano, in base al paragrafo 5, alla promozione e all'applicazione delle norme

fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale.

Il successivo paragrafo 6 impegna inoltre le parti a promuovere altre norme e accordi a livello internazionale, in ambito sociale e lavorativo, pertinenti per il settore dell'aviazione civile e la loro efficace attuazione e applicazione.

Infine, ciascuna parte può richiedere, ai sensi del paragrafo 7, la convocazione del comitato misto di cui all'articolo 23, al fine di discutere di questioni attinenti al lavoro ritenute significative.

In conclusione, motiva la propria proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) riepiloga brevemente l'andamento della trattazione dei disegni di legge in titolo presso la Commissione di merito. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le questioni concernenti la sanità di cui all'atto n. 182 sono state oggetto delle comunicazioni del Ministro della salute avviate nella seduta di ieri, il cui seguito è stato rinviato.

Giudica dunque utile proseguire l'esame successivamente alla conclusione della procedura informativa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.